schede di lettura

XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 3396

"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Vol. II - Sintesi e schede di lettura

luglio 2012
n. 374/II

servizio studi del Senato

Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: L. Borsi _3538
Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: A. Mattiello _2180
Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3396

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

Vol. II - Sintesi e schede di lettura

luglio 2012
n. 374/II

Classificazione Teseo: Spesa pubblica.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, è stato presentato al Senato in data 6 luglio 2012 (Atto Senato 3396) ed assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) per l'esame in sede referente il 9 luglio 2012, previi pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio è stato pubblicato un avviso di rettifica.

Il presente *dossier* è così articolato:

- n. 374/I: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente;
- n. 374/II: schede di lettura illustrative dell'articolato.

I N D I C E

SINTESI DEL CONTENUTO 15

SCHEDE DI LETTURA 49

Articolo 1
(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)
Scheda di lettura 51

Articolo 2, commi 1-2 e 5-20
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
Scheda di lettura 65

Articolo 2, comma 3
(Riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate)
Scheda di lettura 79

Articolo 2, comma 4
(Comparto scuola e AFAM)
Scheda di lettura 83

Articolo 3, commi 1-10
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)
Scheda di lettura 85

Articolo 3, comma 11
(Semplificazione delle procedure di alienazione di immobili della Difesa)
Scheda di lettura 93

Articolo 3, comma 12
(Modifica alle disposizioni in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)
Scheda di lettura 95

Articolo 3, comma 13
(Utilizzo degli utili di esercizio dell'Agenzia del demanio)
Scheda di lettura 99

Articolo 3, comma 14
(Modifica alle disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione)
Scheda di lettura 101

Articolo 3, comma 15
(Estensione del trattamento fiscale previsto per le SIIQ)
Scheda di lettura 105

Articolo 3, comma 16
(Imposta di registro sulle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato)
Scheda di lettura.....107

Articolo 3, comma 17
(Liquidazione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti)
Scheda di lettura.....109

Articolo 3, comma 18
(Competenze dell'Agenzia del demanio in materia di beni immobili confiscati)
Scheda di lettura.....111

Articolo 3, comma 19
(Differimento del termine per il riconoscimento della ruralità degli immobili)
Scheda di lettura.....113

Articolo 4
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)
Scheda di lettura.....115

Articolo 5
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)
Scheda di lettura.....123

Articolo 6, commi 1-17
(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)
Scheda di lettura.....137

Articolo 6, comma 18
(Proroga dei termini per il pagamento dei crediti connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture)
Scheda di lettura.....147

Articolo 6, comma 19
(Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A.)
Scheda di lettura.....149

Articolo 6, comma 20
(Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti)
Scheda di lettura.....151

Articolo 7, commi 1-4
(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Scheda di lettura.....155

Articolo 7, commi 5-10
(Riduzione della spesa del Ministero della Difesa)
Scheda di lettura.....157

Articolo 7, comma 11
(Riduzione di provvidenze all'emittenza radio televisiva)
Scheda di lettura.....163

Articolo 7, commi 12-15
(Riduzione delle spese dei Ministeri)
Scheda di lettura.....165

Articolo 7, comma 16
(Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)
Scheda di lettura.....169

Articolo 7, comma 17
(Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica)
Scheda di lettura.....171

Articolo 7, comma 18
(Riduzione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)
Scheda di lettura.....173

Articolo 7, comma 19
(Riduzione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace)
Scheda di lettura.....175

Articolo 7, commi 20 e 21
(Disposizioni concernenti il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012)
Scheda di lettura.....177

Articolo 7, comma 22
(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri)
Scheda di lettura.....179

Articolo 7, comma 23
(Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale)
Scheda di lettura.....183

Articolo 7, commi 24-26
(Riduzioni di spesa afferenti alle infrastrutture ed ai trasporti)
Scheda di lettura.....185

Articolo 7, commi 27-32
(Dematerializzazione procedure amministrative MIUR)
Scheda di lettura.....189

Articolo 7, commi 33-36
(Scuole statali e sistema di tesoreria unica)
Scheda di lettura.....191

Articolo 7, comma 37
(Fondi scolastici)
Scheda di lettura.....193

Articolo 7, comma 38
(Pagamento delle supplenze brevi)
Scheda di lettura.....197

Articolo 7, commi 39-40
(Contabilità speciali scolastiche)
Scheda di lettura.....199

Articolo 7, comma 41
(Servizio di mensa scolastica)
Scheda di lettura.....201

Articolo 7, comma 42
(Contribuzione studentesca universitaria)
Scheda di lettura.....203

Articolo 8, commi 1-3
(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)
Scheda di lettura.....205

Articolo 8, comma 4
(Riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca)
Scheda di lettura.....211

Articolo 9
(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)
Scheda di lettura.....213

Articolo 10
(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)
Scheda di lettura.....217

Articolo 11
(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)
Scheda di lettura.....221

Articolo 12, commi 1-18
(Soppressione di enti e società - soppressione dell'INRAN e norme sull'AGEA)
Scheda di lettura.....227

Articolo 12, commi 19 e 20
(In materia di riordino e soppressione di enti pubblici ed organismi collegiali)
Scheda di lettura.....239

Articolo 12, commi 21-22
(Norme sui finanziamenti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano)
Scheda di lettura.....243

Articolo 12, comma 23
(Funzionamento della Commissione scientifica CITES)
Scheda di lettura.....245

Articolo 12, commi 24-30
(Messa in liquidazione di ARCUS S.p.A. e quota del 3 per cento del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali)
Scheda di lettura.....249

Articolo 12, commi 31-38
(Soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e istituzione del Centro sperimentale di cinematografia)
Scheda di lettura.....255

Articolo 12, commi 39 e 40
(Durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici)
Scheda di lettura.....261

Articolo 12, commi 41-77
(Soppressione di enti e società)
Scheda di lettura.....263

Articolo 12, commi 78-79
(Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e società partecipate da ANAS S.p.A.)
Scheda di lettura.....277
Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali ed Autorità per la regolazione dei trasporti..... 278

Articolo 12, comma 80
(Contratti di autotrasporto di cose per conto terzi)
Scheda di lettura.....281

Articolo 12, commi 81-86
(Albo nazionale degli autotrasportatori)
Scheda di lettura.....283

Articolo 12, comma 87
(Nomina di un commissario ad acta *per l'INPDAP)*
Scheda di lettura.....287

Articolo 12, comma 88
(Armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici)
Scheda di lettura.....289

Articolo 12, comma 89
(Comitato amministratore di FONDINPS)
Scheda di lettura.....291

Articolo 12, comma 90
(Regime di commissariamento dell'ISFOL)
Scheda di lettura.....293

Enti e società menzionati nell'articolo 12.....295

Articolo 13
(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)
Scheda di lettura.....299

Articolo 14, commi 1-2 e 7-10
(In materia di assunzioni - anche con riguardo ai corpi di polizia e di vigili del fuoco - e di mobilità)
Scheda di lettura.....307

Articolo 14, commi 3 e 4
(Limiti alle assunzioni per le università e gli enti di ricerca)
Scheda di lettura.....311

Articolo 14, comma 5
(Riduzione delle spese di personale)
Scheda di lettura.....315

Articolo 14, comma 6
(Assunzioni di segretari comunali e provinciali)
Scheda di lettura.....317

Articolo 14, commi 11 e 12
(Personale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca presso il Ministero degli affari esteri e presso le scuole all'estero)
Scheda di lettura.....319

Articolo 14, commi 13-15
(Personale docente inidoneo all'insegnamento e personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555)
Scheda di lettura.....321

Articolo 14, comma 16
(Aree geografiche con specificità linguistica)
Scheda di lettura.....325

Articolo 14, commi 17-21
(Docenti in esubero)
Scheda di lettura.....327

Articolo 14, comma 22
(Mansioni superiori)
Scheda di lettura.....331

Articolo 14, commi 23-26
(Riduzione delle spese di personale del Ministero degli Affari esteri)
Scheda di lettura.....333

Articolo 14, comma 27
(Somme per le visite fiscali al personale scolastico ed educativo)
Scheda di lettura.....337

Articolo 15
(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)
Scheda di lettura.....339

Articolo 16
(Riduzione della spesa degli enti territoriali)
Scheda di lettura.....357

Articolo 17
(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)
Scheda di lettura.....369

Articolo 18
(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)
Scheda di lettura.....383

Articolo 19
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)
Scheda di lettura.....395

Articolo 20
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)
Scheda di lettura.....409

Articolo 21
(Riduzione dell'IVA)
Scheda di lettura.....411

Articolo 22
(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)
Scheda di lettura.....415

Articolo 23, comma 1
(Sostegno al settore dell'autotrasporto merci)
Scheda di lettura.....419

Articolo 23, comma 2
(Proroga del riparto della quota del cinque per mille IRPEF)
Scheda di lettura.....421

Articolo 23, comma 3
(Università non statali)
Scheda di lettura.....425

Articolo 23, comma 4
(Fondo prestiti d'onore e borse di studio)
Scheda di lettura.....427

Articolo 23, comma 5
(Gratuità dei libri di testo)
Scheda di lettura.....429

Articolo 23, comma 6
(Rifinanziamento del fondo missioni internazionali)
Scheda di lettura.....431

Articolo 23, comma 7
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)
Scheda di lettura.....433

Articolo 23, comma 8
(Incremento del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)
Scheda di lettura.....435

Articolo 23, commi 9-12
(Copertura finanziaria per alcune emergenze del 2011-2012)
Scheda di lettura.....437

Articolo 24
(Copertura finanziaria)
Scheda di lettura.....439

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)

L'**articolo 1, commi 1-18 e 25,** disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione. I **commi 19-20** prevedono un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili**. I commi 21-22** impongono alle amministrazioni centrali dello Stato la riduzione, a decorrere dall'anno 2012, delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del decreto-legge. Il **comma 23** esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (*che però è stato espunto da un avviso di rettifica pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale*) e 24. Il **comma 24** implementa le funzioni dei dirigenti generali dello Stato, in ordine al contrasto dei fenomeni corruttivi. Il **comma 26** prevede risparmi nell'ambito del Ministero della giustizia, con riferimento alle intercettazioni, alla ristrutturazione delle sedi giudiziarie ed alle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 2** (**commi 1 e 2**) dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento. La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici del personale dirigenziale e del 10 per cento per il personale non dirigenziale.

Il **comma 3** prevede che si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata la ripartizione dei volumi organici. Il personale in eccedenza, ove non riassorbibile in base alle disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo,viene collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ).

I **commi da 5 a 10** determinano le procedure per le riduzioni di organico, bloccano le assunzioni per le amministrazioni che non le abbiano effettuate, escludono dalle procedure stesse il comparto sicurezza, i vigili del fuoco, il personale amministrativo della giustizia e i magistrati.

Il **comma 4** fa salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell'alta formazione musicale ed artistica.

I **commi 11-13** disciplinano il riassorbimento delle situazioni di soprannumero, mediante pensionamento, mobilità o *part-time*.

Articolo 3
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

L'**articolo 3** detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi.

Il **comma 1** dispone il 'blocco' degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili (quale ne sia la proprietà, pubblica o privata) dei quali sia locataria una pubblica amministrazione.

Il **comma 2** dispone un regime di gratuità per l'utilizzo per fini istituzionali da parte delle amministrazioni statali di immobili di proprietà degli enti territoriali, e reciprocamente, da parte delle amministrazioni territoriali di immobili di proprietà statale.

Il **comma 3** dà agli enti territoriali facoltà (da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012) di recedere dai contratti (*pare da intendersi 'di locazione'*) in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali. *A prima lettura non appare di immediata evidenza se i contratti cui si applica il comma siano tanto quelli in cui l'ente territoriale figura come locatore, quanto quelli in cui figura come locatario*.

Il **comma 4** dispone una rideterminazione del canone di locazione per immobili dei quali sia locataria (per uso istituzionale) una delle amministrazioni pubbliche già sopra rammentate.

Tale rideterminazione consiste nella riduzione del 15 per cento del canone, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I **commi 4 e 5** disciplinano la risoluzione dei contratti e la riduzione del canone per i nuovi contratti.

Il **comma 7** qualifica come disposizioni di principio ai fini di coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni riferite al rinnovo delle locazioni (*parrebbe di intendere, giacché erronea è la dicitura: "di cui al presente comma"*). Questo, in ordine all'applicazione da parte degli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale.

Sono esclusi dalle disposizioni relative ai canoni di locazione, i fondi comuni di investimento immobiliare (per gli immobili ancora di loro proprietà)[1] (**comma 8**).

Il **comma 9** reca criteri per l'ottimizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici.

[1] I fondi comuni di investimento sono stati oggetto della previsione dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare* (convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410).

In raccordo con tale previsioni, è da leggere il **comma 10**, il quale dispone la riduzione del canone di locazione, in caso di immobili di proprietà di enti pubblici (fuorché gli enti territoriali) ricompresi nel conto economico consolidato.

Il **comma 11** reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari, prevedendo che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e che siano sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

Il **comma 12** consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali; è infine prevista la costituzione di un apposito ufficio, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi.

Il **comma 13** consente all'Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle Amministrazioni statali.

Il **comma 14** reca modifiche all’articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001 dirette, in sintesi, ad eliminare anzitutto il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato; viene attribuita all'Agenzia del demanio l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; viene riconosciuta ai Comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota del 10 per cento del relativo canone, subordinando ad un'espressa previsione del bando di gara l'attuale meccanismo premiale; si prevede infine la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.

Il **comma 15** prevede l'applicazione alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell’articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011, del trattamento fiscale previsto per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Il **comma 16** prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativamente alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello

Stato sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Il **comma 17**, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A. (ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008), trasferisce allo Stato la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 18** reca una norma di interpretazione autentica diretta a precisare che l'attribuzione all'Agenzia del demanio delle competenze in materia di gestione dei beni confiscati deve intendersi riferita alla gestione dei beni immobili.

Il **comma 19** novella il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 216 del 2011 al fine di posticipare al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Articolo 4

(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)

L'**articolo 4** contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della sola PA, misure circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, l'applicazione più ampia del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della PA, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali.

Articolo 5

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 5** reca un vario novero di disposizioni, volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, al **comma 1** prevede che, ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, di un punto percentuale dell'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A. siano destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.

I **commi 2-6** recano disposizioni in materia di *'auto blu'*.

Il **comma 7** pone una soglia - pari a 7 euro - per il *valore dei buoni-pasto* per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob.

Il **comma 8** sopprime qualsivoglia 'monetizzazione' delle ferie (o riposi o permessi) non fruite.

Il **comma 9** pone *una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze*.

Essa concerne l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza (anche a titolo gratuito, parrebbe di intendere) a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti.

Il **comma 10** è redatto in forma di novelle all'art. 11 del decreto-legge n. 98 del 2011[2].

La **lettera *a)*** prevede un obbligo (anziché una facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011) di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino).

Per contenere i costi esterni, interviene la **lettera *b)***, disponendo una rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi.

Il **comma 11** demanda a decreto del Presidente del Consiglio la determinazione dei criteri per la valutazione dei dipendenti pubblici, per le amministrazioni pubbliche che ne siano sprovviste.

Il **comma 12** destina al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi.

Il **comma 13** abroga l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E', con ciò, abrogata la vice-dirigenza nell'amministrazione pubblica.

Il **comma 14** incrementa di un ulteriore 5 per cento la riduzione (che era pari al 10 per cento, per effetto dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010) del compenso ai componenti gli organi delle Autorità portuali.

[2] *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*.

Articolo 6

(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

L'**articolo 6, commi da 1 a 17**, reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che l'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche si estende anche a fondazioni, associazioni e altre unità istituzionali controllate da amministrazioni pubbliche; si estende alle società a totale partecipazione pubblica il potere ispettivo attribuito al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragionerìa generale dello Stato; si prevede per i Comuni e le Province l'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate; si prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica; si introduce l'obbligo per dirigente responsabile della gestione di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti; si prevede la possibilità di disporre in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa; si prescrive agli enti locali di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.

Il **comma 18** reca la proroga di una serie di termini contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, emanato in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2012.

Il comma 19 approva *ex lege* le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A.

Il **comma 20**, con una novella all'art. 1, comma 616, della legge finanziaria 2007, limita il numero degli ambiti territoriali scolastici a non più di 2.000 a decorrere dal 2013 e, con l'introduzione di un successivo comma alla stessa legge finanziaria, amplia i compiti affidati ai revisori dei conti di cui al comma 616.

Articolo 7
(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri)

I **commi 1-4** dispongono una riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1** prevede una riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro.

Di tali risparmi, complessivi 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.

Le somme disponibili derivanti da quest'ultima riduzione sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi (**comma 2**).

I **commi 3 e 4** prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; il Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE); l'Unità per *l'e-government* e l'innovazione per lo sviluppo.

Il **comma 5, lett. a)** prevede un'ulteriore riduzione dei contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia Industrie Difesa per gli anni 2102, 2013, 2014 rispettivamente di 0,5 milioni, 1,2 milioni e 1 milione di euro.

Il **comma 5, lett. b)** opera una riduzione di 56 milioni di euro degli oneri per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.

Il **comma 6** del presente articolo stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze Armate.

Il **comma 7** riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja".

Il **comma 8** dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

Il **comma 9** prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione del Ministero della Difesa per deficienza capitoli FF.AA.

Il **comma 10** prevede per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della Difesa per i decreti di approvazione.

Il comma 11 riduce di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 i contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale.

I **commi da 12 a 15** recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013.

La riduzione di spesa è complessivamente indicata:

- in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni di euro nel 2015;
- in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni nel 2015.

Il **comma 16** riduce, in termini di sola cassa, la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (*ex* articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008) di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 17** riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

Il **comma 18** riduce di 39 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il **comma 19** riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

I **commi 20 e 21** recano disposizioni concernenti il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, che viene sostituito mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto in esame.

Il **comma 22** tende ad asseverare l'assenza di oneri a carico del Ministero dell'interno, in caso di accesso telematico da parte del CED di tale Ministero al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti.

Il **comma 23** reca una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

I commi 24 e 25 annullano *ex lege* l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Il **comma 26, lettera a)** dispone l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota pari a 2.500.000 euro per l'anno 2012 degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 26, lettera b)** sopprime i contributi agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile.

I **commi da 27 a 32** prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; inoltre dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico.

I **commi da 33 a 36** assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

Il **comma 37** - mediante novelle all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 - dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» dei seguenti stanziamenti: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003 (quota parte), autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 634). Si dispone infine l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e del secondo periodo dell'art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007.

Il **comma 38** prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico; conseguentemente il Ministero provvederà al monitoraggio dei contratti per le supplenze brevi.

Il **comma 39** stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il **comma 40** acquisisce all'erario la somma di 30 milioni di euro a valere sulle contabilità speciali scolastiche.

Il **comma 41** specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

Il **comma 42** riguarda i limiti della contribuzione studentesca universitaria, stabilendo che la contribuzione studentesca degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non possa eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal MIUR; gli atenei che dovessero superare tale limite, dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.

Articolo 8

(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)

L'**articolo 8** persegue riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali.

Non quantificabili se non a consuntivo sono i minori oneri effetto del **comma 1**, che prospetta una razionalizzazione della spesa mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti; la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti; riduzione delle spese di telefonia; scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; dematerializzazione degli atti.

Specifiche per l'INPS sono le previsioni recate dal **comma 2**, relative a: la creazione - entro il 2014 - di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti; la revisione delle convenzioni e contratti con i centri di assistenza fiscale; il conferimento del proprio patrimonio immobiliare da reddito a fondo di investimento immobiliare, sì da realizzarne la dismissione.

I **commi 3 e 4** recano riduzioni dei trasferimenti statali agli enti e società inseriti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione (**comma 3**) e agli enti di ricerca (**comma 4**, che rinvia all'**Allegato n. 3**).

Articolo 9

(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)

L'**articolo 9** prevede (**comma 1**), dettando le relative procedure (**commi 2 e 3**) che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire - in tal ultimo caso - almeno il 20% di risparmi.

L'articolo fa inoltre divieto (**comma 6**) agli enti locali di istituire gli stessi soggetti.

In caso di mancato intervento entro nove mesi si prevede (**comma 4)** la soppressione di detti soggetti e la nullità di tutti gli atti successivamente adottati.

Alle regioni (**comma 5**) si chiede - per le funzioni amministrative a loro conferite - l'adeguamento agli stessi principi.

Resta fermo (**comma 7**) quanto già disposto in tema di limiti alla costituzione di società partecipate e di liquidazione o cessione di quelle esistenti.

Articolo 10

(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)

L'**articolo 10** disegna una riconfigurazione della organizzazione dello Stato nel territorio, che appare sempre più radicata nelle Prefetture, delle quali è disposto (dal **comma 1**) un significativo mutamento di denominazione.

Con regolamento governativo di delegificazione saranno apportate (entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge, prevede il **comma 2**) le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali (su di esso è previsto, dal **comma 3**, il parere parlamentare).

L'articolo in esame pone le norme generali regolatrici di tale determinazione.

Si ribadisce la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale della Prefettura - secondo previsione che va letta peraltro in immediato raccordo con l'articolo 17 del decreto-legge, circa il riordino (e la soppressione di alcune) Province, nonché con l'articolo 18, circa la costituzione di Città metropolitane.

Ne segue, in estrema sintesi, che il numero delle Prefetture è destinato a diminuire.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il **comma 4** esenta dall'applicazione della nuova disciplina alcune strutture (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera; i posti di ispezione frontaliera; gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari).

Articolo 11
(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)

L'**articolo 11** reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione.

Ne demanda la disciplina a regolamenti governativi, da emanare (su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Tali regolamenti dovranno individuare forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, nonché riformare il sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, allo scopo di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità dell'attività formativa.

I criteri fissati per perseguire questi obiettivi sono indicati al **comma 1.**

Il **comma 2** prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provveda, mediante uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Articolo 12
(Soppressione di enti e società)

Ai sensi del **comma 1**, è disposta la soppressione dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – I.N.R.A.N., ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il **comma 2** attribuisce al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) le funzioni ed i compiti già affidati all'ente soppresso. Rispetto all'attribuzione di funzioni in via generale al CRA, vi sono due norme derogatorie: le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette sono attribuite all'Ente risi, mentre sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

Il **comma 3** attribuisce a decretazione del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. Il subentro degli enti incorporanti nella titolarità dei rapporti dell'INRAN attinenti alle funzioni loro conferite opera fino alla loro naturale scadenza, ai sensi del **comma 4**, ad eccezione dei rapporti di lavoro con il personale di ruolo oggetto di trasferimento nel CRA: si stabilisce per legge una riduzione del 10 per cento del predetto organico, con esclusione del personale di ricerca. Le disposizioni sulla mobilità del decreto legislativo n. 165

del 2001 sono richiamate, senza ulteriori specificazioni, dal **comma 5** per il personale INRAN che al momento di entrata in vigore del decreto legge svolgeva le funzioni ex INCA.

Per il **comma 6** la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso è garantita dalla delega al direttore generale dell'INRAN, per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Ai sensi del **comma 7**, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Si tratta di una previsione che - unitamente con quella residuale di cui al **comma 8**, che ne fa salve le competenze residue - impatta assai incisivamente sulle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e sul sistema di competenze delineato con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, con cui essa era stata istituita.

Ai sensi del **comma 9** uno o più decreti sono adottati dal Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il MiPAAF. Come effetto di tali decreti, graverà sull'AGEA un obbligo di adeguamento del proprio assetto organizzativo; in ogni caso, la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo, che rimane in servizio presso AGEA, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia (**comma 12**).

Ai sensi del **comma 10**, i medesimi Ministri concertanti approvano la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito da AGEA a MiPAAF: quest'ultimo adotterà poi regolamento di adeguamento della propria organizzazione e della propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito. Nei confronti di costoro, è prevista disciplina derogatoria rispetto al generale subentro (di cui all'ultimo periodo del **comma 11**) del MiPAAF nella titolarità dei rapporti ex AGEA fino alla loro naturale scadenza: per i rapporti di lavoro e previdenziali, il personale trasferito al Ministero mantiene il trattamento economico (fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento; inoltre, nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, si attribuisce la differenza sotto forma di assegno *ad personam* riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Per il **comma 13**, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, che si riconferma essere sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), sono decisamente ridotti. Rispetto all'attuale dislocazione dei poteri all'interno dell'AGEA, fissata dall'articolo 9 del

decreto legislativo n. 165 del 1999 - che viene perciò soppresso dal **comma 17**, contenente sul punto una clausola abrogativa espressa (a lato della clausola implicita per le norme incompatibili) - la normativa proposta prevede esclusivamente il collegio dei revisori dei conti ed il direttore dell'agenzia. In quest'ultimo caso, poi, si prevede che esso sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (**comma 14**) e che sia remunerato (così come i revisori dei conti) secondo il compenso determinato per decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 15**).

Il **comma 16** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione alle norme precedenti, mentre il **comma 18** contiene per le medesime disposizioni una clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 19** detta disposizioni in materia di *riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali* nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato.

Il **comma 20** regola la soppressione degli organismi collegiali prorogati.

I **commi 21 e 22 dell'art. 12** riguardano i finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il **comma 21** sopprime l'organismo di indirizzo (a composizione mista Stato-Province Autonome) assegnando le relative funzioni direttamente alle due Province Autonome. Il **comma 22** dispone che le due Province autonome rendicontino le somme erogate a favore dei comuni confinanti, ai fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati dal Ministero dell'economia.

Il **comma 23** sottrae la Commissione scientifica CITES, per l'attuazione della Convenzione CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992, alla disciplina riguardante il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Si stabilisce, inoltre, la gratuità della partecipazione alla Commissione, senza diritto a compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

I **commi da 24 a 28** dispongono in merito alla messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandatele.

I **commi 29 e 30** recano disposizioni in merito alla quota del 3 per cento del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali.

I **commi da 31 a 38** dispongono la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Contestualmente è

soppresso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi presso il medesimo Ministero.

I **commi 39 e 40** dettano disposizioni in materia di durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici.

In virtù del **comma 41**, l'Ente nazionale per il microcredito è soppresso e i relativi organi decadono; anche la disposizione recante l'istituzione dell'ente segue la stessa sorte, in virtù del **comma 48** che abroga l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative conseguenti. Gli adempimenti di cui al **comma 43** - che sono fatti salvi anche nelle disposizioni contenute nei due commi precedenti - consistono (sotto il controllo del collegio dei revisori in carica) nella deliberazione del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall'organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 42** un decreto è adottato dal Ministro dello sviluppo economico per la nomina di un dirigente delegato; le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono dichiarate risolte (**comma 44**); le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica (**comma 45**); i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto, salvo che il dirigente delegato ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 46**); le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del **comma 47**, mentre l'eventuale attivo netto risultante e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

In virtù del **comma 49**, l'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" è soppressa e i relativi organi decadono; anche la disposizione recante l'istituzione dell'ente segue la stessa sorte, in virtù del **comma 58** che abroga l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Gli adempimenti di cui al **comma 51** - che sono fatti salvi anche nelle disposizioni contenute nei due commi precedenti - consistono (sotto il controllo del collegio dei revisori in carica) nella deliberazione del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall'organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 50** un decreto è adottato dal Ministro dello sviluppo economico per la nomina di un dirigente delegato; il **comma 57** prevede che l'eventuale attivo netto - risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato - è versato all'entrata del bilancio dello Stato (fatta salva l'acquisizione delle risorse strumentali dell'associazione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico). Il **comma 52** prevede che il trasferimento delle funzioni al MiSE avviene "senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale": il Ministero ha anche la valutazione "della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività" e, solo in caso di accertamento positivo, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici, mediante utilizzo delle risorse di cui al **comma 53**.

Il **comma 54** disciplina il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente soppresso. Per il **comma 55** il personale trasferito - che già mantiene il trattamento previdenziale in godimento - conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto, salvo che il dirigente delegato ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 56**).

In virtù del **comma 59**, la Fondazione Valore Italia è soppressa e i relativi organi decadono; le norme attributive di funzioni, unitamente a quelle conseguenti e contrastanti con la nuova disciplina, sono oggetto di abrogazione ai sensi del **comma 70**. Il **comma 60** attribuisce al commissario - che, sotto il controllo del collegio dei revisori in carica e con la loro attestazione, presenta il bilancio di chiusura per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia - i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione. Per il **comma 61** entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono; in caso di disponibilità dei privati, si potrebbe provvedere "se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere"; per il **comma 63**, le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, devono intendersi risolte in ogni caso.

Oltre al caso di esito favorevole alla disponibilità dei privati, un margine residuo di operatività ha - ai sensi del **comma 62** - la specifica convenzione con la Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali": il bilancio di chiusura, per il **comma 64**, darà evidenza all'apposita contabilità separata attivata.

Il **comma 65** dispone in ordine al personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione (trasferito al Ministero

dello sviluppo economico, che, ai sensi del **comma 66**, può destinarlo, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario). Anche in tal caso vi è - al **comma 67** - una disciplina trattamentale (mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento, con attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, in caso di differenza in eccesso). Invece, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto, salvo che il commissario ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 68**).

A valle di tutta l'attività ricognitiva, le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del **comma 69**, essendo peraltro disposto che l'eventuale attivo netto risultante (e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente) sia versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In virtù del **comma 71**, ad Invitalia è conferito il coacervo degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia e delle convenzioni dalla stessa stipulate. All'altra società *in house* del MiSE sono quindi trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi conseguenti: tra di essi vi sono, per il **comma 72**, i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività.

La stipula dell'accordo di cui al **comma 73** - per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici - avviene entro sessanta giorni e lo schema relativo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge finanziaria 2007.

Il **comma 74** sostituisce, al Ministero delle attività produttive, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del potere di avvalimento nei confronti dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo "e delle società da essa controllate".

Il **comma 75** rende obbligatoriamente monocratici e personali una serie di incarichi di commissario delle società cooperative; per la liquidazione coatta amministrativa il **comma 76** intesta espressamente ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il provvedimento e la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore. Anche la previsione del **comma 77** impatta sulla (sola) liquidazione coatta amministrativa delle citate cooperative, rimettendo ad un decreto interministeriale la determinazione dell'ammontare del compenso dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza,

ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione (entro il tetto insuperabile della normativa previgente), tenuto conto del recentissimo Regolamento di adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo.

I **commi 78-79** recano proroghe di termini per l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, nonché per il trasferimento alla società Fintecna Spa di tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti.

Il **comma 80** novella la normativa in materia di contratti di trasporto di cose per conto di terzi, prevedendo anche la competenza della Guardia di finanza per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni.

I **commi 81-86** modificano l'assetto del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, definendolo come centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; viene inoltre modificata la composizione del comitato, espungendo la presidenza di un consigliere di Stato ed affidandola ad un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sono infine modificate le competenze del comitato e ridotti gli stanziamenti finanziari del medesimo.

Il **comma 87** prevede la nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP.

Il **comma 88** differisce dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 il termine per l'emanazione del regolamento governativo per la definizione delle misure di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli generali, quali i lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA (e delle altre società del gruppo).

Il **comma 89** dispone che il comitato amministratore della forma pensionistica complementare (cosiddetta residuale) costituita presso l'INPS e denominata FONDINPS continui ad operare in regime di proroga fino alla ricostituzione dello stesso e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012.

Il **comma 90** dispone la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'ISFOL fino all'approvazione del nuovo statuto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 13
(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)

L'**articolo 13** prevede la soppressione della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

Il nuovo Istituto ha la finalità di "assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria".

Articolo 14
(Riduzione delle spese di personale)

I **commi 1-2 e 7-10** dettano disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni - anche con riguardo ai corpi di polizia e di vigili del fuoco - e di mobilità, protraendo di 1 anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 e estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco.

I **commi 3 e 4**, novellando l'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008, dispongono in merito ai limiti assunzionali per le università e gli enti di ricerca, che potranno procedere al ricambio del *turn-over* nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016.

Il **comma 5** fa venir meno la disciplina vincolistica speciale, in merito alle assunzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dettata anche per il 2012 dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In compenso, la nuova norma prevede che le CCIAA possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni dalle norme sopraggiunte.

L'art. 14, **comma 6** dispone, già dall'anno in corso, l'assunzione di segretari comunali e provinciali per un massimo dell'80% delle cessazioni dal servizio, utilizzando speciali modalità a suo tempo previste dalla legislazione vigente.

I **commi 11 e 12** riducono il contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri e quello impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere.

Il **comma 13** reca disposizioni relative al personale docente sia permanentemente che temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.

Il **comma 14** dispone che il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici transitati nel 2005 dagli enti locali

allo Stato) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) transiti nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto.

Il **comma 15** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione dei commi 13 e 14.

Il **comma 16** stabilisce che per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica" si intendano quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.

I **commi da 17 a 21** recano una disciplina a regime, riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero. Essi saranno utilizzati nella medesima provincia:

- su posti esistenti, in altre classi di concorso, anche in altri gradi di istruzione,
- su posti di sostegno,
- su frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
- su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico,
- per la copertura di supplenze brevi e saltuarie.

Le assegnazioni di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* sono effettuate dai dirigenti scolastici (**comma 18**).

Ai sensi del **comma 19**, per la durata dell'utilizzazione il dipendente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.

Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero (**comma 20**).

Ai sensi del **comma 21**, i risparmi conseguenti all'applicazione dei commi precedenti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa.

Il **comma 22** reca una norma interpretativa in tema di mansioni superiori stabilendo che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero.

Il **comma 23** stabilisce che per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 24** stabilisce che per l'anno 2012 non si procede ad adeguamenti retributivi per il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura, né si dà luogo alla sostituzione di 100 unità di personale cessato.

Il **comma 25** precisa che per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese per gli esperti di cui al comma 23 sono ridotti di euro 4.300.000 e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale a contratto di cui al comma 24 sono ridotti di euro 5.000.000.

Il **comma 26** dispone la riduzione di 2,8 milioni di euro per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della PESC (politica estera e di sicurezza comune dell'UE).

Il **comma 27** prevede che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda a ripartire il fondo (per il rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali) tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario.

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Il **comma 1** enuncia le finalità dell'articolo.

Il **primo periodo** del **comma 2** incrementa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, da 1,82 a 3,65 punti percentuali - sempre commisurati sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA - l'ulteriore quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto, a valere sulla percentuale di spettanza del farmacista.

Il **secondo periodo** del **comma 2** incrementa, limitatamente al periodo compreso tra la decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2012, da 1,83 a 6,5 punti la misura percentuale delle somme che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e definite per regione e per singola azienda, devono corrispondere alle regioni medesime, in rapporto al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il **terzo periodo** del **comma 2** riduce, per l'anno 2012, il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (a livello nazionale ed in ogni regione) da 13,3 a 13,1 punti percentuali (la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato). Il successivo **comma 3** riduce, a decorrere dal 2013, il limite di spesa summenzionato alla

misura dell'11,5 per cento; tale valore (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente) si calcola al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo superiore rispetto a quello massimo di rimborso. Il medesimo **comma 3** reca altresì modifiche alla disciplina concernente i casi di superamento del limite.

I **commi da 4 a 8** riguardano la spesa farmaceutica ospedaliera.

Il **comma 4** incrementa il limite percentuale (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera, a decorrere dal 2013, da 2,4 a 3,2 punti (la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato). I **commi 5 e 6** confermano che nella nozione di tale spesa non rientrano la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera ed escludono dalla nozione ulteriori componenti (tra cui la spesa ospedaliera per i farmaci non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale).

I **commi 7 e 8** riguardano i casi di superamento del limite percentuale suddetto.

Ai sensi del **comma 9**, l'Agenzia Italiana del Farmaco segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono impiegati e dell'entità numerica dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 10** prevede che il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti controllino annualmente che le regioni abbiano provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro (cioè, sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco) e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso (a carico delle aziende farmaceutiche interessate ed in favore del paziente).

Il **comma 11** reca una norma di coordinamento formale.

Il **comma 12** specifica che le misure di cui ai successivi **commi 13 e 14** si applicano in via immediata per il 2012 e continuano ad applicarsi per gli anni successivi, fatte salve, per questi ultimi, rimodulazioni contemplate da un'eventuale intesa (relativa ad un patto per la salute 2013-2015) tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente entro il 31 luglio 2012.

Le misure stabilite dal **comma 13** sono le seguenti (cfr. *sub* il comma 12 per l'orizzonte temporale di applicazione):

- gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci -, stipulati da aziende ed enti del Servizio

sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (**lettera *a)***); la riduzione opera per l'intera durata dei contratti medesimi o, nel caso di fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012;

- si conferma (**lettere *a), b), d)* ed *e)***), con alcune integrazioni, la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in materia di acquisto di beni e di servizi nel settore sanitario;

- la **lettera *c)*** dispone che le regioni e le province autonome adottino, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale, fino ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti - la normativa vigente prevede un limite di 4 posti letto per mille abitanti -; resta ferma una quota di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Tale rideterminazione deve essere accompagnata da una coerente revisione delle dotazioni organiche dei presidii ospedalieri pubblici. A carico di questi ultimi, la norma prevede una riduzione dei posti letto per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti da ridurre.

  Nell'àmbito del suddetto processo di riduzione, le regioni e le province autonome "operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare".

  La **lettera *c)*** demanda, inoltre, ad un regolamento ministeriale la ridefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, relativi all'assistenza ospedaliera;

- la **lettera *f)*** del presente **comma 13** riduce il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;

- la **lettera *g)*** dispone che il valore complessivo della remunerazione - a carico del Servizio sanitario nazionale - delle funzioni di una struttura sanitaria non possa superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (il quale comprende anche la remunerazione delle prestazioni, oltre che delle funzioni).

Il **comma 14** opera una riduzione della spesa relativa alle remunerazioni delle prestazioni sanitarie erogate, mediante contratti ed accordi, da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

I **commi da 15 a 19** prevedono la determinazione di nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 20** concerne le possibilità di prosecuzione - oltre i termini già stabiliti - del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale.

La novella di cui al **comma 21** conferma per gli anni 2013 e 2014 ed estende all'anno 2015 l'applicazione di norme, originariamente valide per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale.

La novella di cui al **comma 21** reca altresì alcune modifiche ed integrazioni della disciplina in esame.

Il **comma 22** specifica che, in relazione alle misure di cui al presente **articolo 15**, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento è ridotto di 900 milioni di euro per il 2012, di 1.800 milioni di euro per il 2013 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Il **comma 23** definisce la quota di risorse destinate ad alcune forme premiali in favore delle regioni.

Il **comma 24** dispone l'applicazione a regime, per gli anni 2013 e successivi, delle norme concernenti l'erogazione in via anticipata del finanziamento del Servizio sanitario nazionale - norme finora operanti per gli anni 2010, 2011 e 2012 -.

Il **comma 25** reca una norma di interpretazione autentica, con riferimento ai trattamenti economici del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 16

(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

L'**articolo 16** contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (**comma 1**). Le risorse (salvo quelle relative al S.S.N.) destinate alle regioni a statuto ordinario (**comma 2**) sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e successivi, quelle per le Autonomie speciali (**comma 3**) di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013 e 1.500 milioni di euro dal 2014. La ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepita con decreto del Ministero dell'economia. Se la Conferenza non delibera, la ripartizione avviene proporzionalmente ai consumi intermedi per il 2011, "desunti" dai dati SIOPE.

I **commi 4 e 5** ridefiniscono i tempi per la definizione degli accordi tra Stato e Autonomie speciali nel quadro del Patto di stabilità, fissando la relativa scadenza

al prossimo 31 luglio e sancendo le conseguenze in caso di mancato accordo, con riferimento agli obiettivi fissati dalla vigente normativa.

Il **comma 6** riduce - dettando le conseguenti procedure - il fondo sperimentale di riequilibrio (relativo alla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare), il fondo perequativo per gli enti locali ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di 500 milioni di euro per il 2012 e 2.000 milioni di euro a per gli anni 2013 e successivi. Il **comma 7** riduce - dettando le conseguenti procedure - il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, il fondo perequativo per le province e le città metropolitane ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di 500 milioni di euro per il 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 8** concerne le dotazioni organiche degli enti locali e prevede la determinazione della media nazionale del personale; gli enti che risultino oltre il 20% della media, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti oltre il 40% applicano le misure per i dipendenti in soprannumero ex art. 2, comma 11, del decreto in esame.

Il **comma 9** vieta alle Province di assumere di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione della loro razionalizzazione.

Il **comma 10** interviene sul procedimento che segue l'agente della riscossione nel caso in cui l'ente territoriale o del S.S.N. non versi l'importo certificato nel termine indicato; in tal caso l'agente dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato.

Il **comma 11** contiene una norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 204 del T.U.E.L. in tema di assunzione di mutui, autorizzando l'ente locale ad assumere nuovi mutui qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Il **comma 12** sposta in avanti alcuni termini del meccanismo relativo al c.d. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale».

Articolo 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

L'**articolo 17** prevede la soppressione o l'accorpamento delle province.

Il **comma 1** prevede che le province siano soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai successivi **commi da 2 a 4** che prevede, tra l'altro: una deliberazione del Consiglio dei ministri sui relativi criteri, direttamente individuati nella dimensione territoriale e nella popolazione residente; una deliberazione, da parte del CAL o dell'organo regionale di raccordo di un piano di riduzioni e accorpamenti (qualificate "iniziative di riordino" delle province), un parere della Conferenza unificata per la riduzione ed

all'accorpamento nelle regioni che non abbiano espresso il parere; un atto legislativo di iniziativa governativa di soppressione o accorpamento delle province, "sulla base" delle iniziative deliberate. Sono "fatte salve" (indipendentemente dunque dai parametri di territorio e popolazione): le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con le Città metropolitane.

La normativa potrebbe essere ritenuta da valutare sotto il profilo della compatibilità costituzionale (cfr. scheda)

Il **comma 5** riguarda le Regioni a statuto speciale chiamate ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il **comma 6** trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

I **commi 7 e 8** prevedono l'individuazione delle funzioni amministrative ex-provinciali, trasferite ai comuni e la conseguente e puntuale individuazione dei beni e delle risorse. Ai sensi del successivo **comma 9**, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

Il **comma 10** individua – con decorrenza dall'esito della procedura di accorpamento – talune funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta con riferimento (in sintesi) alla pianificazione territoriale, all'ambiente, ai servizi di trasporto provinciali, al trasporto privato, alle strade provinciali ed alla circolazione stradale inerente.

Il **comma 11** lascia ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie concorrenti e "residuali" e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Il **comma 12** lascia fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente. Il **comma 13** prevede che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione dell'articolo in esame, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

Il **comma 1** sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce contestualmente le "relative" città metropolitane a decorrere dal 1° gennaio 2014 o da data precedente se se ne verificano le condizioni,

Il **comma 2** chiarisce che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'art. 133, primo comma, Cost..

Il **comma 3** identifica nel consiglio metropolitano e nel sindaco metropolitano gli organi della città metropolitana.

Il **comma 4** conferma il limite del "doppio mandato", identifica – in prima applicazione - nel sindaco del comune capoluogo il sindaco metropolitano e rimette allo Statuto diverse modalità di designazione del sindaco metropolitano

Il **comma 5** disciplina il consiglio metropolitano che è composto da dieci consiglieri (dodici o sedici nelle Città con maggiore popolazione residente).

Il **comma 6** prevede che i componenti del consiglio metropolitano siano eletti tra i sindaci dei comuni del territorio metropolitano, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni.

Il **comma 7** individua le funzioni fondamentali delle città metropolitana, mentre il **comma 8** individua le risorse.

Il **comma 9** disciplina lo statuto metropolitano e i relativi contenuti.

Il **comma 10** dispone che la gratuità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco.

Il **comma 11** dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del TUEL e dell'articolo 4 della n. 131/2003 e l'adeguamento degli ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali, delle Autonomie a statuto speciale.

Articolo 19

(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

L'**articolo 19** concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Il **comma 1** apporta plurime modifiche – articolate nelle lettere da *a*) ad *e*) - all'art. 14 del d.l. n. 78/2010.

In primo luogo, la norma ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni.

In secondo luogo, con una serie di ulteriori modifiche all'art. 14 citato, vengono ridisegnate le modalità per l'esercizio associato di dette funzioni fondamentali (stato civile escluso) da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 se montani) cui è data la possibilità di scegliere tra gli strumenti della convenzione o dell'unione, con regole particolari per le funzioni ICT (al riguardo, il **comma 7** dell'art. 19 abroga talune disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, (d. l.vo n. 82/2005); alle unioni dei comuni si applica il novellato (**comma 3**) art. 32 del TUEL.

Il **comma 2** sostituisce i commi da 1 a 16 dell'art. 16 del d.l. n. 138/ 2011, innovando rispetto al testo previgente poiché disegna, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, una specifica disciplina alternativa a quanto previsto dal testo novellato dell'art.14 sopra esaminato. Per l'esercizio in forma associata i comuni sotto i 1.000 abitanti potranno ricorrere ad un'unione di comuni cui si applica il novellato art. 16 e l'art.32, commi 3 e 6, del TUEL. Inoltre, il comma 12 novellato dell'art. 16 conferisce la possibilità di assicurare l'esercizio in forma associata anche mediante convenzioni ex. art. 30 del TUEL, dalla durata almeno triennale. Condizione esplicita dell'esercizio facoltativo mediante unione è, tuttavia, quella "di non pregiudicarne l'applicazione" del citato art. 14.

La disciplina dal comma 2 affida all'unione anche la titolarità della potestà impositiva e di quella patrimoniale, mentre la successione tra gli enti non è più prevista "automaticamente" al momento della prima elezione di un comune parte dell'unione, ma dalla data di costituzione dell'unione. Corrisponde invece sostanzialmente al testo previgente la prescrizione per cui le unioni sono istituite in modo che la popolazione sia di norma superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i comuni che sono o sono stati parte di comunità montane). Il **comma 5** dell'articolo in esame conferma alle regioni la facoltà di individuare limiti demografici diversi. Il **comma 6** dispone che i comuni avanzino alla regione una proposta di istituzione della rispettiva unione. Il termine perentorio per la proposta è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il procedimento si conclude - ancora ai sensi del **comma 2** - non più entro il 31 dicembre 2012, ma entro il 31 dicembre 2013.

Gli amministratori dell'unione non possono continuare a percepire emolumenti di ogni genere, già attribuiti loro in qualità di amministratori locali.

Il **comma 3** sostituisce l'art. 32 del TUEL. Rispetto al testo vigente emergono, tra le altre, le seguenti norme: l'unione di comuni costituita in prevalenza da comuni montani, è detta unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna (ex art. 44, secondo comma, Cost.) e delle leggi in favore dei territori montani; le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni; gli organi dell'unione sono formati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati; l'unione ha autonomia statutaria; la spesa per il personale deve essere inizialmente non superiore a quella dei comuni uniti ed in seguito diminuire.

Il **comma 4** prevede che i comuni fino a 5.000 abitanti già parte di un'unione di comuni già costituita optino, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina delle unioni ex art. 14 d.l. 78/2010 o delle unioni ex art. 16 d.l. 138/2011, entrambi novellati.

Articolo 20
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

L'**articolo 20** destina il 20% dei trasferimenti erariali per il 2010 ai comuni che diano luogo a una fusione a partire dal 2012, sopprimendo conseguentemente il regolamento vigente in materia, approvato con D. M. 1° settembre 2000, per la parte incompatibile.

Articolo 21
(Riduzione dell'IVA)

L'**articolo 21** al **comma 1** prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011, dal 1° ottobre 2012 al 1^{o} luglio 2013, e fino al 31 dicembre 2013 (anziché al 31 dicembre 2012); inoltre, dal 1^{o} gennaio 2014 dette aliquote sono rideterminate con un incremento dell'1 per cento anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Il **comma 2** stabilisce che con la legge di stabilità 2013 siano indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale; i risparmi e le maggiori entrate così ottenute, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12, concorrono ad evitare l'aumento dal 1^{o} luglio 2013 delle aliquote IVA.

Articolo 22
(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

L'**articolo 22** concerne le deroghe ai fini dell'applicazione della disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle finestre (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento).

L'articolo 22 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di un nuovo contingente di soggetti, nel numero massimo di 55.000 unità, che rientrino nella disciplina previgente - in aggiunta al contingente di 65.000 unità già definito dal D.M. 1° giugno 2012, emanato sulla base dei commi 14 e 15 del citato art. 24 del D.L. n. 201, e successive modificazioni, e dell'art. 6, comma 2-*ter*, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 -.

Articolo 23

(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)

Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Il **comma 2** proroga le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012; viene altresì indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della suddetta quota nell'anno 2013.

Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

Il **comma 4** incrementa di 90 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, da ripartire tra le regioni.

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dall'anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

Il **comma 6** provvede al rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il **comma 7** consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 nell'ambito del piano di impiego di cui al all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Il **comma 8** incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

I **commi 9-12** recano disposizioni di copertura per interventi destinati a fronteggiare alcune situazioni emergenziali e in particolare le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012 (**comma 9**) e l'eccezionale afflusso di cittadini del Nord Africa.

Articolo 24
(Copertura finanziaria)

L'**articolo 24** prevede l'utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese che si rendono disponibili per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, destinando altresì al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa non utilizzati per la copertura.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)

1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

4. Al comma 3 *bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o

indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo l del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso

si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e24.

24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 1-*bis*) sono aggiunte le seguenti:

«1-*ter*) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

1-*quater*) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».

25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi».

26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi dì intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

L'articolo 1, commi 1-18 e 25, disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione. **I commi 19-20** prevedono un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. **I commi 21-22**

impongono alle amministrazioni centrali dello Stato la riduzione, a decorrere dall'anno 2012, delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. **Il comma 23** esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (che però è stato espunto da un avviso di rettifica) e 24. **Il comma 24** implementa le funzioni dei dirigenti generali dello Stato, in ordine al contrasto dei fenomeni corruttivi. **Il comma 26** prevede risparmi nell'ambito del Ministero della giustizia, con riferimento alle intercettazioni, alla ristrutturazione delle sedi giudiziarie ed alle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 1, primo periodo, individua l'ambito oggettivo di una fattispecie di nullità dei contratti stipulati in violazione:

- dell'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999[3];
- degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Inoltre, il primo periodo, tipizza una fattispecie di illecito disciplinare e di correlata responsabilità amministrativa.

Il secondo periodo calcola il danno erariale facendo riferimento alla differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Il terzo periodo esclude dalla predetta nullità i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Il citato articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. i compiti di struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/2006[4] prevede - per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro CONSIP[5].

[3] Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)*".

[4] Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*".

[5] Le tipologie di beni e servizi per le quali vi è l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP sono state individuate da ultimo con il D.M. 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012. Tali tipologie sono: 1) Arredi per ufficio; 2) Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e *fuel card*); 3) Macchine per ufficio e prodotti hardware (specificamente: fotocopiatrici multifunzione, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, *server entry e midrange*, stampanti); 4) Noleggio e acquisto di autoveicoli; 5) Servizio di buoni pasto; 6) Servizi di

Ai sensi del medesimo comma 449, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001[6], tra le quali dunque gli enti territoriali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 449, gli enti del servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie ed ospedaliere) sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 455 e 456, della legge n. 296/2006, le regioni possono i costituire centrali di acquisto anche assieme ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture a favore delle amministrazioni territoriali di riferimento (regioni, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nello stesso territorio).

Le centrali regionali di acquisto, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano convenzioni quadro e con Consip costituiscono un "sistema a rete" degli acquisti della P.A.[7]

Ai sensi del comma 457, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è rimessa l'approvazione annuale dei programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto.

La Conferenza, il 24 gennaio 2008, ha approvato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome che definisce le linee di intervento per la costituzione del sistema a rete.

Il decreto legge 112/2008[8], all'articolo 48, ha imposto alle amministrazioni centrali[9] di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

Il comma 2, primo periodo, introduce "a contrario" un criterio di partecipazione alle gare, vietando quelli che escludano le piccole e medie imprese. Il secondo periodo, conseguentemente, prevede l'illegittimità di criteri

telefonia fissa; 7) Servizi di telefonia mobile; 8) Apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (reti locali, centrali telefoniche).

[6] L'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[7] Le convenzioni quadro stipulate dalle centrali regionali soggiacciono comunque al "tetto" di prezzo fissato dalle convenzioni quadro Consip stipulate in ordine alla stessa tipologia di beni e servizi. Qualora invece Consip, per quella stessa tipologia di bene e servizio, non abbia stipulato convenzioni quadro, le regioni fisseranno tale "tetto".

[8] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

[9] Quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

the fissassero, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Il terzo periodo abroga l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 98/2011[10] che contiene una disposizione analoga a quella contenuta nel comma 1 dell'articolo in commento, prevedendo, laddove non si ricorra alle convenzioni quadro stipulate da Consip, la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità, che costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

.

Il comma 3 deroga al comma 1, consentendo alle amministrazioni pubbliche di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Il comma 4 novella il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006[11]) in base al quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. A tale previsione è aggiunto che, in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del Regolamento di esecuzione ed attuazione predetto codice dei contratti (163/2006)[12].

***Il comma 5** è stato oggetto di un annuncio di rettifica nella Gazzetta Ufficiale e deve, quindi, ritenersi espunto; esso sopprimeva gli obblighi di pubblicità sulla stampa dei bandi di gara.*

La relazione tecnica ricollega al comma 5 risparmi di 25 milioni di euro per il 2012 e di circa 75 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Il comma 6 consente, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A., l'istituzione di specifiche sezioni ad uso delle

[10] Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*".

[11] Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*".

[12] Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*".

amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

Il comma 7 fissa a livello normativo le tipologie di beni per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta) sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile.

Un elenco parzialmente coincidente è previsto in un atto amministrativo, prima citato, che ha dato attuazione alla normativa in materia di acquisti centralizzati (D.M. 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012).

Il comma 8 individua l'ambito oggettivo di una fattispecie di nullità dei contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 e ne fa discendere conseguenze disciplinari, nonché di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Il comma 9 rinvia a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione - tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato – di ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

La relazione tecnica quantifica risparmi conseguenti dall'attuazione dei commi 7-9, pari a 480 milioni di euro nel 2013, 960 nel 2014 e circa 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il comma 10 obbliga le centrali di committenza a comunicare al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 52/2012[13] ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

[13] Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*".

Si rileva che il commissario straordinario è previsto dall'articolo 2 del predetto decreto-legge.

Al commissario spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 11 prevede che il commissario di cui al comma 10 istituisca tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400[14]*, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa - quale appare il caso in esame - si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Si ricorda inoltre che il Governo, alla Camera, nella seduta n.489 del 21 giugno 2011, ha accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".*

Il comma 12 consente all'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

Il comma 13, primo periodo, consente alle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi di recedere in

[14] *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il predetto diritto di recesso è limitato al caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alla convenzione.

Il secondo periodo dichiara la nullità di ogni patto contrario alla disposizione in commento.

Il terzo periodo prevede l'inserimento automatico del diritto di recesso nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c. (le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti) anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Il quarto periodo obbliga l'amministrazione pubblica che non abbia esercitato il diritto di recesso a darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994[15].

Il comma 14 consente a Consip S.p.A. ed alle centrali di committenza regionali di stipulare convenzioni aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

Il comma 15 si riferisce alle convenzioni Consip:

- alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere;
- le cui procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012.

Per tali convenzioni le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Il comma 16 proroga la durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle

[15] Legge 14 gennaio 1994, n. 20 "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*".

condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

La relazione tecnica quantifica risparmi dall'attuazione dei commi 14-16, pari a 160 milioni di euro nel secondo semestre 2012.

Il comma 17 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. di curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione di Consip mette a disposizione delle amministrazioni strumenti di *e-procurement* (acquisti in rete) e ha il suo centro operativo nel portale www.acquistinretepa.it.

Il comma 18 consente a Consip S.p.A. di disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 19 prevede un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi.

La realizzazione del programma è demandata al Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., e resta disciplinato, fra l'altro, dalle seguenti previsioni legislative:

- decreto del Presidente della Repubblica 189/2001[16];
- decreto del Presidente della Repubblica 254/2002[17];
- decreto legislativo 66/2010[18].

Il comma 20, con riferimento alle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma 19, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di stabilire:

- le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di

[16] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n. 50)*".

[17] Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*".

[18] Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "*Codice dell'ordinamento militare*".

previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

Circa la clausola che qualifica il decreto ministeriale "di natura non regolamentare" si veda il comma 11.

Il comma 21 impone alle amministrazioni centrali dello Stato la riduzione, a decorrere dall'anno 2012, delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

La relazione tecnica precisa che il metodo seguito per la determinazione delle riduzioni di spesa contenute nell'allegato 1 consegue dall'attuazione delle disposizioni recate dal primo decreto-legge sulla cosiddetta *spending review* (52/2012) che è stato convertito in legge dalla legge 94/2012 entrata in vigore lo stesso giorno di entrata in vigore del presente decreto-legge (95/2012) che si pone in linea di continuità. Il metodo seguito sarebbe in netta soluzione di continuità con i numerosi provvedimenti d'urgenza che nel tratto precedente hanno operato le riduzioni lineari della spesa pubblica.

Il comma 22 consente, entro il termine del 10 settembre, ai Ministri competenti di proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

Il comma 23 esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (il quale però è stato espunto da un avviso di rettifica) e 24.

Il comma 24 novella l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 165/2001[19], inserendo, dopo la lettera l-bis) due nuove lettere 1-*ter* e 1-*quater*.

Il citato articolo 16 disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

Il nuovo comma l-*ter*) prevede che i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

Il nuovo comma l-*quater)* demanda ai dirigenti di provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

[19] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Il comma 25 sostituisce l'ufficio incaricato di redigere la relazione sui risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 12, del citato decreto-legge 98/2011 (recante disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti). In luogo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" la relazione sarà predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Il comma 26, primo periodo, demanda al Ministero della giustizia l'adozione di misure volte alla razionalizzazione:

- dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013;
- della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013;
- delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei ministeri, di cui al comma 21.

Articolo 2, commi 1-2 e 5-20

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

(*omissis*)

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni

interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: *a)* applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla

base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera *a)*;

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera *a)*. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera *c)* che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti

vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9».

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9».

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorgazzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1º ottobre 2012 e

non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

L'**articolo 2** dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.

La riduzione prevista (dal **comma 1**) dev'essere *non inferiore* al:

- 20 per cento, per il *personale dirigenziale* (di livello generale e di livello non generale);
- 10 per cento, per il personale *non dirigenziale* (esclusi, per gli enti di ricerca, i ricercatori e i tecnologi).

La riduzione opera per le seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (per le amministrazioni degli enti territoriali, valgono le distinte disposizioni recate dall'articolo 16, comma 8);
- agenzie;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il citato articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa riferimento ai seguenti enti e organismi:

- Agenzia spaziale italiana (ASI);
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (poi trasformato in società per azioni con delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, *ex* decreto legislativo n. 116 del 1999);
- Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
- Registro aeronautico italiano;
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
- Cassa depositi e prestiti;
- Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con decreto legislativo n. 304 del 1999);
- enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo n. 367 del 1996).

Specifiche previsioni sono poste per le Forze armate; per scuola e alta formazione artistica e musicale è fatto rinvio alle discipline di settore (così rispettivamente i commi 3 e 4: v. *infra*).

La riduzione delle dotazioni organiche *non* opera per:

- comparto sicurezza;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale amministrativo degli uffici giudiziari;
- magistratura.

Tali settori sono dunque *esclusi* dall'applicazione della riduzione.

Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti provvedimenti - a Presidenza del Consiglio[20], Ministero dell'economia, agenzie fiscali[21].

Restano comunque ferme - scandisce il **comma 9** - le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. *Si segnala, per questo riguardo, la disciplina dettata dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge (v.* infra*), che aggiorna la normativa in materia di* turn over *previgente.*

La riduzione di personale qui disposta va ad aggiungersi ad una serie di altre riduzioni susseguitesi nei più recenti anni.

L'articolo 74 del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**[22] stabilì che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali (per la precisa indicazione dei soggetti interessati, v. *infra*) dovessero:

- ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);
- ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

[20] Per la Presidenza del Consiglio, analoga riduzione (20 per cento per dirigenti, 10 per cento per i non dirigenti) è stata disposta dal decreto della Presidenza del Consiglio del 15 giugno 2012. Per il Ministero dell'economia, analoga riduzione è stata disposta dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, *Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*.

[21] Per le agenzie fiscali, l'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 87 del 2012 ha disposto che che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[22] "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Per le amministrazioni inadempienti era comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il termine previsto per la riorganizzazione era il 30 novembre 2008, successivamente differito al 31 maggio 2009, per i soli ministeri, per effetto dell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[23].

Erano escluse dalle suddette disposizioni le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Una disciplina speciale riguardava la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Successivamente, l'articolo 2, comma 8-*bis*, del **decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194**[24], dispose, nei confronti delle medesime amministrazioni interessate dall'art. 74 del decreto-legge 112/2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni.

Esso previde:

- ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche entro il 30 giugno 2010, in misura non inferiore, al 10% di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;
- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca - con una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Alle amministrazioni inadempienti al 30 giugno 2010 era fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, fatta eccezione per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento, di cui all'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Indi giungeva l'articolo 1 del **decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**[25], avente quali destinatari le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Queste amministrazioni erano tenute:

- ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in

[23] "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[24] "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[25] "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*".

misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

- alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, (ad esclusione di quelle degli enti di ricerca), apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale (risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009).

Era previsto, analogamente a quanto già stabilito nel 2008 e nel 2009, per le amministrazioni inadempienti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Come nel 2009, continuavano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Erano esclusi dall'applicazione della riduzione: il personale amministrativo operante negli Uffici giudiziari; la Presidenza del Consiglio dei ministri; le Autorità di bacino di rilievo nazionale; il Corpo della Polizia penitenziaria; i magistrati; l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente; le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; le strutture del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 165/2001[26].

L'elenco dei soggetti esclusi dalle nuove riduzioni non era in tutto collimante rispetto a quanto previsto dai due provvedimenti precedenti.

La disposizione prevedeva, poi, che continuasse a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[27].

Tale disposizione prevede che, per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192[28], le Agenzie fiscali possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle

---

[26] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla "privatizzazione" e "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto):

a) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato) (art. 3, comma 1);
b) il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (art. 3, comma 1-*bis*);
c) il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 3, comma 1-ter);
d) i professori e i ricercatori universitari (art. 3, comma 2).

[27] "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[28] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012*.

dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la legge suddetta.

La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento *si aggiunge* a quella dettata dal decreto-legge n. 138 del 2011 (cosi sancisce il **comma 2**).

La concreta determinazione della riduzione di personale è rimessa a decreto del Presidente del Consiglio (d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro il 31 ottobre 2012.

E' dunque 'centralizzata' presso la Presidenza del Consiglio siffatta determinazione, che il decreto-legge n. 138 del 2011 invece attribuiva alle singole amministrazioni competenti.

Si noti che la *norma dispone circa una riduzione delle dotazione organica. Questa sovente non collima con il numero dei dipendenti effettivi, il quale è il più delle volte inferiore, talché la riduzione effettiva può ben risultare inferiore alla percentuale indicata dalla norma.*

*Per i **commi 3 e 4**, relativi al personale delle Forze Armate, del compenso scuola e dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), v. le relative schede più oltre.*

Il **comma 5** prevede un meccanismo di 'compensazione': la riduzione di personale può essere inferiore a quella sopra indicata, purché essa sia superiore in altra amministrazione (in misura corrispondente alla differenza).

La mancata determinazione, in sede attuativa, della riduzione è seguita dalla 'sanzione' del divieto (del 31 ottobre 2012) di procedere a qualsivoglia assunzione di personale - rispetto ad una dotazione che è sino a quel termine 'fotografata' sui posti effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Così prevede il **comma 6**, che peraltro fa salvi: le procedure concorsuali e di mobilità già in essere; il conferimento di incarichi (nuovi incarichi, pare di intendere) ai sensi dell'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*espressamente non richiamato pare il comma 6 di quel medesimo articolo*); il rinnovo degli incarichi (è previsto, senza ulteriore specificazione).

L'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001[29] prevede che entro certi limiti (10% della dotazione organica della prima fascia e 5% della seconda fascia), gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali.

L'art. 19, comma 6, prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato. Il numero di incarichi non può comunque eccedere una certa soglia, per ciascuna amministrazione, pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e l'8%

[29] *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

di quella di seconda fascia. Inoltre, tali incarichi devono essere conferiti a personale di particolare e comprovata esperienza professionale.

Tra le caratteristiche indicate si ricordano:

- lo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati per almeno cinque anni;
- il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da una formazione universitaria oppure da concrete esperienze di lavoro anche presso amministrazioni statali, comprese le stesse che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
- la provenienza da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La riduzione delle dotazioni organiche reca con sé una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate.

Queste vi provvedono - entro sei mesi dall'adozione del provvedimento (del Presidente del Consiglio) di determinazione della nuova dotazione organica - con regolamenti di organizzazione, secondo criteri dettati dal **comma 10**.

Tra questi, figura la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interegionale; l'esercizio unitario tra amministrazioni di funzioni logistiche e strumentali; la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi *ex* articolo 19, comma 10 el decreto legilsativo n. 165 del 2001 (il quale prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali).

Sino alla conclusione dei processi di riorganizzazione sono sospesi - prevede il **comma 15** - i concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale. La sospensione non può comunque oltrepassare il 31 dicembre 2015.

La riduzione della dotazione organica - o altre "ragioni funzionali o finanziarie", prevede il **comma 14 -** possono ben determinare nell'amministrazione interessata una condizione di *soprannumerarietà* del personale.

Ne trattano i commi **11-13**, che prevedono un 'riassorbimento' delle situazioni di soprannumero mediante pensionamento o mobilità o *part-time.*

In particolare, il **comma 11, lettera *a)*** prevede che ai dipendenti in soprannumero si applichi la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[30], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento.

[30] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*.

L'applicazione della disciplina previgente è prevista qualora tali dipendenti conseguano (in base a quella medesima disciplina) la *decorrenza* del medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2014. L'ente pensionistico di appartenenza può certificare, su domanda del dipendente, tale diritto.

Per i soggetti in esame, la pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando che il rapporto di lavoro non cessa prima della decorrenza del trattamento pensionistico (decorrenza determinata, come detto, in base alla previgente disciplina).

Riguardo ai termini dilatori per la corresponsione ai soggetti in esame dei trattamenti di fine servizio, resta ferma la disciplina generale[31] qualora il dipendente abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico (in base, come detto, alla previgente disciplina) entro il 31 dicembre 2011.

Per gli altri soggetti, il termine dilatorio per la corresponsione del trattamento di fine servizio si computa considerando come data fittizia di cessazione del rapporto di lavoro, il giorno precedente la prima data di decorrenza del trattamento pensionistico che sarebbe stata possibile, in base all'ipotetica applicazione della nuova disciplina pensionistica di cui al citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 e successive modificazioni.

I pensionamenti così previsti hanno priorità, ai fini del riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

A tal fine - prevedono, del comma 11, le **lettere *b)*** e ***c)*** - le amministrazioni predispongono (entro il 31 dicembre 2012) una previsione delle cessazioni di personale, onde verificare i tempi di riassorbimento delle eccedenze, individuando i soprannumeri non riassorbibili entro due anni (rispetto al 1° gennaio 2013).

Quale concomitante modalità di assorbimento, è previsto il ricorso a forme di mobilità, con collocazione presso amministrazioni che presentino vacanze di organico. Ne trattano le **lettere *d)*** ed ***e)***, disciplinando, la prima, i profili del

---

[31] In base all'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, i trattamenti di fine servizio sono corrisposti ai dipendenti pubblici solo dopo il decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; tale termine è ridotto a sei mesi "nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione". Non esiste un termine dilatorio per i casi di inabilità e di decesso, nonché per i trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile.

Il citato art. 3 del D.L. n. 79 definisce altresì i termini temporali entro cui è consentito l'effettivo pagamento senza la corresponsione di interessi.

Alcune norme transitorie sono poste dall'art. 1, comma 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Si ricorda che, in alcuni casi, disciplinati dall'art. 12, commi da 7 a 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici sono corrisposti in due o tre importi annuali (anziché in unica soluzione); in tali fattispecie, i termini dilatori summenzionati concernono, naturalmente, il primo importo annuale (il secondo e terzo importo annuale sono attribuiti a distanza, rispettivamente, di dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo).

trattamento economico (con conservazione per il dipendente ricollocato esclusivamente delle voci fisse e continuative)**.**

E' disposto che i processi di ricollocazione comunque si concludano con determinazioni assunte mediante decreto del Presidente del Consiglio.

Oltre al pensionamento e alla mobilità, si prevede che il *part-time* possa valere al riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà. Questo per il personale non dirigenziale, non riassorbibile entro due anni, in relazione alla maggiore anzianità contributiva.

Qualora né pensionamento né mobilità né *part-time* valgano al riassorbimento, l'amministrazione dichiara l'esubero - comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Così dispone il **comma 12**, che altresì estende il periodo di esubero (che è sino a due anni, secondo l'articolo 33, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001) sino al doppio, qualora il personale collocato in disponibilità maturi in tale lasso di tempo i requisiti per il pensionamento.

Ai fini della mobilità, il **comma 13** disciplina un meccanismo di *vacancies*, a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Secondo le stime rese dalla relazione tecnica, *in condizione di soprannumero verrebbero a trovarsi circa 11.000 dipendenti delle amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici (di questi, 5.600 dipendenti nei ministeri) nonché 13.000 dipendenti delle amministrazioni territoriali (escluse le Regioni).*

Secondo stima ancora della relazione tecnica degli 11.000 dipendenti statali, 6.000 sarebbero i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011; degli altri 13.000 tali soggetti sarebbero circa 2.000.

Ad essi si applicano le disposizioni sopra ricordate, nonché le altre compatibili recate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come riscritto dall'articolo 16 della legge n. 183 del 2011), tra le quali la previsione che dalla data di collocamento in disponibilità il lavoratore abbia diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

I **commi 17-19** novellano disposizioni del citato decreto legislativo n. 165, onde estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione dell'amministrazione nonché della gestione degli esuberi e della mobilità, prevedendo che in ogni caso, nelle more della nuova disciplina contrattuale, sia comunque resa debita informativa alle organizzazioni sindacali.

Infine il **comma 20** reca disposizioni relative alla Presidenza de Consiglio. Per essa, come ricordato, il taglio della dotazione organica è recato da provvedimento altro rispetto al presente decreto-legge (ossia il decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2012).

In attuazione di esso, è previsto - aggiunge il comma in esame - che gli incarichi dirigenziali a soggetti interni all'amministrazione cessino al 1° ottobre 2012 (se *ex* comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001); cessino alla scadenza dell'attuale mandato governativo (o se antecedente, alla data prevista nel

decreto di conferimento dell'incarico), se *ex* comma 6 di quell'articolo 19 (v. *supra*, per il contenuto di tali richiami normativi).

Articolo 2, comma 3
(Riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da *a)* a *d)* del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 3 dell'articolo 2** prevede che tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici. Il secondo periodo del presente comma stabilisce che: al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo (v. *infra*); che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, venga collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del Codice dell'Ordinamento militare.

Il totale degli organici delle Forze armate - corrispondente all'attuale modello di difesa a 190.000 unità- è stabilito al comma 2 dell'art. 799 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); il medesimo articolo al comma 1 definisce anche la ripartizione dei volumi organici di ciascuna forza armata in ufficiali, sottoufficiali e volontari. Più precisamente:

Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 112.000 unità;
b) Marina militare: 34.000 unità;
c) Aeronautica militare: 44.000 unità.

La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 12.050 dell'Esercito italiano;

2) 4.500 della Marina militare;
3) 5.700 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
c) volontari:
1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.

Si ricorda che il ddl A.S. 3271, d'iniziativa governativa, recante *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale* ed attualmente in corso di esame in sede referente presso la Commissione Difesa del Senato, prevede (all'art. 3, comma 1, lett. a), la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare a 150.000 unità, da conseguire gradualmente entro l'anno 2024 - salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2- nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità. Per quanto riguarda il personale militare dirigente, le riduzioni opereranno in misura non inferiore al trenta per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al venti per cento per il restante personale militare dirigente, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente (lett. b).

A tal fine le misure transitorie (lettera i), intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono:

- l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale;
- il transito presso altre pubbliche amministrazioni;
- forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali.

Con l'intervento di cui al secondo periodo del comma in commento, il personale militare in eccedenza, ove non riassorbibile in base alle disposizioni di cui al comma 11 del presente articolo, viene collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del Codice dell'Ordinamento militare.

L'articolo 906 del Codice stabilisce che,se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente Codice, il collocamento in aspettativa per

riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente Codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Il secondo comma del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

L'articolo 909, al comma 1, stabilisce l'ordine secondo cui avviene il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri:

a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'articolo 909, al comma 2 stabilisce che sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Segretario generale del Ministero della difesa;

d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

Il comma 3 precisa che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

Non si applicano, secondo la norma in commento, i commi 4 e 5 dell'art. 909 che dispongono rispettivamente che gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possano chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda e che gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo.

Articolo 2, comma 4
(Comparto scuola e AFAM)

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

In merito alle riduzioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo in commento, il **comma 4** precisa che al comparto della scuola e a quello dell'alta formazione artistica e musicale[32] si applicano le discipline specifiche di settore.

Si ricorda che con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008[33] è stato avviato un programma di riorganizzazione della scuola che riguarda organici, ordinamenti e rete scolastica. Ulteriori interventi in materia di personale insegnante e ATA sono recati da vari decreti-legge del 2011(art. 9, co. 17-21, del D.L. n. 70 del 2011[34] e art. 19, co. 4-15, del D.L. n. 98 del 2011[35]) e dalla legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011, art. 4, co. 68-70, 81, 83). Da ultimo, l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012[36] ha previsto l'adozione di linee guida finalizzate, fra l'altro, a definire organici dell'autonomia e organici di rete. In particolare, è stato previsto che la consistenza massima degli organici venga definita ogni 3 anni con decreto, sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare, nei limiti dei risparmi di spesa.

---

[32] Le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le seguenti:

- Accademie di belle arti
- Accademie di belle arti legalmente riconosciute
- Accademia nazionale di arte drammatica
- Accademia nazionale di danza
- conservatori di musica
- istituti musicali pareggiati
- istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
- istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 del DPR 8.7.2005, n.212).

[33] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[34] D.L. 13 maggio 2011, n. 70, *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[35] D.L. 6 luglio 2011, n. 98, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[36] D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Per quanto riguarda il comparto AFAM, l'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508[37], stabilisce che "il rapporto di lavoro del personale delle predette istituzioni è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'àmbito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

[37] *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.*

Articolo 3, commi 1-10

(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, lett. *b)* le parole «relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono sostituite dalle seguenti «nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;»

b) all'articolo 10, la lett. *d)* è abrogata
c) all'articolo 11, la lett. *a)* è abrogata

All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse

b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.»

3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2013 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole

difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. *a)* e *b)*, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre ammnistrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:

«222 *bis*. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dal!e Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle

effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

222-*ter*. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222*bis*. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».

10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222

dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'**articolo 3** detta disposizioni circa l'*utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi*.

Si tratta di materia sinora disciplinata, in significativa misura, dalla legge n. 191 del 2009 ossia legge finanziaria 2010 (suo articolo 2, comma 222).

Il **comma 1** dispone il *'blocco' degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili (quale ne sia la proprietà, pubblica o privata) dei quali sia locataria una pubblica amministrazione.*

Il 'blocco' è statuito, in modo imperativo, per il triennio 2012-2014.

Le pubbliche amministrazioni locatarie interessate sono: i soggetti dell'elenco reso dall'Istat circa le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; le Autorità amministrative indipendenti; la Consob.

Figurano nel citato elenco ISTAT:

- le amministrazioni centrali (e loro unità locali, come le istituzioni scolastiche e per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; le Soprintendenze speciali e altri Istituti dotati di autonomia speciale) e gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- le agenzie fiscali;
- gli enti di regolazione dell'attività economica (Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A.; Agenzia per le erogazioni in agricoltura; Cassa conguaglio per il settore elettrico; Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti; DigitPA; Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito);
- gli enti produttori di servizi economici (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali; Agenzia nazionale del turismo; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; Amministrazione degli archivi notarili; Anas S.p.a; Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente nazionale risi; Fondo innovazione tecnologica; Formez PA; Equitalia, incluse le controllate consolidate secondo il metodo integrale; Istituto nazionale per il commercio estero; Italia Lavoro S.p.a; Patrimonio dello Stato S.p.a);

- le autorità amministrative indipendenti;
- enti a struttura associativa (Associazione nazionale autorita' e enti di ambito; Associazione nazionale comuni italiani; Associazione nazionale consorzi universitari; Conferenza dei rettori delle università italiane; Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano; Fondazione della conferenza dei rettori delle Universita' italiane; Unione delle province d'Italia; Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura; Unione nazionale comuni comunità enti montani);
- enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca; Accademia internazionale di scienze ambientali; Accademia nazionale dei Lincei; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario; Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006; ARCUS S.p.a; Associazione italiana della Croce Rossa; Comitato italiano paralimpico; CONI; Coni Servizi S.p.a.; le Federazioni sportive; Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura; Fondazione centro internazionale radio medico; Fondazione centro sperimentale di cinematografia; Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Fondazione Istituto nazionale del dramma antico; Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale; Fondazione La Biennale di Venezia; Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma; Fondazione La Triennale di Milano; Fondo edifici di culto; Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente; Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà; Lega italiana per la lotta contro i tumori; Museo storico della liberazione; Scuola Archeologica italiana in Atene; Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale incremento razze equine; Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia);
- gli enti e istituzioni di ricerca;
- le amministrazioni locali (e loro agenzie, enti e consorzi; incluse autorità portuali e aziende ospedaliere e sanitarie locali; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; fondazioni lirico-sinfoniche; parchi nazionali; teatri stabili ad iniziativa pubblica; alcuni istituti di istruzione universitaria pubblici);
- gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

I risparmi di spesa conseguenti al 'blocco' degli adeguamenti Istat sono stimati in 5 milioni di euro per lo Stato, e in altrettanti per gli enti territoriali, riguardo all'anno in corso; in 16 milioni per lo Stato, 17 milioni per gli enti territoriali, riguardo al 2013.

Il **comma 2** dispone un *regime di gratuità per l'utilizzo per fini istituzionali da parte delle amministrazioni statali di immobili di proprietà degli enti territoriali, e reciprocamente, da parte delle amministrazioni territoriali di immobili di proprietà statale*.

Sono a tal fine dettate novelle a disposizioni vigenti, onde rendere cogenti siffatte previsioni (e renderle generali, laddove per gli enti territoriali la concessione a titolo gratuito di immobili statali era vincolata alla destinazione ad uso scolastico o universitario). *Si segnala che la stesura del comma non rispetta le regole di redazione dei testi normativi, poichè andrebbe articolato in due*

distinti commi, modificandolo come segue: "2-bis. *All'articolo 1, comma 439...."*).

Secondo stime delle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione, la spesa statale per canoni su immobili di proprietà degli enti territoriali ammonta a 132 milioni annui. Per converso, la spesa degli enti territoriali per canoni su immobili di proprietà statale è di 12 milioni euro annui.

La 'compensazione' tra queste due voci importerebbe così *un risparmio di spesa, per lo Stato, stimabile in 120 milioni di euro annui (al lordo peraltro degli oneri di manutenzione, quantificabili in 54 milioni di euro annui).*

Per l'anno corrente 2012, il risparmio di spesa potrebbe risultare pari a 93 milioni di euro.

Il **comma 3** dà agli enti territoriali facoltà (da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012) di *recedere* dai contratti (*pare da intendersi 'di locazione'*) in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali. *A prima lettura non appare di immediata evidenza se i contratti cui si applica il comma siano tanto quelli in cui l'ente territoriale figura come locatore, quanto quelli in cui figura come locatario*.

Il **comma 4** dispone una *rideterminazione del canone di locazione per immobili dei quali sia locataria (per uso istituzionale) una delle amministrazioni pubbliche* già sopra rammentate.

Tale rideterminazione consiste nella *riduzione del 15 per cento del canone, a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

E' fatto salvo per il contraente locatore il diritto di recesso.

Oltre alla riduzione dei canoni per i contratti in essere, il comma in esame *norma altresì il rinnovo futuro dei contratti di locazione*.

Anche per essi, dev'esservi la riduzione del 15 per cento (rispetto al canone ritenuto congruo dall'Agenzia del demanio), ai sensi del **comma 6**.

Quel rinnovo è previsto - dal **comma 5** - sia comunque condizionato alla disponibilità di risorse finanziarie per il pagamento del canone e dei costi d'uso, per l'intero lasso di durata del contratto. Devono inoltre permanere le esigenze di ricorrere alla locazione, una volta condotti a termine piani di razionalizzazione degli spazi.

In assenza di tali condizioni, il contratto di locazione è risolto di diritto. La risoluzione interviene alla scadenza del contratto.

Se invece tali condizioni sussistano, e tuttavia il proprietario abbia già esercitato il diritto di recesso (v. sopra; erronea è la dicitura: "*di cui al presente comma"*), il rinnovo ("la prosecuzione dell'utilizzo", invero recita la disposizione) dev'essere autorizzato dal ministero competente (d'intesa con il ministero dell'economia e finanza), per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici vigilati; ovvero comunicato (previa autorizzazione dell'organo di vertice dell'amministrazione) all'Agenzia del demanio, per le amministrazioni territoriali.

Ove l'Agenzia non ravvisi la convenienza tecnica ed economica, essa trasmette gli atti alla Procura regionale competente della Corte dei conti.

Il **comma 7** qualifica come disposizioni di principio ai fini di coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni riferite al rinnovo delle locazioni (*parrebbe di intendere, giacché erronea è la dicitura: "di cui al presente comma"*). Questo, in ordine all'applicazione da parte degli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale.

Sono esclusi dalle disposizioni relative ai canoni di locazione, i fondi comuni di investimento immobiliare (per gli immobili ancora di loro proprietà)[38] (**comma 8**).

Dall'insieme di disposizioni sopra sunteggiate, relative ai canoni di locazione, si prevede da parte della relazione tecnica un risparmio di spesa stimabile, dal 2013, per le sole amministrazioni statali in 90 milioni di euro annui.

In raccordo con tale previsioni, è da leggere il **comma 10**, il quale dispone la riduzione del canone di locazione, in caso di immobili di proprietà di enti pubblici (fuorché gli enti territoriali) ricompresi nel conto economico consolidato (v. sopra).

La riduzione disposta è del 30 per cento rispetto al valore locativo ritenuto congruo dalla Commissione (operante entro l'Agenzia del demanio) per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa.

Tale Commissione (prevista dalla legge n. 266 del 2005) opera entro l'Agenzia del demanio, con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le amministrazioni dello Stato.

Concomitante disposizione, entro il medesimo comma, prevede per quegli enti una obbligatoria comunicazione, circa gli immobili di proprietà *(e circa la loro redditività, dovrebbe ritenersi, ancorché non figuri nel dettato della disposizione)*, all'Agenzia del demanio, affinché questa ne valuti l'idoneità funzionale ad una locazione ad amministrazione statale.

Intento di tale previsione pare esser quello di 'incoraggiare' siffatta locazione, innanzi a situazioni che evidenzino scarsa redditività nell'utilizzo degli immobili.

Quale 'deterrente', ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione, è prevista la segnalazione dell'eventuale inottemperanza alla competente procura regionale della Corte dei conti, da parte della medesima Agenzia del demanio.

Ancora nell'intendimento di razionalizzazione degli spazi, il **comma 9** opera una *determinazione degli standard di superficie* pro capite, *negli immobili adibiti ad ufficio* utilizzati dalle amministrazioni dello Stato.

Tale parametro è dato da un valore ricompreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.

[38] I fondi comuni di investimento sono stati oggetto della previsione dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare* (convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410).

In caso di immobili di nuova costruzione o integralmente ristrutturati, il parametro è determinato dall'Agenzia del demanio.

A questa debbono comunque essere comunicati i piani di razionalizzazione degli spazi, predisposti dalle singole amministrazioni (entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge) anche alla luce della riduzione degli assetti organizzativi.

Non parrebbe esser prevista una 'penalità' per le amministrazioni inadempienti, nel dettato della disposizione (diversamente, la relazione illustrativa fa cenno ad un taglio lineare del 15 per cento delle risorse destinate alla spesa corrente: ma è previsione evidentemente espunta nel corso dell'elaborazione del decreto-legge).

Parte (pari al 15 per cento) dei risparmi di spesa che conseguano, si prevede siano destinati dalla singola amministrazione alla qualità dell'ambiente di lavoro e dell'organizzazione.

Condizione perché questo accada, è che la singola amministrazione statale abbia altresì proceduto allo *scarto degli atti d'archivio*. Così prevede ancora il comma 9, dettando un termine annuale (31 dicembre) perché le amministrazioni vi provvedano, indi comunicando all'Agenzia del demanio gli spazi resisi disponibili.

La disposizioni mira a dare impulso ad un processo di riunificazione degli archivi di deposito delle amministrazioni, entro appositi poli logistici.

Articolo 3, comma 11

(Semplificazione delle procedure di alienazione di immobili della Difesa)

11. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».

Il **comma 11 dell'art. 3,** inserendo un comma aggiuntivo (4-*bis*) all'art. 306 del Codice dell'ordinamento militare, reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, prevedendo che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e che siano sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

L'art. 306 del richiamato Codice disciplina le dismissioni degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi. Al comma 2 prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

Il comma 3 stabilisce che, al fine della realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio. I proventi derivanti dalle alienazioni

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 4 precisa che, per accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

La norma in commento, mirante a semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 306, affida ad un decreto del Ministro della Difesa - sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti- la definizione dei contenuti essenziali nonché delle eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa o notarile tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti; prevede poi che tali contratti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e vengano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.

Nella relazione illustrativa si afferma che tali disposizioni risultano indispensabili al fine di conseguire e anzi rafforzare gli obiettivi di entrata al bilancio dello Stato previsti dal comma 3, nel rispetto delle funzioni di controllo della Corte dei conti. Viene inoltre chiarito come l'esigenza dell'intervento discenda dagli aspetti di criticità e di discrasia, emersi sul piano applicativo nel corso delle procedure di vendita degli alloggi, legate alla sottoposizione dei numerosi relativi decreti di approvazione dei contratti di alienazione all'ordinario controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti -ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994, n. 20[39]*- in quanto provvedimenti di disposizione del patrimonio immobiliare. "Tale fase di controllo preventivo comporta, infatti, che il contratto di compravendita, cui si riferisce il decreto di approvazione, sia sottoposto alla condizione di efficacia costituita dal vaglio di legittimità della Corte dei conti e si renda, quindi, necessaria la stipula di un secondo atto, nuovamente in forma pubblica con intervento del notaio, per la formalizzazione contrattuale alla quale ricollegare l'effettivo passaggio di proprietà. Questo determina, oltre a un aggravio dei tempi procedimentali per il completamento del passaggio di proprietà, reso ancora più penalizzante dall'alto numero dei contratti da stipulare, anche un significativo costo aggiuntivo per l'acquirente per l'opera professionale aggiuntiva resa dal notaio e soprattutto l'impossibilità per l'interessato di accedere a un mutuo bancario all'atto della prima stipula, giacché in mancanza dell'effettivo passaggio di proprietà non risulta possibile l'iscrizione di ipoteche a carico dell'acquirente".*

[39] Recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*.

Articolo 3, comma 12

(Modifica alle disposizioni in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un 'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.»

b) al comma 7, prima delle parole: «restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5».c) al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole: «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

L'**articolo 3** al **comma 12** consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali; è infine disposta la costituzione di un apposito ufficio, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi.

Più in dettaglio, il **comma 12** in esame novella l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011[40], con cui si è disposto in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che l'articolo 12 citato - in estrema sintesi - ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sono state destinate a confluire in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda altresì che all'Agenzia del demanio è stata riconosciuta dal D.Lgs. n. 173 del 2003 la natura di ente pubblico economico, regolato dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. All'ente è stato inoltre attribuito un patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Nel 2004, in occasione della costituzione, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, del Fondo immobili pubblici (F.I.P.), composto esclusivamente da immobili in uso da parte di amministrazioni pubbliche, l'Agenzia è stata chiamata ad effettuare un'attività di supporto per l'individuazione e la ricognizione degli immobili da apportare al fondo. La legge n. 311 del 2004 (*legge finanziaria per il 2005*) ha previsto inoltre, all'articolo 1, commi 433-438, norme per il riordino e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, individuando gli immobili da alienare secondo un piano di attività che l'Agenzia del demanio è stata autorizzata a svolgere e che la medesima Agenzia sta tuttora proseguendo.

Successivamente, l'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, ha previsto specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato. L'Agenzia del demanio gestisce le procedure riguardanti le locazioni passive con la funzione di "conduttore unico". Lo scopo della norma è di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a

[40] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

prezzi di mercato. In particolare, le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

La **lettera a)** del comma 12 modifica in particolare il comma 5 dell'articolo 12 citato, secondo il quale per realizzare gli interventi di manutenzione degli immobili pubblici l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero accordi quadro con società specializzate o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti.

Per effetto delle modifiche introdotte dal testo in esame, si consente anzitutto all'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, di stipulare accordi quadro con operatori specializzati individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico. In tal caso la manutenzione è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (senza nuovi o maggiori oneri) ovvero dall'Agenzia del demanio; è altresì previsto, per gli interventi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il controllo sugli atti da parte degli uffici delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mentre per gli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio il controllo è effettuato con le modalità previste dalla propria organizzazione.

La norma precisa altresì che il ricorso agli operatori con cui sono stipulati gli accordi quadro riguarda anche gli interventi disciplinati da specifiche previsioni concernenti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali (Amministrazioni che, come evidenziato dalla Relazione, non rientrano nella procedura accentrata delineata dall'articolo 12), in relazione agli interventi sui loro immobili.

Si impone quindi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare all'interno dei propri provveditorati un apposito ufficio, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio.

La **lettera b)** del comma 12 reca una modifica di coordinamento il comma 7 dell'articolo 12, mentre la **lettera c)** modifica infine la lettera d) del comma 2 dello stesso articolo 12 al fine di inserire anche gli interventi di adeguamento alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008[41]) tra quelli che devono essere curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi.

[41] *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Articolo 3, comma 13
(Utilizzo degli utili di esercizio dell'Agenzia del demanio)

13. L'Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'**articolo 3** al **comma 13** consente all'Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle Amministrazioni statali.

Più in dettaglio, il **comma 13** prevede che l'Agenzia del demanio possa destinare quota parte dei propri utili di esercizio per acquistare immobili da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo.

Si evidenzia al riguardo che il comma 3 dell'articolo 12 in esame è composto da un unico periodo; qualora il riferimento contenuto nella norma fosse da intendersi al primo periodo del comma 4, le condizioni ivi previste riguarderebbero la riduzione dei canoni di locazione del 15 per cento rispetto a quanto attualmente corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Viene altresì stabilito che i suddetti acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009[42], nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011[43].

Si ricorda al riguardo che il comma 222 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 ha previsto, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunichino annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse

[42] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*
[43] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica:

a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001;
b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;
c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio.

È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione.

Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, esso invece ha subordinato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili - effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero - alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 3, comma 14

(Modifica alle disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione)

14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»

b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «- Agenzia del demanio»

c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»

d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:

a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;

b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.».

L'**articolo 3** al **comma 14** reca modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001 dirette, in sintesi, ad eliminare anzitutto il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato; viene attribuita all'Agenzia del demanio l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; viene riconosciuta ai Comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, una

quota del 10 per cento del relativo canone, subordinando ad un'espressa previsione del bando di gara l'attuale meccanismo premiale; si prevede infine la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.

Più in dettaglio, il **comma 14**, al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001[44], apporta una serie di modifiche allo stesso articolo.

Si ricorda in sintesi che il richiamato articolo 3-*bis* dispone che i beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni (secondo il testo previgente), ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio[45].

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, l'articolo 3-*bis* avrebbe evidenziato talune criticità nell'attuazione delle concessioni cosiddette di valorizzazione, impedendone di fatto sino ad oggi una più ampia diffusione; tali criticità avrebbero limitato la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione della inalienabilità riveniente dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulterebbe l'unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

La **lettera a)** del comma 14 modifica il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 351 del 2001 - in cui si prevede che i beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possano essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione - al fine di eliminare il previsto limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione.

Secondo la Relazione, la modifica apportata deriverebbe dalla circostanza che gli oneri di investimento a carico dei concessionari per la progettazione, il recupero, la

[44] *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.*

[45] Successivamente l'articolo 58, comma 6, decreto-legge 112 del 2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*) ha previsto che la procedura contenuta al comma 2 dell'articolo 3-*bis* (conferenza di servizi o accordo di programma), si applichi esclusivamente ai soggetti diversi dai comuni e che l'iniziativa di tali attività sia rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. Quest'ultimo ente predispone altresì i bandi previsti dal comma 5 del citato articolo 3-*bis*, con i quali vengono stabiliti i criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni.

trasformazione, il restauro e la ristrutturazione di immobili pubblici sottoposti a vincoli storico-artistici ed archeologici possono essere, in casi non residuali, talmente rilevanti da non consentirne l'ammortamento anche nell'arco temporale di cinquanta anni; da qui l'opportunità di introdurre maggiore flessibilità nella determinazione della durata complessiva della concessione, la cui valutazione è in ogni caso rimessa all'Agenzia dei demanio.

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'articolo 3-*bis* al fine di specificare che compete all'Agenzia del demanio la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili.

La **lettera c)** sostituisce invece il comma 3 dell'articolo 3-*bis* al fine di specificare che ai Comuni interessati dai predetti procedimenti viene riconosciuta, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10 per cento del relativo canone. Inoltre, viene subordinata ad una espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale attualmente previsto in favore degli stessi comuni (consistente in una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene).

Come evidenziato dalla Relazione, il riconoscimento ai Comuni di una quota premiale pari al 10 per cento del canone di concessione punterebbe tra l'altro a replicare il meccanismo virtuoso già ampiamente collaudato con l'articolo 3, comma 15, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, che prevede il riconoscimento agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione di una quota premiale - non inferiore al 5 per cento e non superiore ai 15 per cento - del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati: tale meccanismo avrebbe consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli enti territoriali nei tempi concordati.

La norma in esame servirebbe pertanto a favorire l'ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione, con conseguente incremento delle entrate erariali da riscossione di nuovi canoni.

La **lettera d)** infine modifica il comma 5 dell'articolo 3-*bis*, introducendo la possibilità di prevedere - nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione - per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini derivanti dall'introduzione di nuove destinazioni d'uso del bene.

Viene altresì specificato che a tali concessioni non si applica il divieto di sub-concessione previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 296 del 2005[46].

[46] *Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.*

Si ricorda che l'articolo 5 citato, concernente la decadenza e la revoca della concessione, prevede al comma 3 che la sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.

La Relazione evidenzia come nelle concessioni di valorizzazioni, in assenza di una esplicita previsione della possibilità di sub concedere integralmente o parzialmente le attività economiche o di servizio previste, il ricorso allo strumento rischierebbe di rimanere limitato alla valorizzazione solo di taluni immobili e solo con alcune destinazioni d'uso (turistico-ricettive ed alberghiere), escludendo altre possibilità di destinazione e utilizzazione dei beni pubblici (residenziale, commerciale, logistico, socio-sanitario).

Articolo 3, comma 15
(Estensione del trattamento fiscale previsto per le SIIQ)

15. Al comma 1 dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

L'**articolo 3** al **comma 15** prevede l'applicazione alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011, del trattamento fiscale previsto per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Più in dettaglio, il **comma 15** novella il comma 1 dell'articolo 33-*bis*[47] del decreto-legge n. 98 del 2011[48], con il quale si è attribuito all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati.

Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l'Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

L'articolo 33-*bis*, inoltre, ha modificato i primi due commi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112 del 2008, relativo al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" con il quale le Regioni, gli enti locali e gli enti a totale partecipazione degli stessi, individuano gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione. L'approvazione del Piano da parte del consiglio comunale non costituisce più automaticamente una variante allo strumento urbanistico generale: l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio è disciplinata dalle Regioni.

Per effetto della modifica apportata, alle suddette società (promosse - si ricorda - con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati) si applicano, ai soli fini

[47] Articolo inserito dall'*articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*).

[48] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

fiscali, le disposizioni dettate per le SIIQ dall'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge n. 296 del 2006[49].

Si ricorda in estrema sintesi che l'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge finanziaria 2007 ha previsto un regime fiscale agevolato società per azioni residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l'80% dell'attivo patrimoniale).

Il regime speciale prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti ai partecipanti. La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d'imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene.

L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

Le norme - introdotte per le SIIQ - richiamate dal testo in esame di cui si prevede l'applicazione anche alle società di cui al citato articolo 33-*bis* concernono:

- l'esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare dall'imposta sul reddito delle società (articolo 1, comma 131, legge finanziaria 2007);
- l'obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci (articolo 1, comma 134);
- la possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale (articolo 1, comma 137);
- l'esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati (articolo 1, comma 138);
- l'assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa (articolo 1, comma 139).

Come evidenziato dalla Relazione, la norma sarebbe diretta ad equilibrare il trattamento fiscale previsto per i fondi immobiliari e per le società, in modo da permettere una scelta basata sulla maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all'iniziativa e non sulla convenienza fiscale.

[49] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

Articolo 3, comma 16

(Imposta di registro sulle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato)

16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.

L'**articolo 3** al **comma 16** prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativamente alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Più in dettaglio, il **comma 16** dispone l'applicazione alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato delle disposizioni recate per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale dall’articolo 17, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986[50].

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 17 citato prevede che per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta di registro può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1 (ossia entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione).

Come evidenziato dalla Relazione, attualmente l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato è liquidata in un'unica soluzione al momento della registrazione dell'atto, per un ammontare corrispondente alla totalità delle annualità di durata del rapporto concessorio: circostanza che determinerebbe un notevole esborso a carico del concessionario (considerato peraltro che il rapporto concessorio avente ad oggetto beni di proprietà dello Stato sconta normalmente una durata più lunga del contratto di locazione).

[50] *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.*

Resta fermo, peraltro, quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, in materia di soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro.

Il comma 7 citato prevede in particolare che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato.

Articolo 3, comma 17
(Liquidazione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti)

17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-*sexies*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-*ter*. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate».

L'**articolo 3** al **comma 17**, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A. (ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008), trasferisce allo Stato la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Più in dettaglio, il **comma 17** novella il comma 16-*sexies* dell'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008[51], che ha previsto che la società Fintecna proceda alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità già stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge finanziaria 2007, per la liquidazione (da parte della stessa Fintecna) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate.

Al riguardo, si ricorda in sintesi che con i commi da 16-*ter* a 16-*novies* dell'articolo 41 del citato decreto-legge n. 207 del 2008 sono state dettate disposizioni per la liquidazione del patrimonio di enti disciolti.

Il comma 16-*ter* in particolare ha trasferito, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A., o a società da essa totalmente controllata, i rapporti giuridici, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti. I patrimoni trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello di Fintecna S.p.A.

Ai sensi del comma 16-*quater*, non è trasferita a Fintecna S.p.A. la definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.

[51] *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.*

Il comma 16-*quinquies* demanda le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento dei cespiti a Fintecna ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 16-*sexies* prevede - come detto - che la società Fintecna proceda alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità già stabilite per la liquidazione (da parte della stessa Fintecna) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate. Inoltre, è previsto che Fintecna, in tale attività liquidatoria, può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

Il comma 16-*septies* prevede che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, l'eventuale maggiore importo - risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato allo Stato - sia ripartito tra il Ministero dell'economia e finanze, per il 70 per cento, e Fintecna S.p.A. per il restante 30 per cento.

Il comma 16-*octies*, allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, della LAM.FOR. S.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, affida alla società Fintecna o a società da essa interamente controllata le funzioni di liquidatore di tali enti.

Infine, il comma 16-*novies* prevede che tutte le operazioni compiute in attuazione della predetta disciplina (commi da 16-*ter* a 16-*octies*) sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Con la novella apportata dalla norma in esame si prevede anzitutto che, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito a Fintecna S.p.A., venga trasferita allo Stato la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, che dovranno essere individuati e valutati dall'Agenzia del Demanio, previa intesa con Fintecna (o con società da essa totalmente controllata).

Si rimanda infine ad un atto separato, da stipularsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Provvedimento in esame, per la regolazione dei rapporti tra le parti interessate.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa, l'operazione consisterebbe in una permuta effettuata ad equivalenza di valori, ma con un risparmio netto per l'Erario discendente dall'eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

Articolo 3, comma 18

(Competenze dell'Agenzia del demanio in materia di beni immobili confiscati)

18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.

L'**articolo 3** al **comma 18** reca una norma di interpretazione autentica diretta a precisare che l'attribuzione all'Agenzia del demanio delle competenze in materia di gestione dei beni confiscati deve intendersi riferita alla gestione dei beni immobili.

Più in dettaglio, il **comma 18** prevede che le disposizioni recate dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999[52] (secondo cui all'agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati), sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili.

Resta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.

Secondo la Relazione illustrativa, la disposizione non impatterebbe sulle competenze funzionali di altri soggetti pubblici, in quanto, riguardo ai beni mobili, leggi speciali già attribuirebbero le competenze ad altre Amministrazioni (quali Guardia di finanza, Capitanerie di Porto) mentre, per quanto riguarda i beni confiscati ai sensi del codice della strada, proseguirebbe l'attività dell'Agenzia del demanio ai sensi del codice stesso.

La questione si porrebbe pertanto prevalentemente con riferimento alla gestione delle società ed aziende confiscate diverse da quelle confiscate alla criminalità organizzata: al riguardo - prosegue la Relazione - mentre l'Agenzia del demanio non sarebbe dotata di specifiche ed idonee professionalità (trattandosi di materia spuria rispetto alle sue attività istituzionali prioritarie), sussisterebbero strutture statali già dotate sia di funzioni che di competenze specifiche per la gestione delle società, a cui riconnettere la materia senza oneri per lo Stato.

[52] *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

Articolo 3, comma 19

(Differimento del termine per il riconoscimento della ruralità degli immobili)

19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

L'**articolo 3** al **comma 19** novella il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 216 del 2011 al fine di posticipare al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Più in dettaglio, il **comma 19** reca una novella al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 216 del 2011[53], differendo dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine ivi previsto per la presentazione delle domande ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Si ricorda che il comma 8 dell'articolo 29 citato ha fatto salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011), entro e non oltre il 30 giugno 2012 (secondo il testo previgente).

Al riguardo, si evidenzia peraltro che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili - ICI (la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell'imposta municipale - IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 13, commi da 1 a 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale).

[53] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 4

(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.

11. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

L'**articolo 4** contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della sola PA, misure circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, l'applicazione più ampia del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della PA, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali.

I primi tre commi mirano a ridurre il numero delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, intendendosi per "amministrazioni pubbliche" quelle definite nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), e cioè tutte amministrazioni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le

province, i comuni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e gli enti del SSN, l'ARAN, le Agenzie fiscali, gli Istituti autonomi case popolari.

Il **comma 1** dispone che entro il 31 dicembre 2013 vengano liquidate le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, qualora il loro fatturato sia rappresentato per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla Pubblica amministrazione (e quindi la loro attività in favore di terzi sia estremamente limitata). In alternativa è previsto che le quote di partecipazione detenute da amministrazioni pubbliche in tali società vengano alienate con procedure ad evidenza pubblica entro giugno 2013. In questo secondo caso è previsto che il servizio venga assegnato per cinque anni alla società privatizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nel caso in cui l'amministrazione interessata non proceda secondo quanto stabilito, essa non potrà più, secondo quanto disposto dal **comma 2**, ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi per la Pubblica amministrazione né vedere rinnovati gli affidamenti in corso, a partire dal 1 gennaio 2014. Da questa data in poi tutti i servizi non prodotti nell'ambito dell'amministrazione dovranno essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ricorrendo al mercato e utilizzando le procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.

La società *in house* ha un'origine comunitaria legata agli appalti. L'espressione *in house contract* è stata per la prima volta utilizzata, in ambito comunitario, nella Comunicazione della Commissione (98) 143, *Libro Bianco sugli appalti pubblici nell'Unione Europea*. In tale documento, successivo al Libro Verde sulla stessa materia presentato nel 1996, la Commissione definisce gli *in house contracts* come "contratti aggiudicati all'interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra un'Amministrazione centrale e le Amministrazioni locali ovvero tra un'Amministrazione ed una società da questa interamente controllata".

La controversa figura degli affidamenti *in house* è stata successivamente sviluppata dalla Corte di Giustizia, la quale ha dato un decisivo contributo alla definizione dell'istituto attraverso alcune pronunce con le quali è stata elaborata la nozione di «*in house providing*» a proposito del fenomeno dell'autoproduzione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione; nozione con la quale si indica una particolare forma di delegazione interorganica in presenza della quale eccezionalmente si ammette la deroga all'applicazione del principio e del metodo competitivo nei casi di affidamento di lavori, forniture o servizi da parte di un soggetto pubblico o di un organismo di diritto pubblico.

Si osserva che il quadro normativo che disciplina a livello nazionale le società a partecipazione pubblica è assai eterogeneo. Al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni, Sezione XIII, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449 c.c.), si sovrappongono una serie di disposizioni di carattere speciale, introdotte attraverso una serie di interventi legislativi susseguitisi nel tempo.

In particolare negli ultimi anni, la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità. Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è assistito ad una sottoposizione delle società pubbliche a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica.

Rispetto alla dilatazione del ricorso a siffatte società da parte degli enti locali (su cui cfr. l'indagine della Corte dei conti *sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province*, relazione conclusiva approvata nell'adunanza del 22 giugno 2010), si sono avuti interventi normativi (cfr. l'articolo 14, comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, indi l'articolo 16, comma 27 del decreto-legge n. 138 del 2011; cfr. altresì, l'articolo 20, comma 2, lettera *l)* del decreto-legge n. 98 del 2011).

Il **comma 3** esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame le società che producono servizi da erogare ai cittadini e quelle che svolgono funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo n. 163 del 2006, articolo 33).

Sono centrali di committenza le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti di lavori o accordi quadro di forniture e servizi per altre amministrazioni aggiudicatrici.

Restano altresì escluse da tale disciplina alcune società che saranno individuate con Dpcm sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale (tutela della riservatezza, sicurezza dei dati, esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sull'erogazione di aiuti comunitari nel settore agricolo).

E' previsto infine che siano escluse dall'applicazione della norma le società Sogei e Consip, che sono oggetto di specifiche disposizioni contenute nel decreto-legge n. 87 del 2012[54] ed in particolare nell'articolo 4 che riguarda il riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali.

Tale provvedimento dispone che nella Consip spa si concentrino le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, mentre le attività da essa finora svolte in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche vengano attribuite alla Sogei.

I **commi 4 e 5** dell'articolo in esame riguardano la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica. Le prime dovranno avere al massimo 3 membri, le seconde dovranno avere consigli di amministrazione composti da 3 o 5 membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

[54] "*Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*".

Il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali era già stato ridotto a cinque o a sette dall'articolo 3, comma 12, lett. *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008): cinque, se lo statuto in vigore alla data del 1° gennaio 2008 prevedeva un numero massimo di componenti superiore a cinque; sette, se lo statuto alla medesima data prevedeva un numero massimo di componenti superiore a sette.

I criteri di composizione dei consigli di amministrazione di tali società sono fissati prevedendo un numero minimo di due membri dipendenti dell'amministrazione (nel caso di società a partecipazione dirette) o dipendenti della società controllante (nel caso di partecipazione indiretta). Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Costoro hanno l'obbligo di riversare i rispettivi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza.

Nel caso di società a totale partecipazione pubblica i cui consigli di amministrazione sono composti da cinque membri, tre di essi dovranno essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. In tali società le cariche di presidente e amministratore delegato sono disgiunte. Anche in questo caso resta l'obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda la formulazione dei commi 4 e 5, si ricorda che le vigenti Regole sulla redazione dei testi normativi fissano la regola, per la redazione dei precetti normativi, dell'uso dell'indicativo presente, evitando i verbi servili (es. "deve", "dovrà", ecc.).

Il **comma 6** dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

La clausola contenuta nel **comma 7** obbliga le pubbliche amministrazioni ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività, mentre il **comma 8** dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*.

L'affidamento *in house*, a decorrere dalla stessa data, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, per l'acquisizione di beni o servizi di valore non superiore a 200.000 euro annui.

I **commi da 9 a 12** dispongono limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche di cui al comma 1 e misure di contenimento della spesa per il personale.

L'adeguamento delle politiche del personale di tali società a criteri di contenimento della spesa era stata già sancita dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010[55]. Fermo restando che fino al 31 dicembre 2015 le assunzioni nelle società controllate da un'amministrazione pubblica sono limitate nella stessa misura prevista per l'amministrazione controllante, non viene modificata la norma del decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 2, secondo la quale "le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità".

Il **comma 10** reca una riduzione anche per quanto riguarda il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo. Infatti dispone che le società in oggetto possano ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009.

Il **comma 11** esclude, fino al 31 dicembre 2014, incrementi relativi al trattamento economico dei dipendenti delle società in oggetto. Tale trattamento economico deve restare invariato rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Il **comma 12** attribuisce agli organi esecutivi e ai dirigenti delle società la responsabilità di far rispettare i vincoli posti dal decreto-legge. In caso contrario essi saranno chiamati a rispondere per tali violazioni, a titolo di danno erariale.

Il **comma 13** chiarisce che tutte le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano alle società quotate.

Infine il **comma 14** vieta, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali. Le clausole arbitrali già stipulate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge perdono efficacia a meno che non siano già stati costituiti i relativi collegi arbitrali.

[55] "*Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività*".

Articolo 5
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difèsa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con

decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. A decorrere dal 1º ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle

stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1º ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»;.

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis.*: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

9-*ter*: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.»

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.

12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4

della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato

14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

L'**articolo 5** reca un vario novero di disposizioni, volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** prevede che, ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, di un punto percentuale dell'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A. siano destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che,ferma restando la diminuzione di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, relativamente ai ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., devono essere destinate alla riduzione dello stesso aggio, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.

Si prevede al riguardo un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2012, ai fini dell'accertamento del suddetto processo di ottimizzazione, efficientamento nella riscossione e riduzione dei costi di Equitalia S.p.A.,

Allo stesso decreto è altresì affidato il compito di individuare le modalità con cui viene comunque assicurato al gruppo Equitalia S.p.A. il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

Per quanto concerne la remunerazione degli agenti della riscossione, si ricorda che in materia è recentemente intervenuto il decreto legge n. 201 del 2011[56]. In particolare, i commi da 13-*quater* a 13-*septies* dell'articolo 10 hanno effettuato un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione[57].

La vigente remunerazione del servizio della riscossione

Si ricorda che, a legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:

- una remunerazione per l'attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999[58]) mediante un compenso – detto aggio - pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento;
- il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere (cfr. *infra*).

In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell'aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo (articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l'aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. La percentuale a carico del debitore nel caso di pagamento entro 60 giorni può essere rideterminata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto alle misure stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella. In caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.

Inoltre (articolo 17, comma 6) all'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata

[56] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

[57] Si rammenta peraltro che, a seguito della riforma del sistema della riscossione, (operata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all'Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A., nonché attraverso le società da essa partecipate.

[58] D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante il r*iordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.*

erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-*bis*) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

Ai sensi del comma 13-*quater*, lettera *a)* del citato articolo 10, novellando il comma 1 dell'articolo 17, il vigente sistema di remunerazione è sostituito con l'attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti, specifici parametri:

- carichi annui affidati;
- andamento delle riscossioni coattive;
- processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A.

Il predetto decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del provvedimento).

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal predetto rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l'andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione.

Il predetto rimborso è posto a carico del debitore nella misura del cinquantuno per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento): La parte rimanente rimane a carico dell'ente creditore.

Per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso è interamente a carico del contribuente.

Viene abrogata (comma 13-*quater*, lettera *b)*) di conseguenza la disposizione (comma 2 dell'articolo 17) che prevede la possibilità di rideterminare l'aggio con decreto ministeriale.

E’ novellato il comma 6 dell’articolo 17 (comma 13-*quater*, lettera *c)*) in materia di rimborsi spettanti all’agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive. Viene inoltre aggiunto un comma 6.1.

In particolare, per effetto delle modifiche in esame, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.

Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.

In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame (comma 6.1 dell’articolo 17) si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:

- delle tipologie di spese rimborsabili;
- della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- delle modalità di erogazione del rimborso.

Sono novellati (comma 13-*quater*, lettere *d) ed e)*) anche i commi 7-*bis* e 7-*ter* dell’articolo 17 e, rispettivamente:

- si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;
- si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

Il decreto (comma 13-*quinquies*) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all’entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi (comma 13-*sexies*), resta ferma la già illustrata disciplina vigente in materia di remunerazione degli agenti della riscossione.

Il comma 13-*septies* reca la clausola di invarianza, disponendo che dalle nuove norme in materia di aggio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 2-6** recano disposizioni in materia di *'auto blu'*.

Sono previsioni i cui effetti di risparmio non sono quantificati dalla relazione tecnica. Essi concorrono al conseguimento della complessiva riduzione di spesa per beni e servizi, che il decreto-legge dispone per le amministrazioni pubbliche.

Il **comma 2** in particolare pone un limite (il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011) per le spese destinate al parco autovetture *nonché per l'acquisto di buoni taxi*.

Tale soglia è derogabile nel 2013, solo per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Si applica, tale soglia di spesa, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; alle Autorità amministrative indipendenti; alla Consob.

Non si applica al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

I contratti di locazione o noleggio in essere possono essere ceduti alle Forze di polizia, con trasferimento delle relative risorse.

Sono revocate alcune gare espletate (da Consip s,p.a) nel 2012.

Il **comma 3** scandisce che l'uso esclusivo dell'autovettura possa aversi esclusivamente con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare.

Il **comma 4** dispone la valutabilità ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, dell'inadempimento delle disposizioni sopra menzionate.

Il **comma 5** detta disposizioni circa l'impiego del personale impegnato nel parco autovetture, qualora cessi dalle mansioni a seguito della riduzione sopra disposta.

L'insieme di previsioni sopra dette valgono per le Regioni alla stregua di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, aggiunge il **comma 6**.

L’esigenza di razionalizzare l’uso delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche (le autovetture di Stato o 'auto blu') ha portato, a partire almeno dai primi anni Novanta (art. 21 della legge n. 412 del 1991 (*'Disposizioni in materia di finanza pubblica'*), all’adozione di diversi provvedimenti in materia, finalizzati prevalentemente al contenimento delle spese destinate al parco macchine delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 febbraio 1997 e D.P.C.M. 11 aprile 1997).

A partire dal 2004 la materia è stata disciplinata prevalentemente con provvedimenti di rango legislativo.

In principio è intervenuta la legge finanziaria 2005 (art. 1, co. 12-14, della legge n. 311 del 2004) le cui disposizioni sono state successivamente aggiornate ad opera della legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 11, della legge n. 266 del 2005), la quale ha introdotto una disciplina più restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.

Si previde in particolare che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, non possano effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 505, della legge n. 296 del 2006) ha, poi, esteso le disposizioni della finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 588 e da 594 a 598 della legge n. 244 del 2007) disponeva, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di

servizio (1600 centimetri cubici**)** assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che il limite non si applica alle autovetture di vigili del fuoco, forze di polizia e protezione civile. Inoltre, si prescrive l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per la razionalizzazione dell'uso di diversi beni (telefoni, immobili, ecc.) tra cui anche le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato. E contestualmente la Direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata nel maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti circa gli aventi diritto all'utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture, coordinando le normative relative alle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche misure incentivanti della mobilità collettiva e ridefinendo l'ambito dei destinatari della normativa. La stessa direttiva prevedeva inoltre un censimento nazionale delle auto di rappresentanza e di servizio nella pubblica amminsitrazione.

Nella Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione, presentata il 19 ottobre 2011 (DOC. XIII, n. 4-ter), sono stati illustrati i risultati della rilevazione svolta tra marzo e giugno 2011 sull'intero parco delle autovetture in uso alle amministrazioni pubbliche.

Alla rilevazione erano state invitate a partecipare 8.277 amministrazioni centrali e locali. Di queste rispondevano in 5.095 (ovvero il 61% del totale).

Secondo i dati raccolti ed elaborati da FormezPA, il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni risultava composto, al 31 dicembre 2010, da circa 72.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza).

Di queste, 2.000 erano 'blu blu' (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali.); 10.000 'blu' (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 59.700 'grigie' (senza autista, a disposizione degli uffici per attività operative).

Dal monitoraggio emergeva che la spesa di gestione totale stimata ammontava nel 2010 a circa 350 milioni di euro (escludendo la spesa per le auto della polizia locale) così ripartita: 30% per ratei e canoni, 51% per consumi e 19% per le spese non ripartibili. La relazione affermava che rispetto all'anno precedente la spesa si era ridotta di circa il 2%.

In base ai risultati della rilevazione é stata inserita nel decreto-legge n. 98 del 2011 una disposizione, contenuta nell'articolo 2, che, ponendo alcuni limiti all'utilizzo delle autovetture di servizio, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disporre 'modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero ed il costo.

La citata norma ha previsto che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc, con le uniche eccezioni delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

Con il Dpcm 3 agosto 2011 (*Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle Pubbliche amministrazioni*), pubblicato nella GU n. 214, del 14 settembre 2011, sono state dettate disposizioni ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Esso é stato integrato successivamente dal Dpcm 12 gennaio 2012.

Il decreto è applicabile a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT .

L'articolo 2 del Dpcm 3 agosto 2011 individua i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, riducendo il numero degli aventi diritto rispetto alle disposizioni precedenti.

L'articolo 4 ribadisce che l'autovettura di servizio può essere utilizzata dall'assegnatario titolare solo per il tempo di durata dell'incarico istituzionale ricoperto, mentre per le auto assegnate in uso non esclusivo è sottolineata la necessità di legarne l'utilizzo ad inderogabili ragioni di servizio, privilegiando, invece, i mezzi pubblici di trasporto ove possano garantire risparmi per l'amministrazione.

L'obiettivo indicato dal citato Dpcm era la riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà e la limitazione degli acquisti, ricorrendo invece a locazione, noleggio, stipula di convenzioni con società di servizio pubblico di taxi.

Sotto il profilo della razionalizzazione della gestione era prevista l'adozione di sistemi di controllo che favoriscano la trasparenza dell'utilizzo delle autovetture, il contenimento dei costi, la fissazione di criteri preventivi per l'impiego delle vetture, la riduzione della cilindrata e di tutte le spese di gestione (polizze assicurative, manutenzione, ecc...).

Il Dpcm del 3 agosto ha istituito inoltre un censimento permanente delle autovetture di servizio che coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Regioni e gli enti locali, allo scopo di formare un elenco aggiornato delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, nonché specificazione delle modalità di utilizzo.

Il **comma 7** pone una soglia - pari a 7 euro - per il *valore dei buoni-pasto* per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob.

Tale soglia opera dal 1° ottobre 2012, con cessazione da allora delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

I risparmi di spesa costituiscono economie di bilancio, con divieto di confluire in risorse alla contrattazione collettiva.

Questo il prospetto degli effetti delle disposizioni in commento, secondo la stima resa dalla relazione tecnica:

Comparto	Spesa attuale	Media ponderata valore buono	Risparmio a 7€
Regioni, Province, enti Locali	263.467.526	7,59	20.588.773
Enti pubblici non economici	75.886.414	11,6	30.093.577
Enti di ricerca	16.535.194	7,25	559.944
Ministeri	151.707.916	6,97	0
Servizio sanitario nazionale	111.937.359	5,60	0
Università	40.197.216	7,49	2.632.428
Totale	**659.731.625**	**-**	**53.874.721**

La media ponderata è stata definita sulla base dei dati disponibili presso la Consip relativi alle gare per l'acquisto dei buoni medesimi.

Il **comma 8** *sopprime qualsivoglia 'monetizzazione' delle ferie (o riposi o permessi) non fruite*.

La corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile.

Le amministrazioni interessate sono le medesime indicate sopra circa la riduzione del parco autovetture.

Gli effetti in termini di risparmio di spesa non sono quantificati dalla relazione tecnica, in quanto stimabili solo a consuntivo.

Il **comma 9** pone *una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze*.

Essa concerne l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza (anche a titolo gratuito, parrebbe di intendere) a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti.

Le amministrazioni interessate sono le medesime indicate sopra (le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, enumerate *supra*, in commento all'articolo 3; autorità indipendenti, Consob)[59]. Peraltro il comma aggiunge altresì il riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale comma del decreto legislativo n. 165 recita: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

Il **comma 10** è redatto in forma di novelle all'art. 11 del decreto-legge n. 98 del 2011[60].

La **lettera *a)*** prevede un *obbligo* (anziché una facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011) *di*

[59] *Nel testo, le parole: "nonché le autorità indipendenti" andrebbero corrette in: "nonché alle autorità indipendenti".*

[60] *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".*

avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (*il cd. cedolino*).

L'obbligo vale per tutte le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Viene meno dunque l'esclusione (che era disposta dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 296 del 2006) delle Forze armate.

Esse peraltro sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio.

L'obbligo di avvalimento sopra detto può esser derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose.

Diversamente, gli atti e i contratti posti in essere in violazione sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Seconda la relazione tecnica, il costo di questo servizio, se acquistato presso il Ministero dell'economia anziché sul mercato, è di quattro-sei volte inferiore (come costo unitario per cedolino emesso).

Se si considera che sono circa 1.750.000 i dipendenti pubblici non 'gestiti' da quel Ministero (a fronte di 1.346.667 che lo sono: ma tra questi non vi sono i dipendenti civili della Difesa né i dipendenti di Polizia e Guardia di finanza), si avrebbe un risparmio complessivo stimabile a regime (ossia sopraggiunta la scadenza dei contratti in essere) in 210 milioni di euro.

Tali risparmi potrebbero aumentare, qualora l'erogazione del servizio da parte del Ministero dell'economia si ampliasse anche ad altri profili, quali la rilevazione delle presenze.

E risultano ancor maggiori, qualora si computino non solo i costi esterni ma quelli interni, conseguenti all'impiego di personale per attività connesse ai servizi stipendiali.

Ad ogni modo per contenere i costi esterni, interviene del comma 10 in esame la **lettera *b)***, disponendo una rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi.

Tale rinegoziazione deve portare una riduzione del costo del servizio del 15 per cento.

La medesima lettera prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (istituito dal decreto-legge n. 52 del 2012) possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal Ministero dell'economia, le Regioni e le strutture sanitarie regionali assoggettate a piano di rientro dei *deficit* sanitari.

Il **comma 11** demanda a decreto del Presidente del Consiglio la determinazione dei *criteri per la valutazione* dei dipendenti pubblici, per le amministrazioni pubbliche che ne siano sprovviste.

Il **comma 12** destina al *funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (CIVIT) le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi.

La Civit è stata istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (in attuazione della delega recata dall'articolo 4, comma 2, lettera *f)* della legge n. 15 del 2009). L'onere di spesa complessivo previsto per la Commissione nella citata disposizione del decreto legislativo era di 8 milioni di euro annui dal 2010, dei quali 4 milioni (secondo previsione recata dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 15) per progetti sperimentali e innovativi per lo sviluppo della valutazione.

Il **comma 13** abroga l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E', con ciò, *abrogata la vice-dirigenza* nell'amministrazione pubblica.

Ne conseguono risparmi di spesa stimati dalla relazione tecnica in 12 milioni annui.

Il **comma 14** incrementa di un ulteriore 5 per cento la *riduzione* (che era pari al 10 per cento, per effetto dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010) del *compenso ai componenti gli organi delle Autorità portuali*.

La stima di tali risparmi è di 350.000 euro annui.

Articolo 6, commi 1-17

(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat».

3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termnine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento

della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.

6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.

7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.

8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.

9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'lstat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.

10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predispone un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.

11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.

13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.

14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.

16. In via sperimentale, relativamente alle autozzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

L'**articolo 6, commi da 1 a 17**, reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che l'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati delle

amministrazioni pubbliche si estende anche a fondazioni, associazioni e altre unità istituzionali controllate da amministrazioni pubbliche; si estende alle società a totale partecipazione pubblica il potere ispettivo attribuito al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragionerìa generale dello Stato; si prevede per i Comuni e le Province l'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate; si prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica; si introduce l'obbligo per dirigente responsabile della gestione di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti; si prevede la possibilità di disporre in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa; si prescrive agli enti locali di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.

Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006[61]:

- costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea;
- si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[62].

Viene altresì specificato che per controllo (ai fini dell'applicazione della norma in esame) si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

[61] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

[62] *Legge di contabilità e finanza pubblica.* Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 citato prevede che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

Si ricorda che i commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 hanno recato disposizioni in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi.

In particolare il comma 587 ha previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Ai sensi del comma 588, nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

Il comma 589 prevede che nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

Il **comma 2** rimanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat, ai fini dell'individuazione delle modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni - ai sensi del comma precedente - rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 13 della legge di contabilità, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, prevede che e amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

Il **comma 3** reca disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate. Esso provvede in particolare ad estendere il potere ispettivo già attribuito dalla normativa vigente al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche anche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,

con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto (alle cui schede si fa rinvio).

Il **comma 4** è volto a disciplinare i rapporti debitori e creditori tra gli enti locali e le società partecipate. Viene introdotto pertanto l'obbligo per i Comuni e le province di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate.

La predetta nota, da allegare a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione; devono essere evidenziate analiticamente eventuali discordanze, fornendone la motivazione.

Nel caso di discordanze, il Comune o la provincia devono adottare i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, non oltre il termine dell'esercizio finanziario corrente.

I **commi da 5 a 9** recano disposizioni in materia di contabilizzazione e monitoraggio delle spese di investimento.

Il **comma 5** in particolare stabilisce che le disposizioni recate dall'articolo in esame sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi.

Secondo tali criteri le spese per investimenti devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente (o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori).

*Si evidenzia che il riferimento effettuato dal testo in esame alle "*disposizioni di cui al presente articolo*" non appare corretto; appare più plausibile che detto riferimento possa riguardare le disposizioni recate dai commi da 5 a 9 dell'articolo in esame.*

Il **comma 6** impone a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica[63].

[63] Si ricorda che il DPR n. 367 del 1994 ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale.

La prima attuazione del DPR si è concretizzata, a partire dal 1999, con la realizzazione del mandato informatico. Successivamente attraverso il progetto del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA) si è proceduto con l'informatizzazione delle altre tipologie di titoli.

Nell'ambito del progetto SIPA, la Ragioneria Generale dello Stato RGS ha realizzato e messo a disposizione delle singole Amministrazioni, a partire dal 2002, un sistema informativo di contabilità (SICOGE), integrato organicamente, tramite flussi informatici, con il Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS).

Dette amministrazioni potranno fruire delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione con le modalità previste dall'articolo 13 della legge di contabilità per la banca dati della amministrazioni pubbliche (**comma 7**).

La norma prevede peraltro di integrare tali scritture contabili con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'acquisto di beni e servizi, ai fini di una loro razionalizzazione.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il sistema integrato SICOGE è attualmente già in via di diffusione presso alcune Amministrazioni a cura della Ragioneria Generale dello Stato. L'estensione del sistema integrato a tutte le strutture delle Amministrazioni centrali sarebbe necessaria per assicurare una puntuale rilevazione dei costi nei momento in cui si manifestano e, quindi, il costante controllo degli accadimenti gestionali, permettendo altresì una puntuale programmazione delle risorse. L'adozione di tale sistema, grazie ai criteri di omogeneità e standardizzazione adottati, garantirebbe una completa e significativa conoscenza dell'andamento della gestione sia alle singole Amministrazioni sia agli organi preposti al monitoraggio della finanza pubblica.

Il completamento con il sistema di ciclo passivo - prosegue la Relazione - sarebbe necessario per supportare le Amministrazioni nella pianificazione dei fabbisogni e nella gestione dei contratti e degli ordini di acquisto: l'Amministrazione, a partire dagli ordinativi effettuati, può seguirne lo stato d'avanzamento, la consegna, il collaudo, la presa in carico dei beni e l'erogazione dei servizi. Si otterrebbe pertanto la completa dematerializzazione, l'efficientamento e la trasparenza del processo di gestione degli acquisti.

Il **comma 8** impone alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, a decorrere dal 2013, di adeguare i propri sistemi contabili al fine di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità previste dal precedente comma 5.

La norma rinvia peraltro ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, *di cui non si prevede un termine per l'emanazione*, sentito l'ISTAT, per la definizione delle modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato.

Il **comma 9** prevede infine che - con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso -

Il SICOGE ha automatizzato la gestione della contabilità finanziaria delle Amministrazioni attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione del Bilancio ed emissione degli atti di spesa (impegni,ordini di pagare,ordini di accreditamento, decreti di assegnazione fondi) da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità da parte delle Ragionerie competenti (U.C.B. e R.P.S.). Nel dicembre 2007 SICOGE si è arricchito di nuove funzionalità relative alle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale-analitico. Con questa ultima implementazione il SICOGE è diventato il sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria che consente alle Amministrazioni di effettuare sia le registrazioni di carattere economico-patrimoniale-analitico che quelle di tipo finanziario.

vengano definiti con D.P.C.M. i criteri e le modalità di ricognizione e raccolta di informazioni relative alle opere di importo più rilevante.

Detto D.P.C.M. - da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat - dovrà altresì individuare:

- gli enti interessati alla ricognizione;
- le caratteristiche delle opere rilevate;
- le modalità per l'invio delle informazioni.

I commi da 10 a 16 recano disposizioni concernenti la predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti e norme in materia di flessibilità di bilancio.

Più in dettaglio il **comma 10** prevede l'obbligo per il dirigente responsabile della gestione - in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti - di predisporre, a partire dall'esercizio finanziario 2013, un apposito piano finanziario pluriennale, da aggiornare con cadenza mensile, in base al quale ordinare e pagare le spese.

La disposizione, introdotta in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, prevede altresì l'avvio delle necessarie attività propedeutiche già dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il piano finanziario dei pagamenti deve indicare, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno (**comma 11**):

- il preciso ammontare del debito;
- l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati da titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito;
- la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

Secondo quanto riportato dalla Relazione, l'introduzione del piano finanziario consentirebbe - data l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione - una più agevole programmazione dei pagamenti, avendo lo scopo di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 12**, sono considerati prioritari quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori:

- i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (ove previsti)
- ovvero le fatture regolarmente emesse.

Come sottolineato dalla Relazione, si tratta infatti di documenti che - rispetto agli impegni contabili a suo tempo assunti sugli stanziamenti di competenza - danno piena

certezza della data in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno e, conseguentemente, fissano la data in cui il pagamento deve essere disposto.

Il **comma 13** prevede che sia le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione sia le richieste di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

Detti titoli e documenti vengono prioritariamente individuati, analogamente a quanto stabilito dal comma precedente, nei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e nelle fatture regolarmente emesse.

In relazione a quanto stabilito dal comma 10 circa la predisposizione del piano finanziario, il **comma 14** reca apposita disposizione in materia di flessibilità di bilancio. In particolare, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario sopra citato, si prevede che in ciascun stato di previsione della spesa possano essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa.

Tali variazioni possono essere effettuate solo previa verifica (effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) della loro compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Le variazione debbono essere disposte con decreto del Ministro competente ed essere trasmesse al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Il **comma 15** introduce un ulteriore elemento di flessibilità del bilancio, prevedendo che le somme stanziate relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio e possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale della stessa autorizzazione.

Restano comunque escluse le somme riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire

Qualora le somme in parola non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio, si prevede il definanziamento della autorizzazione relativa per i corrispondenti importi.

La Relazione evidenzia come la disposizione servirebbe a spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti dì bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa; verrebbe in tal modo evitata l'assunzione giuridica di

impegni volta soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottrarrebbero risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.

Il **comma 16** prevede infine in via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, che con la legge di bilancio si possano rimodulare gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale.

Tale rimodulazione, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, viene effettuata per adeguare gli stanziamenti alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati.

Secondo la Relazione, con tali norme verrebbe esplicitamente attribuito alla legge di bilancio un contenuto sostanziale, anticipando la relativa innovazione legislativa contabile attualmente in corso di definizione.

Il **comma 17** reca disposizioni in materia di redazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Esso prevede in particolare che - a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011[64] - gli enti locali devono iscrivere nel loro bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi (di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata) con anzianità superiore a 5 anni.

Possono essere esclusi dalla base di calcolo quei residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano certificato:

- la perdurante sussistenza delle ragioni del credito;
- l'elevato tasso di riscuotibilità.

È comunque necessario in tal caso anche un parere motivato dell'organo di revisione.

La Relazione sottolinea che la disposizione sarebbe diretta a garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali e a prevenire eventuali situazioni di instabilità finanziaria. Essa si proporrebbe infatti di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver dato luogo a riscossioni effettive, presenterebbero verosimilmente un basso grado di esigibilità e, confluendo nell'avanzo di amministrazione libero, fornirebbero, una volta applicato l'avanzo stesso, una fittizia copertura finanziaria a spese reali.

L'iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione - prosegue la Relazione - limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, servirebbe a prevenire situazioni di *deficit* di risorse finanziarie.

[64] *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Articolo 6, comma 18

(Proroga dei termini per il pagamento dei crediti connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture)

18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:

a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» è prorogato al «27 luglio 2012»;

b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31 luglio 2012» è prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo periodo, il termine del «31 agosto 2012» è prorogato al «28 settembre 2012»;

c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» è prorogato al «31 ottobre 2012»;

d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» è prorogato al «30 novembre 2012;

e) all'articolo 4, il termine del «1º novembre 2012» è prorogato al «1º dicembre 2012» e quello del «1º novembre 2016» è prorogato al «1º dicembre 2016».

L'**articolo 6** al **comma 18** reca la proroga di una serie di termini contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, emanato in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2012[65].

Si ricorda che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 citato ha previsto che, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, i crediti suddetti maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati. Le assegnazioni dei titoli non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella legge di bilancio.

[65] *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

In attuazione di tale disposizione è stato successivamente emanato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012[66].

I termini modificati dalla norma in esame sono i seguenti:

- viene differito dal 28 giugno 2012 al 27 luglio 2012 il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del citato D.M. concernente la presentazione delle domande di assegnazione dei titoli al Ministero debitore;
- vengono prorogati - dal 31 luglio 2012 al 30 agosto 2012 e dal 31 agosto 2012 al 28 settembre 2012 - i termini di cui all'articolo 3, comma 4, del citato D.M. per la trasmissione delle liste dei crediti da estinguere agli Uffici centrali del bilancio;
- viene prorogato dal 28 settembre 2012 al 31 ottobre 2012 il termine di cui all'articolo 3, comma 5, del citato D.M. per la trasmissione delle liste suddette al Ministero dell'economia e delle finanze;
- viene prorogato dal 31 ottobre 2012 a 30 novembre 2012 il termine di cui all'articolo 3, comma 7, del citato D.M. per la trasmissione dell'elenco dei creditori;
- vengono infine prorogati - dal 1° novembre 2012 al 1° dicembre 2012 e dal 1° novembre 2016 al 1° dicembre 2016 - i termini di cui all'articolo 4 del citato D.M. di decorrenza dei certificati di credito del tesoro assegnati ai creditori.

Si segnala che le vigenti Regole sulla redazione di testi normativi espressamente escludono che si ricorra all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.

[66] *Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

Articolo 6, comma 19

(Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A.)

19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 19 approva *ex lege* le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A..

Viene altresì previsto che:

- le convenzioni producono effetti a far data dalla sottoscrizione;
- ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le convenzioni sono state stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 125/2010[67] che disciplina la dismissione di Tirrenia S.p.a. e della controllata Siremar S.p.a., con la finalità di assicurare gli obiettivi di privatizzazione, garantendo sia la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo, sia la continuità territoriale con le isole. Tenuto conto della già avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle due società, la richiamata norma ha prorogato, fino al termine della procedura di dismissione, le convenzioni con le società di navigazione del gruppo Tirrenia, in scadenza al 30 settembre 2010 ed autorizzato il Commissario straordinario alla cessione separata di Tirrenia e Siremar; inoltre sono stati fatti salvi gli schemi di Convenzione con tali società, approvati il 10 marzo 2010 con decreto interministeriale, per consentire che le relative convenzioni vengano stipulate dal Ministero con i soggetti che sarebbero risultati aggiudicatari, a seguito della procedure di dismissione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato[68] ha autorizzato l'acquisizione di Tirrenia da parte di CIN (controllata da Moby congiuntamente al Fondo Clessidra)

[67] Decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 "*Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria*".

[68] Comunicato stampa del 21 giugno 2012.

imponendo misure relative alla riduzione dei prezzi, alla cessione di rotte, all'uscita di Moby dalla rotta Genova-Porto Torres, alla cessione di capacità di trasporto.

La vendita di Siremar è soggetta ad un procedimento giurisidizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Articolo 6, comma 20
(Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti)

20. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;

b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:

«616-*bis*. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

Il **comma 20**, con una novella all'art. 1, comma 616, della legge finanziaria 2007, pone un tetto al numero massimo degli ambiti territoriali scolastici a 2.000 a decorrere dal 2013 e, con l'introduzione di un successivo comma alla stessa legge finanziaria, amplia i compiti affidati ai revisori dei conti di cui al comma 616.

La disposizione in esame, alla **lettera *a)***, sostituisce l'ultimo periodo del citato comma 616, disponendo che, a decorrere dal 2013, gli ambiti territoriali scolastici siano limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.

In particolare la relazione illustrativa dichiara che gli ambiti scolastici territoriali sono 2.928 nell'anno scolastico 2010/2011; la riduzione sarebbe quindi pari a 928.

Secondo l'articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233[69], gli ambiti territoriali scolastici sono ripartizioni atte a conferire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa e ad assicurarne la permanenza e la stabilità. Sempre in base al citato articolo 2, la definizione degli ambiti territoriali deve porre particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa; gli ambiti territoriali scolastici possano essere di ampiezza variabile e gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente

[69] *Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni. Inoltre, il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, originariamente, all'articolo 3 disponeva che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche fossero tracciati in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni. Successivamente, l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81[70], ha abrogato il predetto articolo 3 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, con decorrenza dall'adozione di un decreto[71], avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico.

L'art. 1, comma 616, della legge finanziaria 2007, primo periodo, ha ridotto da tre a due il numero dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali (nominati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione e dell'economia e delle finanze) e (secondo periodo) ha assegnato a queste ultime le conseguenti economie di spesa.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 57 e 58 del DM 44/2001[72], il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche era effettuato da un collegio composto da tre revisori, di uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, e uno d'intesa tra i competenti enti locali. L'attività dei revisori si espleta su più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo àmbito territoriale. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto interministeriale, nonché l'indennità di missione e il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia. La relativa spesa grava su una delle istituzioni scolastiche del territorio.

La sostituzione dell'ultimo periodo, disposta dalla lettera in esame, sembrerebbe comportare che la minore spesa derivante dalla riduzione del numero dei revisori dei conti non resterà più a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

La disposizione inoltre non individua con quale tipo di atto si dovrà provvedere alla riduzione degli ambiti territoriali scolastici.

La **lettera *b)*** inserisce il comma 616-*bis* nel medesimo articolo della legge finanziaria 2007, prevedendo che i revisori di cui al comma 616 siano tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

---

[70] *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

[71] A oggi, tale specifico decreto in materia non risulta adottato.

[72] D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, *Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*.

La relazione tecnica dichiara che, in via prudenziale, i risparmi derivanti dalla presente disposizione saranno accertati a consuntivo, una volta definiti gli ambiti territoriali scolastici.

Articolo 7, commi 1-4

(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:

a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) «Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;

b) «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;

c) «Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.

I **commi 1-4** dispongono una riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1** prevede una riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e prevede ulteriori interventi riduttivi

a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro.

Di tali risparmi, complessivi 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.

Le somme disponibili derivanti da quest'ultima riduzione sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi (**comma 2**).

Il **comma 3** prevede la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; il Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE); l'Unità per *l'e-government* e l'innovazione per lo sviluppo.

E dispone il riordino dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30% calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica.

La soppressione e il riordino di dette strutture comportano un risparmio di spesa, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica fissati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stimato in circa 1,4 milioni di euro per l'anno 2012, ed euro 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, così ripartito:

- Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE): 1.768.098 euro;
- Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione: 1.287.329 euro;
- Unità per l'*e-government* e l'innovazione per lo sviluppo: 1.147.493 euro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (**comma 4**) sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.

Articolo 7, commi 5-10
(Riduzione della spesa del Ministero della Difesa)

5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»

b) all'articolo 582, comma 1, lettera *d)*, la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».

6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.

8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.

9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.

10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 536, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 5, lett. a)** del presente articolo modifica il comma 1 dell'art. 2190 del Codice dell'ordinamento militare, relativamente all'Agenzia Industrie Difesa, riducendo ulteriormente i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia.

Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare (*Enti vigilati*), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un

apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità.

Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manufatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Le modifiche apportate dall'art. 5, co.2, lett. e) dell'ultimo decreto di proroga missioni (D.L. n 215/2011 recante *Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa*) al comma 1 dell'articolo 2190 del Codice erano già volte a:

- prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015.
- prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura.

Per effetto della modifica in esame i contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa vengono così ridotti da, rispettivamente, euro 6.000.000 a euro 5.500.000 nell'anno 2012, da euro 5.000.000 a 3.800.000 nell'anno 2013 e da euro 4.000.000 nell'anno 2014 a 3.000.000; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.

Il **comma 5, lett. b)** del presente articolo modifica il comma 1, lett. d) dell'art. 582 del Codice dell'ordinamento militare, operando una riduzione di 56 milioni di euro (da 459.330.620,21 a 403.330.620,2 euro) degli oneri per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.

Tali erano gli oneri previsti, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, per ridurre l'organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità.

Com'è noto tale modello dovrebbe ora essere ridotto a 150.000 entro il 2024 secondo quanto previsto dal ddl A.S. 3271 *Delega per la revisione dello strumento militare nazionale.*

Il **comma 6** del presente articolo stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze Armate, con il decreto di cui all'articolo 2207 del Codice dell'Ordinamento militare.

A norma dell'art. 2207 del Codice dell'ordinamento militare, le consistenze organiche delle Forze armate sono annualmente determinate (fino al 2020), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'art. 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'art. 799.

Per il 2012 tali oneri vengono ridotti di 56 milioni per effetto dell'intervento di cui al comma precedente lett. b), mentre la ripartizione dei volumi organici, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del provvedimento in esame, sarà stabilita dall'adottando decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, che effettuerà la riduzione del totale degli organici delle Forze armate in misura almeno pari al 10%.

Cfr. altresì quanto previsto in tema di organici della Difesa dall'art. 2, comma 3, del presente decreto-legge.

Il **comma 7** del presente articolo riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja", di cui all'art. 55, comma 5-*bis* del D.L. n. 78 del 2010.

L'art. 29 della legge di stabilità per il 2012 ha novellato i commi 5-*bis* e 7-*bis* dell'art. 55 del decreto legge n. 78/2010[73] relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013, la cui ulteriore copertura è recata da una lettera aggiuntiva dell'articolo 7-*bis*.

Si ricorda che il comma 5-*bis* del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi[74] sono tesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-*sexies*, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

La disciplina della materia è completata dai commi da 5-*ter* a 5-*sexies*.

---

[73] Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

[74] Noti anche come "Vivi le Forze armate".

In virtù dell'intervento qui proposto di riduzione di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja" per il 2012 risulterebbe pari a 1,9 milioni di euro.

Il **comma 8** dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Tra le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese di cui ai commi 615-626 della finanziaria per il 2008, giova richiamare qui quelle dei commi 615-617.

In particolare, il comma 615 vieta, a decorrere dall'anno 2008, l'iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'allegato 1 della legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 "redditi da lavoro dipendente".

Il comma 616, in relazione a quanto sopra previsto, dispone l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione di cui sopra, di appositi Fondi da ripartire con decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 617, in tali fondi confluiranno il 50 percento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate.

La dotazione dei fondi è rideterminata annualmente, in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, così da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro.

Il **comma 9** prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione per deficienza capitoli FF.AA. di cui all'art. 613 del Codice dell'ordinamento militare.

Si ricorda che l'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare dispone che, per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori (di cui all'art. 550) e alle deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (di cui all'art. 552), è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il **comma 10** reca modificazioni all'art. 536, comma 1, lettera b) del richiamato Codice, prevedendo per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della Difesa per i decreti di approvazione.

Si ricorda che l'art. 536 del richiamato Codice dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa - **d'ora innanzi, secondo la formulazione qui proposta - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

Il comma 2 del medesimo articolo 536 dispone che i piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

Articolo 7, comma 11
(Riduzione di provvidenze all'emittenza radio televisiva)

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 11 riduce di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 488/1999[75].

La richiamata norma prevede numerose disposizioni e il riferimento alla parola "importi" sembra fare riferimento al sesto periodo, ove sono previste provvidenze per l'emittenza radiotelevisiva e sono indicate cifre finanziarie; tuttavia, poiché anche i restanti periodi contengono disposizioni finanziarie (canoni per l'esercizio delle attività televisive) pur senza individuare direttamente degli "importi", potrebbe essere opportuno esplicitare chiaramente il riferimento (esplicitamente dichiarato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica) ai trasferimenti di parte corrente relativi ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, adottando ad esempio la tecnica della novella.

Il citato comma 10, al sesto periodo, prevede che ottantadue miliardi di lire annui a decorrere dal 2000 sono destinate a interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. In attuazione di tale previsione il decreto del Ministero delle comunicazione 292/2004[76] dispone che i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi sono specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[75] Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)*".

[76] Ministero delle comunicazioni D.M. 5-11-2004 n. 292, *Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modifiche e integrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285.

Articolo 7, commi 12-15
(Riduzione delle spese dei Ministeri)

12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.

13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.

L'**articolo 7, commi da 12 a 15**, reca disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013.

In particolare, il **comma 12** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'**allegato 2** al decreto in esame.

Nell'**allegato 2**, la riduzione di spesa è complessivamente indicata:

- in termini di saldo netto, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni di euro nel 2015;
- in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni nel 2015.

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l'anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'allegato 2 al decreto, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
MINISTERI	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	518,8	615,3	662,3	518,8
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	49,1	41,6	46,1	49,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	121,5	128,2	122,6	121,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	24,7	23,0	21,5	24,7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	225,5	157,3	172,7	225,5
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	29,6	19,8	21,0	29,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	199,3	178,0	193,5	199,3
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	256,8	203,0	176,4	256,8
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	9,9	13,6	8,5	9,9
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	63,5	47,8	51,4	63,5
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	75,7	55,3	61,3	75,7
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.574,5	1.528,5	1.574,5	1.574,5

Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati (**comma 14**).

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2 (**comma 13**).

L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili", tra i quali vi rientrano le cosiddette spese obbligatorie.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:
a) nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
b) nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 13, in termini di indebitamento netto, si prevede che (**comma 15**):

- il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;
- ed eventualmente, con la legge di stabilità, è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Si evidenzia che le disposizioni in esame ripropongono il meccanismo già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011[77].
Già in tale circostanza le norme miravano a superare il criterio dei cosiddetti "tagli lineari" ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato. Dette norme prevedevano infatti, in luogo del criterio della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili delle missioni di spesa dei Ministeri a legislazione vigente, che i Ministeri proponessero, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalle norme stesse.

[77] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Articolo 7, comma 16

(Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)

16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

L'**articolo 7** al **comma 16** riduce, in termini di sola cassa, la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (*ex* articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[78]) di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

La riduzione, come evidenziato dalla Relazione tecnica, è diretta ad assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011) un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

[78] *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.*

Articolo 7, comma 17

(Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica)

17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

L'**articolo 7** al **comma 17** riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[79], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel bilancio di previsione 2012, il Fondo ISPE presenta una dotazione di 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

[79] *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

Articolo 7, comma 18

(Riduzione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)

18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

L'**articolo 7** al **comma 18** riduce di 39 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009[80].

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del citato decreto-legge n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Si evidenzia che il comma 8 dell'articolo 23 del decreto in esame incrementa la dotazione del fondo di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

[80] *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

Articolo 7, comma 19

(Riduzione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace)

19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.

L'**articolo 7** al **comma 19** riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006[81].

Si ricorda che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3004).

[81] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

Articolo 7, commi 20 e 21

(Disposizioni concernenti il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012)

20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.

21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

L'**articolo 7** ai **commi 20 e 21** reca disposizioni concernenti il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012[82]. In particolare viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, e viene sostituito mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

Si evidenzia che le norme in esame intervengono su un decreto-legge attualmente in corso di conversione alla Camera dei Deputati (A.C. 5263).

Si ricorda in sintesi che l'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012[83] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) ed ha dettato le modalità di riparto (comma 2). I commi 3 e 4 dispongono che il Fondo sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, anche mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il comma 5 dispone, inoltre, che il fondo venga alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici e con riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, per un importo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il comma 6, infine, prevede l'intestazione ai presidenti delle regioni interessate di apposite contabilità speciali.

---

[82] *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

[83] *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*. Si ricorda che il relativo disegno di legge di conversione è all'esame della Camera in prima lettura (A.C. 5263).

Il **comma 20** in particolare sopprime la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 del suddetto decreto-legge, con il quale vengono individuate le modalità di alimentazione del fondo.

Per effetto di tale soppressione viene meno, pertanto, la possibilità di alimentare il fondo, per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992[84].

Il Fondo continua ad essere alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea e con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici (oltre che con quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto in esame, ai sensi del comma 21, *cfr. infra*).

A tale soppressione si riconnette quanto previsto dal **comma 21**, secondo il quale il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 viene alimentato, per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto in esame.

[84] *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.*

Articolo 7, comma 22

(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri)

22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.

Il **comma 22**, secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, tende ad asseverare l'assenza di oneri a carico del Ministero dell'interno, in caso di accesso telematico, da parte del Centro Elaborazione Dati (CED) dello stesso Ministero, al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti.

Si rammenta che, ai sensi del codice civile (sezione I del capo III del titolo II del Libro V), in Italia vige per gli imprenditori commerciali l'obbligo di iscrizione in un registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprenditori individuali ovvero collettivi. L'obbligo in questione è diversamente assistito: sotto il profilo sanzionatorio, l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione è oggetto di una sanzione amministrativa (articolo 2194 c.c.). Più interessante, però, è il profilo ripristinatorio/costitutivo: da un lato, in presenza dei presupposti di legge, il giudice del registro può procedere all'iscrizione d'ufficio (articolo 2190 c.c.); dall'altro lato, per tutti gli imprenditori collettivi strutturati nella forma della società di capitali, l'iscrizione ha valore costitutivo (articolo 2331 c.c., per cui in mancanza di iscrizione il negozio non produce effetti nemmeno tra le parti). L'obbligo vige, secondo l'articolo 2200 c.c., anche quando le società (incluse le società cooperative e quelle di persone diverse dalla società semplice) non esercitino alcuna attività commerciale.

Dopo mezzo secolo di inadempimento (durante il quale vigeva la disciplina transitoria di cui all'articolo 100 delle disposizioni di attuazione al cod. civ., per cui i soli fatti relativi alle società erano iscritti nei registri di cancelleria presso il tribunale), l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 rese operativo il registro delle imprese attribuendone la tenuta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; la stessa disposizione estese l'obbligo di iscrizione alle società semplici, agli artigiani, agli imprenditori agricoli ed ai piccoli imprenditori, in apposite sezioni speciali (parte

delle quali assorbite, in virtù del d.P.R. n. 558 del 1999, in un'unica sezione speciale del registro, cui si sono aggiunte quelle delle società tra professionisti e delle imprese artigiane). Rimase intatto l'impianto codicistico, invece, per quanto riguarda la struttura (l'ufficio del registro, istituto a livello provinciale presso le citate CCIAA, è retto da un conservatore ed è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale competente) e per quanto concerne gli effetti: a parte i casi di efficacia costitutiva delle società di capitali, l'iscrizione rende opponibili ai terzi tutta una serie di atti dell'imprenditore, che si presumono conosciuti (articolo 2193 c.c.). L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al comma 1 afferma che "al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: (...) *d*) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti", le cui voci e importi "sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi".

In effetti, il Regolamento di attuazione[85] emanato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, all'articolo 24 comma 5 si limitava a prevedere solo per gli uffici giudiziari l'accesso "diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia". È però vero che già l'articolo 50, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale[86] aveva disposto che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive". Piuttosto, va rilevato che tale norma - non a caso citata nella disposizione in commento - fa salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 del CAD, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: a quest'ultima fa espresso riferimento anche l'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[87] (di cui fa riserva l'articolo 50 citato)[88], evidentemente non soltanto per ribadire che l'acquisizione è compiuta in assenza di oneri (cosa ribadita anche al comma 5 del richiamato articolo 43), ma soprattutto anche perché anche in quella sede si impone il rispetto della riservatezza dei dati personali.

---

[85] dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile (pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1996, n. 28, S.O).

[86] (CAD, emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni)

[87] *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).*

[88] Vi si prevede che ""al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali".

Orbene, la banca dati *ad quem* - il Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'interno, in cui tali dati possono, a richiesta, confluire - offre ampie garanzie di rispetto dei principi sopra enunciati: ciò sia per i rigorosi divieti di cui all'articolo 7, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121[89] ("*In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati*"), nonché di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della medesima legge ("*È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a)*[90]. *È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma*[91] *del presente articolo*"); sia per il sistema di controlli imperniato sull'articolo 10 della medesima legge (comma 1: "*Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti*"). Inoltre, si tratta di una fattispecie di accesso per la cui disciplina si ricorrerà a una convenzione tra Ministero dell'interno ed Amministrazione interessata: nella fattispecie, è presumibile che sia il Ministero vigilante ovvero l'Unioncamere, ma in ogni caso dovrà avvenire con parere del Garante *ex* art. 54, comma 1, del Codice della *privacy*[92].

Piuttosto, desta qualche incertezza - in termini di concreta utilizzabilità, al di là delle fattispecie giurisdizionali - l'impatto della norma sulla disciplina esistente, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa: per il Consiglio di Stato, infatti, l'utilizzo in sede amministrativa della banca dati CED quale unico elemento ostativo al rilascio di un'istanza amministrativa[93] si appalesa in contrasto con quanto disposto dall'art. 10, comma 2, L. n. 121 del 1981, secondo

---

[89] *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.*

[90] Classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia.

[91] L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati.

[92] Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*codice in materia di protezione dei dati personali*), che alla norma citata prescrive appunto il parere conforme del Garante sulle convenzioni-tipo adottate dal Ministero dell'interno, per disciplinare le modalità "dei collegamenti e degli accessi", mediante reti di comunicazione elettronica, da parte delle forze di polizia o dell'autorità di pubblica sicurezza, a "pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati", "anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari" al perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

[93] Nella fattispecie si trattava di approvazione della nomina di un soggetto a guardia particolare giurata: ud. del 1° dicembre 2006, parti *R.D. c. Ministero dell'Interno e altri*.

cui "i dati e le informazioni conservati negli archivi del CED possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi solo attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7" (Sez. VI, sent. n. 340 del 30 gennaio 2007). Si rammenta, peraltro, che la medesima disposizione dell'articolo 10 comma 2 (oltre a contenere una clausola di salvaguardia dell'articolo 240 del codice di procedura penale) al secondo periodo reca un'assai interessante procedimento notiziale che valorizza il ruolo del Garante *("Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali"*).

Articolo 7, comma 23

(Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale)

23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

L'**articolo 7** al **comma 23** reca una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

La riduzione, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, ammonta a:

- 67.988.000 euro per l'anno 2012;
- 91.217.000 euro per l'anno 2013;
- 95.645.000 euro a decorrere dall'anno 2014.

Articolo 7, commi 24-26

(Riduzioni di spesa afferenti alle infrastrutture ed ai trasporti)

24. È annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:

a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n, 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»;

b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 24 annulla *ex lege* l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro. La relazione tecnica afferma che l'Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria prevedeva il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO), nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro. Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l'attivazione e lo sviluppo del Laboratorio in parola.

A seguito del mancato rispetto, da parte degli altri Enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Ministero ha ritenuto di procedere all'annullamento di tale Accordo con la contestuale richiesta di scioglimento e messa in liquidazione del Centro Tipologico Nazionale S.p.A..

Il comma 25 dispone che le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

La relazione tecnica afferma che l'annullamento è dovuto al mancato rispetto dell'accordo medesimo da parte dal comune e dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria.

Il comma 26 opera riduzioni di spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 26, lettera a) in particolare novella il secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 262/2006[94] disponendo che una quota pari a 2.500.000 euro per l'anno 2012 degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID), le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), resti acquisita al bilancio dello Stato.

La relazione tecnica afferma che, dopo la soppressione del registro italiano dighe, non è stato possibile programmare l'utilizzo delle risorse che sono andate in economia.

Al medesimo secondo periodo è indicata un'ulteriore quota, da parte dell'articolo 55, comma 1-*ter*, del decreto-legge 1/2012,[95] per finanziare l'attività del MIT inerenti lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, mediante l'assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni; a tale scopo sono stanziati euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Il citato articolo 2, comma 172, del decreto legge 262/2006 prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al soppresso RID le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato. In attuazione del successivo comma 173, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti "*Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei*

[94] Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*".

[95] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*".

richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe" (*G.U.* 24 settembre 2009, n. 222).

Il comma 26, lettera b) sopprime i contributi agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 549/1995[96], iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La relazione tecnica afferma che le risorse iscritte sul capitolo 1952 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora soppresse, sono pari a 53.400 euro per il 2012 e 91.000 a decorrere dal 2013, in favore dell'Aeroclub italiano e dell'Istituto italiano di navigazione.

[96] Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*".

Articolo 7, commi 27-32
(Dematerializzazione procedure amministrative MIUR)

27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 27 a 32** prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; inoltre dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico.

Il **comma 27** dispone che, il Ministero predisponga - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 si stabilisce che:

- le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità *on line* (**comma 28**);
- le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico (**comma 29**);
- le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico (**comma 31**).

Per quanto riguarda la pagella elettronica, il **comma 30** prevede che essa abbia la medesima validità legale del documento cartaceo e che sia resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

All'attuazione delle citate disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 32**).

Si rileva che il testo del decreto-legge, al comma 32, si riferisce all'attuazione delle disposizioni di tutto l'articolo, mentre presumibilmente è da intendersi che il riferimento sia alle norme di cui ai commi da 27 a 31; sarebbe pertanto opportuno sostituire le parole: "del presente articolo" con le parole: "di cui ai commi da 27 a 31".

Le relazioni allegate al disegno di legge (illustrativa e tecnica) evidenziano che il servizio di iscrizioni *on line* è stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale "Scuola in chiaro" e che, già nel corso dell'anno scolastico appena trascorso il MIUR ha messo a disposizione il servizio "Scuola mia", un applicativo che facilita i rapporti tra scuole, famiglie e alunni. Le disposizioni in esame, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma un risparmio di tempo e materiali per scuole e comunità.

Articolo 7, commi 33-36
(Scuole statali e sistema di tesoreria unica)

33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I **commi da 33 a 36** assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

Il **comma 33** inserisce le istituzioni scolastiche ed educative statali nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984[97], alle cui disposizioni i cassieri delle citate istituzioni provvederanno ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative entro il 15 ottobre 2012 (**comma 35**).

Si ricorda che, ai sensi della citata legge n. 720, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

[97] *Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.*

Il 50 per cento delle disponibilità liquide dovrà essere versato sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale entro il 15 ottobre 2012, il restante 50 per cento entro il 15 novembre 2012 (**comma 34**).

Il comma 9 dell'art. 35 del DL n. 1 del 2012[98] prevede che gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati.

Il **comma 36** prevede che i servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possano essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge n. 449 del 1997[99].

L'art. 43 della legge n. 449 stabilisce, al comma 1, che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

Il comma 2 dispone che le iniziative di cui al comma 1 debbano essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

[98] D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[99] *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

Articolo 7, comma 37
(Fondi scolastici)

37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Il **comma 37** - mediante novelle all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007[100] - dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» dei seguenti stanziamenti: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003 (quota parte), autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 634). Si dispone infine l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e del secondo periodo dell'art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007.

L'art. 1, comma 601, legge finanziaria 2007, riaggrega gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese e da queste ultime effettuate.

Si dispone la costituzione di due fondi, destinati rispettivamente alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, e al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Nei fondi citati confluiscono, dall'esercizio 2007, gli stanziamenti delle unità previsionali di base "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili"

[100] L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

(attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali), nonché le somme attribuite al centro di responsabilità "Programmazione ministeriale".

Con nota 24 gennaio 2007[101] il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso ai dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali una sintesi illustrativa delle disposizioni della legge finanziaria 2007 concernenti il settore: in tale contesto vengono specificate le risorse afferenti ai due fondi di nuova istituzione.

Nel "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" affluiscono le risorse per:

- supplenze brevi;
- compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa;
- spese per gli esami di stato;
- spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell'infanzia, elementare e media;
- compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- somme dovute per l'IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

Nel "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" affluiscono le risorse per:

- funzionamento amministrativo didattico;
- spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici);
- spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche;
- spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili;
- fondo per l'integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico.

Il documento citato chiarisce inoltre che la finalità dell'art. 1, comma 601, della legge finanziaria è lo snellimento delle operazioni contabili: viene infatti eliminato il passaggio di fondi dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole. Queste ultime poi potranno utilizzare i finanziamenti senza ulteriori vincoli di destinazione.

Si ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440[102], ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1997, il "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione; tra gli obiettivi figurano la formazione del personale della scuola e la realizzazione di interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali (art. 1 della legge).

[101] Si veda http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/finanziaria07.pdf

[102] *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.*

Si prevede inoltre che le disponibilità del fondo siano ripartite annualmente con decreto interministeriale dando attuazione, per l'utilizzazione delle somme, a precise direttive del Ministro della pubblica istruzione da sottoporre a parere parlamentare. Queste ultime (art. 2 della legge) avrebbero individuato gli interventi prioritari; i criteri per la ripartizione delle somme, nonché le modalità per la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Di fatto negli anni successivi con un unico provvedimento, sottoposto a parere parlamentare, si è provveduto all'indicazione di obiettivi e strumenti contestualmente alla ripartizione dei fondi disponibili.

A decorrere dal 2000 la dotazione del Fondo è stata determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144[103]).

L'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003[104], prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

L'art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007 stabilisce che per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633[105], con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007.

---

[103] Collegato ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il 1999, in materia di investimenti e occupazione.

[104] *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*

[105] I commi 622-633 recano una serie di interventi concernenti il sistema dell'istruzione: ridefinizione dell'obbligo scolastico e innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell'infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l'istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell'istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica.

Articolo 7, comma 38
(Pagamento delle supplenze brevi)

38. All'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

Il **comma 38** prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico; conseguentemente il Ministero provvederà al monitoraggio dei contratti per le supplenze brevi ed effettuerà controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

Il comma in esame novella l'art. 4, comma 4-*septies*, del DL n. 78 del 2010[106].

Il citato comma 4-*septies* prevede che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico sia effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002[107] e sia disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147[108], convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole. Con la novella in esame si ricomprende nel meccanismo anche per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici le cui competenze fisse non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole.

[106] *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.
[107] *Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.*
[108] *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.*

Articolo 7, commi 39-40
(Contabilità speciali scolastiche)

39. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.

Il **comma 39** stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il **comma 40** acquisisce all'erario la somma di 30 milioni di euro a valere sulle contabilità speciali scolastiche.

Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l'emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative; nel caso in questione, l'art. 5-ter del D.L. 452/2001[109] ha consentito l'apertura di apposite contabilità speciali ove possono affluire le risorse finanziarie del Ministero dell'istruzione da destinare a istituzioni scolastiche e le risorse assegnate agli uffici costituenti articolazioni territoriali degli USR per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di attività ad essi affidate.

In particolare, l'art. 5-*ter* del DL n. 452 del 2001prevede che le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

[109] D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, *Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni*, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possano affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

La relazione illustrativa specifica che le somme disponibili sulle predette contabilità speciali sono quantificate in 423 milioni di euro.

Tali somme saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (la restante parte sarà versata nell'anno 2016) per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di cui al comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**comma 39**).

Si ricorda che l'art. 48, co. 1-*ter*, del D.L. n. 248 del 2007[110] ha concesso al MIUR la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti a obbligazioni in essere.

In seguito la legge di stabilità 2012 (art. 4, comma 72) ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato comma 1-*ter*.

Questa possibilità non verrà utilizzata per quota parte delle giacenze, pari a 30 milioni di euro, che sarà versata alle entrate dello Stato (**comma 40**).

[110] *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31

Articolo 7, comma 41
(Servizio di mensa scolastica)

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

Il **comma 41** specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

L'art. 3 della legge n. 4 del 1999[111] dispone che il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti. Il medesimo Ministero provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica (comma 3).

La relazione tecnica dichiara che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio, limitandosi a semplificare le modalità con cui far pervenire ai Comuni il contributo previsto, pari a legislazione vigente a 62,7 milioni di euro.

[111] *Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.*

Articolo 7, comma 42
(Contribuzione studentesca universitaria)

42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «contribuzione studentesca» sono inserite le seguenti «degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello»;

b) le parole «del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti «dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.».

Il **comma 42** riguarda i limiti della contribuzione studentesca universitaria stabilendo che la contribuzione degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non possa eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal MIUR; gli atenei che dovessero superare tale limite, dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.

La disposizione opera novellando l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306[112].

Il citato art. 5, comma 1, prevede che, fatto salvo quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* , e comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario delle università), della legge 24 dicembre 1993, n. 537[113].

La relazione illustrativa dichiara che la nuova disposizione non determinerebbe automaticamente un incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:

- uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo *standard* per studente (d.lgs. n. 49/2012), che fa riferimento agli studenti regolari (circa il 65% degli studenti iscritti);
- consentire l'incremento della contribuzione studentesca in misura proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali assegnati in misura sempre maggiore sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.

[112] *Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.*
[113] *Interventi correttivi di finanza pubblica*.

Articolo 8, commi 1-3

(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi commessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;

c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L'**articolo 8** persegue riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali.

Non quantificabili se non a consuntivo sono i minori oneri effetto del **comma 1**, che prospetta una *razionalizzazione della spesa* mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti (già normato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010); la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti (con decurtazione alla metà delle spese sostenute nel 2011); riduzione delle spese di telefonia; scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; dematerializzazione degli atti.

Specifiche per l'INPS sono le previsioni recate dal **comma 2**, relative a: la creazione - entro il 2014 - di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti (sì da minimizzare i costi dei servizi finanziari); la revisione

delle convenzioni e contratti con i centri di assistenza fiscale (con una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai costi sostenuti nel 2011); il conferimento del proprio patrimonio immobiliare da reddito a fondo di investimento immobiliare, sì da realizzarne la dismissione[114].

La dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS

Il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, al pari di quello degli altri enti previdenziali, è stato oggetto, negli ultimi decenni, di alcune disposizioni finalizzate alla dismissione. Particolarmente importante risulta il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, poi convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, recante misure per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Ai sensi di quanto disposto dal provvedimento é stata costituita una Srl, chiamata Società cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP) alla quale é stata trasferita a titolo oneroso la proprietà di immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del Demanio. Il processo di cartolarizzazione ha, quindi, riguardato il patrimonio da reddito degli enti pubblici, che è stato trasferito con due distinte operazioni di cartolarizzazione, SCIP 1 (2001) e SCIP 2 (2002-2003). In entrambe le operazioni, fin dall'avvio delle singole fasi, il ruolo centrale è stato svolto dal Ministero dell'economia. Tuttavia, il processo per la vendita degli immobili è stato modificato in più occasioni da interventi legislativi.

In estrema sintesi, il trasferimento ha comportato modalità, tempi e condizioni per la gestione e la vendita del patrimonio immobiliare dell'Istituto determinate dal contratto di gestione dell'INPS con la SCIP e dalle leggi n. 410 del 2001 (citata sopra) e n. 104 del 2004 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione*), comportando il divieto di nuove locazioni e il mancato rinnovo dei contratti relativi agli immobili in vendita.

La legge 9 marzo 1989, n. 88 (*Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*) ha previsto che l'istituto, previa autorizzazione dei Ministeri del tesoro e del lavoro, possa costituire o partecipare a società a cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare. Dal 1993, l'istituto ha affidato alla società IGEI la gestione degli immobili a reddito detenuti in proprietà, regolando i rapporti con la società attraverso una convenzione.

Successivamente, la società IGEI, che è partecipata dall'INPS al 51%, è stata posta in liquidazione con l'articolo 14 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. La società IGEI sta tuttora continuando, però, a gestire degli immobili da reddito già cartolarizzati e quelli residui di proprietà dell'INPS.

Con l'articolo 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*), poi

[114] *Si segnala l'opportunità di una correzione formale al comma 2, di siffatto tenore:*
"2- L'INPS... dovrà:
a) provvedere alla...
b) provvedere ad...
c) prevedere il..."

convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, é stato trasferito in proprietà all'INPS, in quanto originariamente proprietario dello stesso, il patrimonio ex-cartolarizzato insieme a tutti i rapporti attivi e passivi in capo alla SCIP. Gli immobili sono stati valutati dall'Agenzia del territorio e successivamente trasferiti all'istituto con alcuni decreti del settembre 2009[115].

Il trasferimento della proprietà degli immobili ex cartolarizzati ha posto l'istituto di fronte alla necessità di individuare un assetto organizzativo che desse soluzione alle problematiche connesse alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio da reddito.

Tale assetto è stato individuato con la deliberazione n. 11 del 14 luglio 2009, che ha avviato il procedimento per la selezione di una Società di gestione del risparmio (SGR) con le finalità di garantire la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito attraverso la costituzione di un fondo immobiliare ad apporto privato.

La gara per la selezione della SGR è stata interrotta dalla pubblicazione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78[116], convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 che, con l'articolo 8, comma 15, ha di fatto subordinato tutte le operazioni di compravendita immobiliari effettuate dagli enti previdenziali pubblici e privati alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto interministeriale di natura non regolamentare.

L'interruzione della gara per la selezione della SGR è stata determinata dalla necessità di attendere che il citato decreto interministeriale chiarisse se l'operazione di costituzione del fondo immobiliare fosse da sottoporre al regime autorizzatorio introdotto dall'articolo 8, comma 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 o, al contrario, dovesse essere invece esclusa da tale regime in quanto avviata in un quadro normativo precedente e relativa ad immobili ex cartolarizzati restituiti all'INPS ai sensi dell'articolo 43-*bis* della legge n. 14 del 2009.

Nelle more della pubblicazione del citato decreto interministeriale i Ministeri vigilanti hanno emanato in data 7 dicembre 2010 una direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 78 del 2010. La direttiva attribuisce un ruolo centrale all'Agenzia del demanio soprattutto in materia di immobili strumentali e fornisce agli enti indicazioni su come gestire al meglio le loro risorse rinviando, per alcuni aspetti, ad altri decreti in vigore o da emanare.

Nel mese di gennaio 2011 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 10 novembre 2010 previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto legge n. 78 del 2010 che, nel fornire una serie di chiarimenti, obbliga gli Enti a presentare entro il 30 novembre di ogni anno un piano di investimento e disinvestimento. Tale decreto, oltre a fornire i suddetti chiarimenti, crea tuttavia alcuni dubbi interpretativi in quanto comprende tra le tipologie di operazioni che non sono soggette al regime autorizzatorio "le vendite che sono disciplinate da norme di legge" non specificando in tal modo se in esse siano ricompresi anche gli immobili cartolarizzati di cui all'articolo 43-*bis* della legge 14/2009.

Nel successivo mese di giugno 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva del 10 febbraio 2011 emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche

[115] Le unità non vendute alla data del 1 marzo 2009 e ritrasferite, dalla prima cartolarizzazione, all'INPS quale originario proprietario hanno un valore totale di 115.674.000 euro; quelle trasferite dalla seconda cartolarizzazione, ammontano a 1.186.182.000. (Fonte: INPS)

[116] *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativa all'applicazione dell'articolo 8 commi 4, 8, 9, e 15 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 che, tenendo conto dei rilievi della Corte dei Conti, ha fornito una serie di indicazioni sull'utilizzo sistematico e trasparente di un'analisi del rischio delle operazioni immobiliari e sulle misure da adottare, sul confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato, sul confronto tra differenti soluzioni gestionali degli immobili, nonché sulla trasparenza e pubblicità dei criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nell'operazione.

Sempre in materia di patrimonio immobiliare degli enti previdenziali si evidenziano le seguenti disposizioni emanate nel corso dell'anno 2011:

- articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98[117], convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 che prevede la costituzione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di una società di gestione per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi di investimento immobiliari chiusi promossi dagli enti locali e dagli enti pubblici per la valorizzazione o la dismissione del proprio patrimonio immobiliare disponibile (articolo modificato dal recente decreto legge n. 87 del 2012);
- articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[118] convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 che, inserendo l'articolo 33-*bis* alla predetta legge n. 111 del 2011 (di conversione del d.l. n. 98 del 2011), prevede la valorizzazione, la trasformazione, la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli enti vigilati dallo Stato attraverso la promozione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle iniziative idonee alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;
- articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n 214[119] (di conversione del d.l. n. 201 del 2011) che ha previsto, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e la loro confluenza nell'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

Il predetto quadro normativo, nell'apportare continue innovazioni in materia di gestione e vendita del patrimonio immobiliare, ha generato una serie di dubbi interpretativi che risultano ancora irrisolti.

L'INPS per ovviare a tali difficoltà interpretative aveva avviato un tavolo con il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Economia nel quale era stato definito un articolato normativo, condiviso da INPDAP, ENPALS ed INAIL che, integrando il suddetto articolo 43-*bis* della legge n. 14 del 2009, consentiva di risolvere una serie di problematiche tra cui:

- il contenzioso sugli immobili di pregio;
- la sanatoria delle posizioni di quei soggetti che pur avendone diritto, non possono regolarizzare il loro contratto di locazione in assenza di una specifica norma;
- il rinnovo dei contratti di locazione bloccati dalla normativa sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici.

---

[117] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

[118] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

[119] *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Nel corso di un'audizione svoltasi il 20 giugno 2012 presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, magistrati della Corte dei conti hanno evidenziato come l'attuale andamento negativo del mercato immobiliare pesi sulla dismissione degli immobili degli enti previdenziali. Dopo il negativo esito delle operazioni di cartolarizzazione «le dismissioni procedono con molta difficoltà» e in alcuni casi il rischio è quello di «svendite».

La sostanziale interruzione della seconda operazione di cartolarizzazione (SCIP 2) ha di fatto "retrocesso" migliaia di immobili agli enti di provenienza. Per la sola Inps - ha fatto presente la delegazione della Corte dei conti in audizione, sono tornati indietro più di 10.500 immobili. Ma i problemi sono più d'uno: «l'andamento riflessivo del mercato immobiliare, la situazione degli occupanti senza titolo e l'individuazione delle modalità di vendita degli immobili retrocessi». Per l'ex Inpdap, che deteneva il 46% degli immobili degli enti previdenziali pubblici, sono tornati indietro da Scip2 12.000 immobili e in tre anni, dal primo marzo 2009 al 31 dicembre 2011 - hanno riferito i rappresentanti della Corte - ne sono stati venduti 1.200, appena il 10%, con un ricavo di 93 milioni di euro. Per l'Inail gli immobili iscritti a bilancio nel 2011 valgono 2,818 miliardi. Un patrimonio di tutto rispetto ma «la dismissione procede con molta difficoltà», evidenzia la Corte. Il crollo del mercato immobiliare fa la sua parte ma c'è anche il problema degli alloggi di pregio occupati e delle cause in corso tra ente e inquilini. «Ci sono cespiti non utilizzati anche da dieci anni - ha riferito in Parlamento la Corte dei Conti - di grande valore ma la cui vendita è difficile. Anzi il rischio è quello di una svendita per un patrimonio che invece per l'istituto è inestimabile».

Il **comma 3** dispone la *riduzione* del 5 per cento per il 2012, del 10 per cento dal 2013, della *spesa sostenuta per consumi intermedi* nel 2010.

A tale riduzione sono sottoposti gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato, quale ne sia la forma giuridica (anche societaria, dunque), nonché le autorità indipendenti e la Consob.

Ne sono invece esclusi gli enti territoriali (e loro enti vigilati) e del servizio sanitario nazionale, le università, gli enti di ricerca - o per meglio dire, per questi ultimi valgono le specifiche previsioni (e riduzioni di trasferimenti) di cui al successivo comma 4 (v. *infra*).

La riduzione di spesa avviene - nel caso non fosse possibile mediante il ridimensionamento di trasferimento statale - versando la somma corrispondente apposito capitolo del bilancio dello Stato (entro il 30 giugno di ciascun anno).

La relazione tecnica quantifica il conseguente risparmio di spesa in 140 milioni per il 2012; in 373 milioni dal 2013 (senza includere gli enti di ricerca, cui sono imputabili, a regime, risparmi per 51,2 milioni).

Articolo 8, comma 4

(Riduzione dei trasferimenti statali agli enti di ricerca)

4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.

Il **comma 4** specifica che per gli enti di ricerca indicati nell'allegato 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. In caso di impossibilità a operare la predetta riduzione per effetto delle operazioni di gestione, agli enti interessati si applica quanto previsto dal comma 3.

Gli enti di ricerca di cui al citato allegato sono:

- Ministero dell'economia e delle finanze:
  - ISTAT;
- Ministero dello sviluppo economico:
  - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
  - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale lavoratori (ISFOL);
  - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ora INAIL);
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
  - Agenzia spaziale italiana;
  - Consiglio nazionale delle ricerche;
  - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
  - Istituto italiano di studi germanici;
  - Istituto nazionale di alta matematica;
  - Istituto nazionale di astrofisica;
  - Istituto nazionale di fisica nucleare;
  - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
  - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale;
  - istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
  - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI);
  - Museo storico della fisica e centro studi e ricerche;
  - Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli;

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
  - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
  - Istituto nazionale della nutrizione;
  - Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
- Ministero della salute:
  - Istituto superiore di sanità.

Si rimanda al citato allegato 3 per la quantificazione della riduzione dei trasferimenti statali.

Articolo 9

(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.

4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.

6. È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni.

L'**articolo 9** prevede (**comma 1**), dettando le relative procedure (**commi 2 e 3**) che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che

esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire - in tal ultimo caso - almeno il 20% di risparmi.

L'articolo fa inoltre divieto (**comma 6**) agli enti locali di istituire gli stessi soggetti.

In caso di mancato intervento entro nove mesi si prevede (**comma 4)** la soppressione di detti soggetti e la nullità di tutti gli atti successivamente adottati.

Alle regioni (**comma 5**) si chiede - per le funzioni amministrative a loro conferite - l'adeguamento agli stessi principi.

Resta fermo (**comma 7**) quanto già disposto in tema di limiti alla costituzione di società partecipate e di liquidazione o cessione di quelle esistenti.

La rubrica dell'art. 9 non sembra evidenziare l'ambito dell'intervento, limitato alle autonomie territoriali.

Il **comma 1** prevede che le regioni, le province e i comuni (*non sono previste - ma v. infra - le città metropolitane, istituite - dal 2014 - dall'art. 18 e in relazione alle quali dunque non dovrebbero sussistere enti di riferimento*) intervengano su enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica (qui di seguito: "enti strumentali") che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, esercitino, anche in via strumentale, funzioni fondamentali (art. 117, comma secondo, lettera *p*), Cost.) o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane (*cfr. supra*) ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

Per le funzioni amministrative spettanti alle Regioni cfr. comma 5.

L'intervento può consistere:

- nella soppressione,
- nell'accorpamento, a condizione che gli oneri finanziari si riducano almeno del 20%.

Finalità esplicita è quella di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative.

Il **comma 6** fa divieto agli enti locali di istituire enti strumentali, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118, Cost.

Il **comma 2** prevede la complessiva ricognizione degli enti strumentali.

Il termine per la ricognizione è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, lo strumento normativo è un accordo sancito in sede di Conferenza unificata, finalità è l'attuazione del comma 1.

Il **comma 3** prevede l’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione dell' articolo in esame e la definizione delle modalità di monitoraggio.

Lo strumento previsto è un'intesa in sede di Conferenza unificata (ex art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003), sulla base del principio di leale collaborazione; finalità esplicita è l'attuazione del comma 2.

Il **comma 4** prevede la soppressione degli enti strumentali, in caso di mancata attuazione, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame di quanto disposto dal comma 1. E' prevista anche la nullità di tutti gli atti successivamente adottati da detti soggetti.

Il **comma 5** impone (*per il valore del modo verbale indicativo*) alle regioni l'adeguamento ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti strumentali, che svolgono, ai sensi dell’art. 118, Cost., funzioni amministrative ad esse conferite.

Finalità esplicita è quella del coordinamento della finanza pubblica.

Il **comma 7** lascia fermo quanto disposto dall’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 che, con i previsti limiti e condizioni, dispone che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possano costituire società e che entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite, ovvero ne cedano le partecipazioni.

Articolo 10
(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.

2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;

d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;

e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-*bis*

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agIi uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

L'**articolo 10** disegna una riconfigurazione della *organizzazione dello Stato nel territorio*.

Dopo l'intervento della legge n. 59 del 1997[120], seguita per questo profilo dal decreto legislativo n. 300 del 1999[121] (e questo, dal d.P.R n. 180 del 2006[122]), la rappresentanza periferica dello Stato si va ancor più radicando (pur "nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa" degli altri uffici periferici statali) nelle *Prefetture*, delle quali è disposto (dal **comma 1**) una significativo mutamento di denominazione.

Con regolamento governativo di delegificazione saranno apportate (entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge, prevede il **comma 2**) le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali (su di esso è previsto, dal **comma 3**, il parere parlamentare).

L'articolo in esame pone le norme generali regolatrici di tale determinazione.

---

[120] *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

[121] *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

[122] *Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.*

Tra le opzioni normative così assunte, vale rammentare il ribadimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale della Prefettura - secondo previsione che va letta peraltro in immediato raccordo con l'articolo 17 del decreto-legge, circa il riordino (e la soppressione di alcune) Province, nonché con l'articolo 18, circa la costituzione di Città metropolitane.

Ne segue, in estrema sintesi, che il numero delle Prefetture è destinato a diminuire.

E' fatta salva, ad ogni modo, la motivata individuazione di presìdi in specifici ambiti territoriali, per "eccezionali esigenze" connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali.

Tra i princìpi ispiratori di un coordinamento tra uffici periferici che si vuole più intenso e coerente con un contenimento della spesa, è formulato il criterio di un esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali; così come si prevedono servizi comuni. L'obiettivo dichiarato è la riduzione di almeno il 10 per cento della corrispondente spesa, anche mediante forme di mobilità tra amministrazioni.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il **comma 4** esenta dall'applicazione della nuova disciplina alcune strutture (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera; i posti di ispezione frontaliera; gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari).

Antecedente alle disposizioni in esame, pare porsi la riflessione condotta entro il cd. rapporto Giarda (*Elementi per una revisione della spesa pubblica*), presentato entro il Governo nel maggio 2012. In esso si prendeva in esame l’organizzazione del Ministero dell’Interno, riguardo alle strutture periferiche (circa l’80 per cento della spesa del Ministero), in particolare le Prefetture (circa 10.000 occupati), i Vigili del Fuoco (circa 32.000 occupati), la Polizia di stato (circa 103.000 occupati), su un totale di occupati del Ministero pari a circa 155.000.

La spesa complessivamente analizzata (ammontante a circa 8 miliardi di euro, destinati alle retribuzioni del personale e ai consumi intermedi o acquisto di beni e servizi) evidenziava, con riferimento all’analisi dei costi delle Prefetture, una "inefficienza dell’assetto istituzionale", in misura significativa per la commisurazione del territorio alla Provincia (per come allora configurata). Servizi analoghi sono organizzati per servire popolazioni che variano da 90.000 (Isernia) a 4,3 milioni (Roma). "Il costo finanziario dell’accettazione del territorio provinciale come base per l’organizzazione dei servizi offerti (un portato della storia amministrativa dello stato italiano) è molto rilevante".

In tutti i settori considerati, il rapporto rilevava nelle regioni del Centro-Sud spese per abitante (o per indicatore di *output*, ove disponibile) superiori al corrispondente costo, a parità di condizioni e di caratteristiche, rilevato nelle regioni del Centro-Nord (a

causa dei seguenti differenziali di costo: numero di occupati, a parità di condizioni, maggiore; retribuzione di fatto, maggiore, essendo associata alle maggiori anzianità di servizio dei dipendenti che operano nel Centro-Sud; maggior peso degli straordinari).

Circa la spesa per acquisto di beni e servizi, essa è nel Ministero dell'Interno pari a circa 1700 milioni all'anno. Di questi, negli ultimi anni, circa 400 milioni ogni anno superano gli stanziamenti iniziali di bilancio (che sono stati progressivamente ridotti nel corso delle manovre di contenimento della spesa). Dalle prime valutazioni risulta che il ricorso degli uffici del Ministero alle strutture centralizzate di acquisto è relativamente limitato, intorno al 6-8% del totale.

Delle spese per consumi intermedi, una parte rilevante (almeno 400 milioni di euro) riguardano contratti di locazione in essere per le stazioni periferiche, stabilimenti e magazzini della Polizia di stato, dell'Arma dei carabinieri, del corpo dei Vigili del fuoco. E' stata avviata un'analisi (complessa perché si ha a che fare con qualche migliaio di contratti) per descrivere e confrontare costi e condizioni dei contratti stessi, nonché per valutare la loro coerenza con il numero di occupanti. Da questa analisi preliminare risulta una variabilità molto ampia nei costi per mq. di superficie e nel numero di mq. per addetto.

Per quest'ultimo riguardo, immobiliare, l'articolo in commento pone il criterio di una prioritaria utilizzazione di immobili di proprietà pubblica.

Articolo 11
(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)

1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;

b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c. per il reclutamento e la formazione genetica dei dirigenti e la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;

d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;

e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;

f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;

g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;

h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;

i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:

1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo

stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;

2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

L'**articolo 11** reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione.

Ne demanda la disciplina a regolamenti governativi, da emanare (su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Tali regolamenti dovranno individuare forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, nonché riformare il sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, allo scopo di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità dell'attività formativa.

I criteri fissati per perseguire questi obiettivi sono indicati al **comma 1.**

Vi si prevede l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura; la "tendenziale" concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari.

Per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e funzionari, invece, è ipotizzata la "tendenziale" concentrazione in un'unica struttura esistente per singolo Ministero (mantenendo dunque la specificità delle competenze) e per gli enti vigilati dallo stesso.

Altri criteri sono l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali adibiti alla formazione; il coordinamento tra le attività di formazione permanente dei dipendenti svolte dalle varie amministrazioni (anche con modalità decentrate o ricorrendo a istituti universitari italiani o stranieri).

L'attività di formazione dei dirigenti e dipendenti degli enti territoriali potrà contemplare il ricorso a convenzioni tra la scuola centrale unica prevista per la formazione generica e gli enti stessi.

Per quanto riguarda le risorse umane dedicate all'attività di formazione, la disposizione prevede una revisione della disciplina degli incarichi di docenza, al fine di garantire la stabilità del corpo docente e alti livelli di insegnamento.

Infine viene disposto che l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei sia programmata e svolta seguendo indirizzi parimenti omogenei, fissati dai soggetti che operano in quegli stessi ambiti. Allo stesso modo la gestione delle

risorse finanziarie relative a scuole operanti in ambiti omogenei dovrà rispondere a criteri di coordinamento.

Si ricorda che già il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 prevedeva, all'articolo 6 (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*), comma 13, che a decorrere dall'anno 2011 la spesa delle amministrazioni pubbliche per le attività di formazione fosse non superiore al 50% rispetto a quella del 2009.

La norma attribuiva alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e agli altri organismi di formazione del pubblico impiego un ruolo centrale nella gestione del ciclo di programmazione delle attività formative.

Il decreto-legge n. 78 infatti stabiliva che le Amministrazioni pubbliche «svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione». La norma indicava già allora l'opportunità che, prima di affidare all'esterno la realizzazione delle attività formative, le Amministrazioni si rivolgano alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o ai propri organismi di formazione. Si trattava evidentemente di una misura tesa a contenere la spesa mantenendo il più possibile le risorse e le attività della formazione all'interno del perimetro pubblico.

In seguito alla citata disposizione, e per favorire la riorganizzazione delle attività formative e di apprendimento a fronte della crisi, il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione ha emanato, il 30 luglio 2010, la direttiva n.10 (pubblicata nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010) sulla Programmazione della formazione nelle Amministrazioni pubbliche.

La direttiva ricordava che le Scuole pubbliche che a vario titolo sono impegnate nelle attività di formazione costituiscono un universo notevolmente differenziato per dimensioni, modelli istituzionali, caratteristiche organizzative, fonti e forme di finanziamento, incardinamento nelle Istituzioni di riferimento. Osservava, altresì, che in assenza di un preciso elemento di indirizzo, il ricorso a tali strutture da parte delle amministrazioni centrali, se da un lato riduce i tempi di affidamento, dall'altra potrebbe presentare alcune criticità, quali il mancato coordinamento nella programmazione, con i conseguenti rischi in termini di spreco di risorse, ridondanza degli interventi e autoreferenzialità dei sistemi di valutazione di efficacia e di impatto.

Si ricorda inoltre che l'articolo 26 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) prevedeva che - entro i limiti delle risorse disponibili - le amministrazioni pubbliche promuovano l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali al fine di valorizzarne i contributi individuali e le professionalità.

Per quanto riguarda nel complesso l'attività di formazione che si svolge nella Pubblica amministrazione, la SSPA pubblica ogni anno un *Rapporto sulla*

formazione nelle amministrazioni pubbliche[123] realizzato con la collaborazione del FORMEZ, del Gruppo tecnico delle Regioni e dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne delle Camere di commercio.

Il Rapporto studia la formazione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni in tutti i livelli di governo del Paese: Stato centrale, Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio. Il Rapporto rappresenta una esauriente panoramica di tutte le attività di formazione svolte, in qualsiasi forma.

Il Rapporto evidenzia che le Amministrazioni centrali utilizzano un sistema di Scuole storicamente consolidato, ed in tutti i Ministeri, gli organi dello Stato, le Autorità e gli Enti pubblici censiti nel Rapporto sono presenti strutture organizzative dedicate o uffici di formazione.

Molte Amministrazioni possono fruire di una propria Scuola interna, oltre alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che - come si é detto - é a disposizione di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, punto di riferimento per la formazione pubblica.

I Ministeri sono dotati di ufficio formazione e di unità organizzative e, per il 50% circa, hanno anche una scuola interna. Negli Enti pubblici e nel comparto Sicurezza, le Amministrazioni hanno strutture centrali e territoriali, in cui oltre al raccordo con le politiche formative generali centralizzate, espletano attività formative pianificate in loco, gestite ed approvate tramite piani formativi. Alcune di queste strutture possono fornire formazione ad altre Amministrazioni, anche non appartenenti al comparto: in pratica costituiscono un mercato "pubblico su pubblico".

Le principali strutture di formazione centrali della Pubblica amministrazione, oltre alla SSPA, sono:

- Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;
- Istituto diplomatico M. Toscano (Ministero affari esteri);
- Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa;
- Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
- FORMEZ Spa;
- FORMEZITALIA;
- Istituto G. Tagliacarne;
- Scuola superiore della Pubblica amministrazione locale;
- Istituto superiore di studi penitenziari.

Il **comma 2** prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provveda, mediante uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al riordino delle scuole

[123] Ultimo rapporto consultato relativo al 2010: http://www.sspa.it/?p=11301

militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1 (su cui v. *supra*).

Si ricorda che il disegno di legge governativo A.S. 3271 *(Delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale*), attualmente all'esame della Commissione difesa del Senato, prevede interventi di revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa, con particolare riferimento allo strumento militare.

È prevista in particolare la ridefinizione delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un'ottica interforze ovvero di contenimento dei costi.

Sinteticamente, in base alla disciplina vigente, agli Istituti scolastici di ciascuna FA compete la formazione di base, la qualificazione e la specializzazione del personale di FA, mentre agli Istituti interforze (delle Telecomunicazioni; dell'Aerocooperazione; della Difesa Nucleare Biologica e Chimica; Centro per la Formazione Logistica Interforze) è devoluta la professionalizzazione con spiccata interoperabilità del personale militare in un ottica di capitalizzazione delle risorse.

Gli *iter* formativi del personale dei Ruoli Normali prevedono:

- per gli Ufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie della durata di 4 o 5 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione (Corsi di Stato Maggiore) presso le Scuole di Guerra o Istituti equivalenti della durata di un anno accademico; Corsi di alta formazione presso l'Istituto di Stato Maggiore Interforze e l'Istituto Alti Studi per la Difesa;
- per i Sottufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie o Scuole equivalenti della durata di 2 o 3 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione presso le Scuole d'Arma o Istituti equivalenti; Corsi di alta specializzazione presso le Scuole Interforze.

A fattor comune, per il personale in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese sono previsti corsi di formazione presso le Scuole della NATO;

- per i graduati e la truppa: Corsi di formazione e specializzazione presso gli Istituti di formazione di FA e le Unità operative; Corsi di qualificazione, anche a distanza, nei settori delle lingue straniere e dell'informatica.

Articolo 12, commi 1-18

(Soppressione di enti e società - soppressione dell'INRAN e norme sull'AGEA)

1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n.454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n.165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1º ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n.885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n.165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizione del presente

articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ai sensi del **comma 1**, è disposta la soppressione dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – I.N.R.A.N. (già Istituto Nazionale della Nutrizione – I.N.N.)[124], ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

L'INRAN "svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attività di ricerca sulla qualità, nonché sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare" (art. 11, comma 4, d. lgs. n. 454/1999). Inoltre, l'Istituto "promuove sia l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti, sia - per il raggiungimento delle proprie finalità - attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio" (art. 11, commi 5 e 6, d. lgs. n. 454/1999). È anche compito dell'Ente predisporre, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR) (art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204), un

[124] Con il decreto di riordino ed istitutivo (Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, concernente "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": articoli 11 e da 14 a 17), con il preesistente "Istituto nazionale della nutrizione" (di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199) fu trasformato nell'attuale "Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)", ente di ricerca di diritto pubblico con sede in Roma, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137, concernente "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici", aggiunse poi fra gli organi dell'INRAN il Consiglio scientifico quale organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca dell'Istituto, costituito dal Presidente e da due membri nominati dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Intervennero poi: lo Statuto (adottato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 454/1999 in data 25 novembre 2003 ed approvato con decreto interministeriale 21 maggio 2004); d) Regolamento di organizzazione e funzionamento (adottato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 454/1999 in data 25 novembre 2003 ed approvato con decreto interministeriale n. 885 del 14 ottobre 2004); il Regolamento di amministrazione e contabilità (adottato anch'esso ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 454/1999 con delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 28 gennaio 2008 ed approvato con decreto interministeriale 17 febbraio 2009); il Disciplinare della macrostruttura (adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14 marzo 2008 e quindi integralmente sostituito da quello approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 5 febbraio 2009). Con l'art. 4-*sexiesdecies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2008, n. 205, si ebbe una limitata modifica della composizione ed in particolare del procedimento di nomina del Consiglio di amministrazione (come esposto nel successivo capitolo); in conseguenza di ciò, fu apportata una modifica all'art. 5, comma 1, dello Statuto (adottata ai sensi dell'art. 4 *sexiesdecies* del d.l. n. 171/2008 con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 5 febbraio 2009 ed approvata con decreto interministeriale 17 febbraio 2010).

piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse, da sottoporre per l'approvazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Il **comma 2** attribuisce al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999.

Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione ai sensi del Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 454, è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) ed al controllo della Corte dei conti, che lo esercita nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (con le integrazioni e le modifiche di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137), aveva previsto l'istituzione del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A), ente pubblico non economico di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, distribuito su tutto il territorio nazionale. Ventidue Istituti scientifici e tecnologici (con le relative sezioni operative) indicati nel DPR n. 1318/1967 e nella legge n. 306/1973 (Istituto sperimentale per il tabacco), nonché le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al decreto legislativo n. 454/1999, confluirono *ope legis* nella struttura del C.R.A., dotata di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa finanziaria. In data 5 marzo 2004 fu approvato lo Statuto dell'Ente ed in data 1° ottobre 2004 furono approvati sia il regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), che quello di amministrazione e contabilità (RAC), in conformità ai principi previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"); con decreto del Mipaaf n. 943 del 22 marzo 2006, poi, fu approvato il "Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali", precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e reso operativo a partire dal 2 agosto 2007.

Il processo di riorganizzazione e razionalizzazione avviato dall'Ente[125] ha consentito la riduzione di quasi la metà delle strutture periferiche esistenti che sono passate da 82 a 47. La delibera del Consiglio di amministrazione n. 98 del 28 luglio 2009 ha provveduto, ai sensi dell'art. 4-*sexiesdecies* della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto legge n. 171/2008, all'adeguamento dello Statuto del C.R.A.. In seguito alle osservazioni mosse sia dal Ministero vigilante, sia dal Mef e dal Dipartimento della Funzione pubblica, è stato elaborato ed approvato dal CdA un nuovo testo dello Statuto con delibera n. 20 dell'11 e 12 marzo 2010. Con decreto

[125] A seguito della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 - che con l'art. 74 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, provvedendo, tra l'altro, alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali e all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali derivanti anche dalla connessione con la rete periferica - l'Ente aveva approvato le "Linee guida per la razionalizzazione delle strutture di ricerca" con delibera del CdA n. 189 del 17 dicembre 2008.

interministeriale del 24 giugno 2011 il Mipaaf ha approvato la delibera 20/2010, limitatamente alla modifica dell'art. 9, comma 1, dello Statuto, che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione. La Direttiva per l'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, così come previsto dagli artt. 4 e 14 del Dlgs 165/2001, nonché dall'art. 8, comma 3, lett. d, dello Statuto, predisposta dal Presidente del C.R.A., è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente con delibere n. 4 del 28 gennaio 2009 e n. 2 del 28 gennaio 2010. L'Ente, in seguito alle modifiche ed integrazioni intervenute al Codice dei Contratti pubblici (Dlgs 163/2006), ha aggiornato il proprio Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia (approvato dal CdA il 3/11/2004) in data 16 aprile 2009 con delibera n. 59. Esso svolge inoltre un'intensa attività di cooperazione internazionale[126].

Rispetto all'attribuzione di funzioni in via generale al CRA, vi sono due norme derogatorie, riferite alle competenze (e, come si vedrà, al personale) confluite nell'INRAN a seguito dell'art. 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva soppresso, fra l'altro, l'"Ente nazionale delle sementi elette (ENSE)", istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461 e l'"Istituto nazionale conserve alimentari (INCA)", istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, trasferendone compiti ed attribuzioni all'INRAN. Il comma 2 precisa, infatti, che le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette sono attribuite all'Ente risi, mentre sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA: in quest'ultimo caso, precisa la relazione governativa al disegno di legge di conversione, "in considerazione della vetustà" delle relative funzioni "e della irrilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico generale".

L'ENSE svolgeva attività di certificazione dei prodotti sementieri, analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi, esami tecnici in ambito vegetale, studi e ricerche; la sua sede centrale era in Milano. L'INCA svolgeva attività di vigilanza presso gli stabilimenti, accertamenti merceologici, controlli qualitativi ed elaborazione dati in materia di conserve alimentari; la sua sede centrale era in Roma e, per effetto dell'incorporazione, l'attività di vigilanza sull'INCA, in precedenza svolta dal Ministero dello Sviluppo economico, era stata trasferita a quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali con decorrenza 3 marzo 2011.

Il **comma 3** attribuisce a decretazione del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

[126] Le relazioni di collaborazione con importanti istituzioni di ricerca internazionali includono l'Embrapa (Brasile), l'Inra (Francia), la *China Agricultural University* (Cina), la *Aro-Volcani Research Center* (Israele) e l'*Agriculture and Agri-Food* (Canada). Con quest'ultima, in particolare, il CRA ha avviato alcune proposte di gemellaggio tra progetti presentati dall'Ente e altrettanti progetti canadesi su tematiche specifiche definite come prioritarie: "Qualità del cibo e nutrizione umana" (*Food quality and human nutrition*) e "Sanità del cibo" (*Food safety*).

l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi, ai sensi del comma 2. La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Si ricorda inoltre che il Governo, alla Camera, nella seduta n.489 del 21 giugno 2011, ha accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".

Il subentro degli enti incorporanti nella titolarità dei rapporti dell'INRAN attinenti alle funzioni loro conferite opera fino alla loro naturale scadenza, ai sensi del **comma 4**, ad eccezione dei rapporti di lavoro con il personale di ruolo oggetto di trasferimento nel CRA: ciò determina sì un incremento della pianta organica del CRA (garantendo ai trasferiti la prosecuzione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca), ma contemporaneamente implica per legge una riduzione del 10 per cento del predetto organico, con esclusione del personale di ricerca[127]. È presumibile che all'organico eccedentario - specialmente se, come pare desumibile dai canoni ermeneutici ordinari, tale disciplina speciale debba intendersi derogatoria di quella in via generale stabilita all'articolo 2 del medesimo decreto-legge - si

[127][127] L'attività che il CRA svolge concerne anche funzioni collaterali, diverse rispetto all'attività di ricerca in senso stretto, tra le quali rientrano il mantenimento delle collezioni di germoplasma vegetale e animale, la tenuta di albi, registri ufficiali e banche dati, nonché la salvaguardia delle razze bovine e il mantenimento della purezza genetica del cavallo di razza lipizzana. Resta però il fatto che, nel corso del biennio 2009-2010, l'Ente ha sviluppato una serie di iniziative tese ad ampliare il portafoglio di progetti di ricerca, nonché a favorire la definizione di progetti congiunti con altre istituzioni di ricerca e con *partners* pubblici e privati. Nel corso del 2009, secondo l'ultima relazione di controllo della Corte dei conti «le strutture di ricerca hanno presentato 191 progetti di ricerca per un importo complessivo di oltre 100 milioni di euro, dei quali circa la metà (53,6 milioni di euro) previsti per le strutture del CRA e la quota rimanente per partners esterni da queste coordinati. Nel 2010, sono stati presentati 171 progetti di ricerca per una richiesta di finanziamento complessiva di oltre 112 milioni di euro, dei quali oltre 73 milioni previsti per le strutture del CRA (...) Tra le attività progettuali svolte dall'Ente va ricordato il PON "Ricerca e competitività" (...) La proprietà intellettuale generata dall'attività scientifica del CRA, la sua protezione e il suo successivo sfruttamento a fini economici rappresentano per l'Ente significative attività patrimoniali (...) Al 30 giugno 2011 il portafoglio brevettuale del CRA risulta, nel complesso, costituito da 200 titoli di cui: - 25 afferenti ad invenzioni industriali (12.5%); - 175 a nuove varietà vegetali (87.5%). Per quanto riguarda le "invenzioni industriali" queste sono rappresentate, in ordine prevalente, da innovazioni afferenti ai seguenti ambiti di ricerca: - Agrotecniche e relativi input - Tecniche di allevamento e relativi input - Lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli - Genetica classica e miglioramento genetico - Difesa e relativi input - Raccolta e stoccaggio/conservazione dei prodotti agricoli - Sanità germoplasma e materiale di propagazione - Sicurezza alimentare/Tutela del consumatore - Strutture, impianti, macchinari e attrezzature (...) Nell'ambito del biennio (2009-2010), il CRA ha depositato nel complesso 18 nuovi brevetti di cui 9 per "invenzioni industriali" e 9 per "nuove varietà vegetali" (...)».

debbano applicare le procedure di procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sono richiamate per la mobilità del personale eccedentario dal comma 11 del citato articolo 2.

Le disposizioni sulla mobilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono invece richiamate, senza ulteriori specificazioni, dal **comma 5** per il personale INRAN che al momento di entrata in vigore del decreto legge svolgeva le funzioni ex INCA.

Per il **comma 6** la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso è garantita dalla delega al direttore generale dell'INRAN, per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

La disciplina si distanzia quindi nettamente dal modello della successione a titolo universale "per incorporazione" in enti similari, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: ma la categoria non sfugge al più generale obbligo, disposto dalla legge, di procedere alla liquidazione (ordinariamente in capo al Ministero del tesoro, mediante lo speciale Ufficio liquidazione presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza)[128]. In passato[129], disposta la soppressione di un soggetto di diritto pubblico, si provvedeva alla conseguente gestione liquidatoria dei rapporti pendenti: anche quando si optava per "innalzare il rango" dei provvedimenti di soppressione di enti - che per la legge del 1956 erano emanati con decreto presidenziale su proposta del Ministro per il tesoro - la gestione liquidatoria era comunque stata definita *ex lege* rispettando sostanzialmente i predetti principi; fu il caso dell'EFIM, la cui soppressione con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 fu accompagnata dalla nomina di un commissario liquidatore che provvedesse all'attuazione di un programma di liquidazione dell'ente soppresso, a valle del quale - decorso un intervallo temporale biennale - l'ente soppresso (e le società che a tale data fossero risultate ancora controllate dallo stesso ente) erano comunque assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa[130], con decreto del Ministro del tesoro.

[128] Semmai potrebbe essere applicabile l'articolo 13-*bis*, secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente. Il Ministro per il tesoro è anche competente a provvedere in caso di contenzioso tra gli enti: può disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

[129] Fino all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in tema di soppressione dell'Istituto commercio estero (ICE), parzialmente modificato dopo sei mesi nel senso della costituzione di un'apposita Agenzia.

[130] Gli è che le disposizioni contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie s'inseriscono in una procedura amministrativa rivolta solo al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze del soggetto pubblico soppresso, cui sono estranei i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, compreso il divieto di azioni individuali dei creditori. Ecco perché - per precludere al creditore le azioni individuali in sede di giurisdizione ordinaria - occorre

Ai sensi del **comma 7**, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Si tratta di una previsione che - unitamente con quella residuale di cui al **comma 8**, che ne fa salve le competenze residue - impatta assai incisivamente sulle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e sul sistema di competenze delineato con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165[131], con cui essa era stata istituita, in sostituzione della precedente AIMA.

Per tale sistema, per quanto attiene alla realizzazione della politica europea, l'Agenzia:

- è l'organismo di coordinamento degli organismi pagatori regionali, ai quali è demandata la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC). Nello svolgimento di tale funzione, all'Agenzia spetta di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa europea, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori;
- è il soggetto responsabile nei confronti dell'UE della realizzazione della PAC e degli interventi finanziati dal FEOGA[132], e pertanto ad essa compete la rendicontazione all'Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori; interinalmente, è essa stessa organismo pagatore, in attesa che tutte le regioni procedano alla istituzione di un proprio organismo regionale[133]. L'organismo pagatore, all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, svolge le funzioni di gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti a favore del comparto agricolo che la Comunità assegna agli Stati membri nell'ambito delle politiche europee di sostegno all'agricoltura europea. Nel 1999 (D.lgs. n. 165), fu assunta la decisione di decentrare le funzioni di organismo pagatore rimettendo a Regione e Province autonome l'istituzione di appositi servizi ed organismi. Solo in via

l'apertura del procedimento concorsuale (di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria, in cui i creditori devono far valere le proprie istanze nella procedura amministrativa di accertamento dei crediti attuata dal commissario giudiziale): esso rappresenta una mera variante procedurale delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi, per l'ipotesi di liquidazioni deficitarie, secondo la giurisprudenza della Cassazione che - sin dalla pronunzia a Sezioni Unite n. 4070 del 1984 - ha fatto salva l'operatività dei principi concorsuali quando, in presenza di situazioni deficitarie degli enti soppressi, si fosse aperta la liquidazione coatta amministrativa (a norma dell'abrogato art. 15 L. n. 1404/1956 ovvero del nuovo comma 1-*ter* dell'art. 9 del d.l. n. 63/2002).

[131] Il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, è stato successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 188/2000, cui si sono aggiunte le novelle recate dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

[132] Va rammentato che il Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della PAC, ha sostituito il FEOGA, distinto nelle due sezioni "garanzia" e "orientamento", con due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) destinato a finanziare le misure di mercato, ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) riservato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale..

[133] Il D.Lgs. n. 165/1999 ha attribuito alle regioni l'incarico di istituire servizi e organismi (in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari) aventi le funzioni di organismo pagatore, spostando in questo modo a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti FEOGA.

transitoria, e in attesa della effettiva istituzione ed operatività degli organismi regionali e provinciali, le funzioni di organismo pagatore continuavano ad essere esercitate a livello nazionale da AGEA. Al termine del 2010 risultavano costituiti sei Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e Regione Lombardia), due per le provincie autonome di Trento e Bolzano e tre OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori) Ente Risi (settore risicultura) e Saisa (restituzioni alle esportazioni)[134]. L'attività svolta dagli OP (regolata dal Reg. CE n. 885/2006) si articola in tre fasi: autorizzazione dei pagamenti mediante determinazione dell'importo da pagare ai richiedenti; esecuzione dei pagamenti impartendo le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri"; infine le operazioni di contabilizzazione, con la registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa che consentano all'AGEA la consuntivazione alla Commissione.

Ai sensi del **comma 9** uno o più decreti (per la cui asserita natura non regolamentare v. quanto detto *supra*, anche in ordine all'ordine del giorno 9/4357-A/55 della Camera dei deputati, XVI legislatura) sono adottati dal Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il MiPAAF. Come effetto di tali decreti, graverà sull'AGEA un obbligo di adeguamento del proprio assetto organizzativo, in forza del quale:

- la dotazione organica per il personale dirigenziale di prima fascia attualmente esistente è ridotta del 50 per cento;
- la dotazione organica per il personale dirigenziale di seconda fascia attualmente esistente è ridotta del 10 per cento;
- la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo, che rimane in servizio presso AGEA, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia (**comma 12**).

Ai sensi del **comma 10**, i medesimi Ministri concertanti approvano la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito da AGEA a MiPAAF: quest'ultimo adotterà poi regolamento di adeguamento della propria organizzazione e della propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito. Nei confronti di costoro, è prevista disciplina derogatoria rispetto al generale subentro (di cui all'ultimo periodo del **comma 11**) del MiPAAF nella titolarità dei rapporti ex AGEA fino alla loro naturale scadenza: per i rapporti di lavoro e previdenziali, il personale trasferito al Ministero mantiene il trattamento economico (fondamentale e accessorio,

[134] Nel seguente sito sarebbero censiti altri organismi regionali in via di costituzione: ((http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/politicagr/orgapagatori1.html)).

limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento; inoltre, a differenza dell'INRAN, si è seguito il modello dell'ICE (Istituto per il commercio estero) nel prevedere il caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero (caso risolto attribuendo la differenza sotto forma di assegno *ad personam* riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti).

Per il **comma 13**, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, che si riconferma essere sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), sono decisamente ridotti. Rispetto all'attuale dislocazione dei poteri all'interno dell'AGEA[135], fissata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999 - che viene perciò soppresso dal **comma 17**, contenente sul punto una clausola abrogativa espressa (a lato della clausola implicita per le norme incompatibili) - la normativa proposta prevede esclusivamente il collegio dei revisori dei conti ed il direttore dell'agenzia. In quest'ultimo caso, poi, si prevede che esso:

- vada scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
- sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (**comma 14**), e non più quindi con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente;
- abbia un incarico di durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta, incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata;
- sia remunerato (così come i revisori dei conti) secondo il compenso determinato per decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 15**). La medesima tipologia decretizia varrà anche per adottare il nuovo statuto dell'Agenzia, dopo che la mancata attuazione dell'articolo 12 (nella versione dello statuto attualmente vigente) - con l'affermato pregiudizio che avrebbe investito la funzione di Organismo pagatore principale e la compromissione della liquidazione dei conti[136] - fu addotta a

[135] Attualmente sono organi dell'Agenzia: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio di rappresentanza; d) il Collegio dei revisori.

[136] Intorno ai riflessi politico-amministrativi della vicenda, e dei suoi successivi cascami, due versioni contrapposte possono leggersi: da un lato in XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, Agricoltura e Produzione Agroalimentare (9ª), 29 maggio 2012, 311ª Seduta, Seguito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*: audizione del Presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)*; dall'altro lato in XVI legislatura, Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 642 di giovedì 31 maggio 2012, Svolgimento di interpellanze urgenti *(Elementi e iniziative in relazione all'operato degli attuali vertici di Agea e delle società controllate - n.* 2-01495*).*

motivazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0006218 del 23.6.2011 con cui era stato disposto commissariamento dell'Agenzia, poi annullato con decisione del TAR Lazio 12 gennaio 2012.

Il **comma 16** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione alle norme precedenti, mentre il **comma 18** contiene per le medesime disposizioni una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 12, commi 19 e 20

(In materia di riordino e soppressione di enti pubblici ed organismi collegiali)

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n.244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n.244 del 2007.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

Dell'articolo 12, il **comma 19** detta disposizioni procedimentali in materia di *riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali* nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato.

Esso prevede che i regolamenti governativi, con cui sono disposti tali atti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007[137], possano essere proposti altresì dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi.

Insieme dispone che *non* vi sia parere parlamentare (previsto invece dai commi 635 e 638 di quell'articolo della legge n. 244) sugli schemi di quei regolamenti così come dei regolamenti di destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

La soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali è stata oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi.

La loro stratificazione pare di per sé spia della complessità di siffatta azione, e delle difficoltà di sua realizzazione.

[137] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

Muoveva in quella direzione la legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001: articolo 28), poi modificata dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006: articolo 1, commi 482 e seguenti).

A dare nuovo impulso, mirava la legge ricordata finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007: articolo 2, commi 634-641).

Essa individuava nei regolamenti governativi (prevedendo invero un termine per essi: il 31 ottobre 2009) lo strumento con cui realizzare lo sfoltimento degli enti. La materia era nuovamente disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Era posta, con l'articolo 26 della legge n. 133, la 'carta' normativa di un procedimento 'taglia-enti'.

Come il procedimento cd. 'taglia-leggi' (voluto dalla legge n. 246 del 2005: suo articolo 14), era predisposto un meccanismo di 'ghigliottina' per gli enti, non espressamente salvati (non riordinati mediante appositi regolamenti, nel caso degli enti).

I due procedimenti presentavano, al contempo, elementi non marginali di diversità. Infatti, il procedimento 'taglia-leggi' enucleava una specifica, preliminare fase di ricognizione e censimento degli atti primari vigenti. Non così il 'taglia-enti', che pretermetteva la considerazione di tale fase istruttoria di individuazione degli enti pubblici esistenti - ciò che pare aver inciso sulla effettività del procedimento.

Il dispositivo del 2008 è stato indi in parte novellato, in parte integrato da altre disposizioni volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa.

Esse erano recate dall'articolo 17, commi 1-9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini").

Dunque nell'articolo 17, commi 1-9, della legge n. 102 era la disciplina del riordino e riorganizzazione degli enti (che sviluppava quanto già formulato, e ancor vigente come criteri direttivi, dalla legge n. 244 del 2007: articolo 2, comma 634).

Uno dei principali intenti della legge n. 102 del 2009 risiedeva in una scansione procedimentale tale da assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui la previsione che, in attesa della indicazione degli obiettivi di risparmio (si è ricordato, da parte di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) posti a ciascuna amministrazione vigilante, quel Ministero potesse rendere indisponibile una quota delle risorse (con decreti di accantonamento, su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere).

Riduzione degli enti (con il 'taglia-enti') e loro riordino erano, peraltro, procedimenti intersecantisi.

Interessati dal procedimento 'taglia-enti' erano gli *enti pubblici non economici.* In via interpretativa, è stato inteso che si tratti di enti pubblici non economici *statali.*

Successivamente, interveniva l'articolo 10-*bis* della legge 26 febbraio 2010, n. 25 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative").

Esso recava interpretazione delle disposizioni del 2008, riguardo ad alcuni profili ritenuti problematici, posto che i due periodi dell'articolo 26 parevano disciplinare in modo distinto due diverse procedure per giungere alla soppressione degli enti, con un discrimine tra l'una e l'altra procedura dato - pareva di intendere, ma in via del tutto

interpretativa - dal 'formato' degli enti, ossia se essi avessero o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità.

Il **comma 20** dispone il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte dagli *organismi collegiali* operanti presso la pubblica amministrazione.

Questo, a decorrere dalla loro scadenza.

La disposizione dunque preclude l'ulteriore prorogabilità di tali organismi, incidendo sulla disciplina dettata dall'articolo 68, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Sul riordino degli organismi collegiali, disposizioni dettava già la legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448 del).

Sulla medesima falsariga interveniva poi il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale".

In particolare l'articolo 29, commi 1, 2 e *2-bis* prevedevano, rispettivamente, la riduzione del 30 per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; *la verifica della perdurante utilità di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata*.

Seguiva il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

In particolare l'articolo 68 prevedeva la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della graduale riduzione degli organismi collegiali, fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

Esso intendeva rendere più stringente tale ridimensionamento, escludendo espressamente alcune categorie di organismi dalla possibilità di proroga (prevista, si è teste ricordato, dall'articolo 29, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, così come convertito). Ed invero prevedeva altresì che, ove proroga vi fosse, questa non potesse superare il periodo di due anni.

Del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è da rammentare l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 sia onorifica e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente (con importo di eventuali gettoni di presenza non superiore a 30 euro).

Articolo 12, commi 21-22

(Norme sui finanziamenti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano)

21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n.191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

I **commi 21 e 22 dell'art. 12** riguardano i finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il **comma 21** sopprime l'organismo di indirizzo (a composizione mista Stato-Province Autonome) assegnando le relative funzioni direttamente alle due Province Autonome. Il **comma 22** dispone che le due Province autonome rendicontino le somme erogate a favore dei comuni confinanti, ai fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati dal Ministero dell'economia.

Il **comma 21** dell'art. 12 sopprime con effetto immediato l'organismo di indirizzo, istituito dall'art. 2, comma 118, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) assegnando le relative funzioni direttamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta dell'organismo di indirizzo (composto da 4 rappresentanti ministeriali, di cui uno Presidente, e tre rappresentanti delle Province Autonome e della Regione Trentino - Alto Adige) relativo al finanziamento con cui le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione nei confronti dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti. L'organismo stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di finanziamento.

Il **comma 22** dell'art. 12 dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontino le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'art. 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670/1972,

Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prevede - tra l'altro - il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti.

Articolo 12, comma 23
(Funzionamento della Commissione scientifica CITES)

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Il **comma 23** dell'**articolo 12** sottrae la Commissione scientifica CITES, per l'attuazione della Convenzione CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992[138], alla disciplina prevista dall'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008[139] e dall'articolo 29, comma 2, lettera e-*bis*), e comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006[140], disposizioni riguardanti il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Si stabilisce, inoltre, la gratuità della partecipazione alla Commissione, senza diritto a compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Si valuti se, al fine di individuare la Commissione scientifica CITES, sia preferibile rinviare al comma 5 del citato articolo 4 della legge n. 150 del 1992, ove si prevede l'istituzione della Commissione stessa, anziché, come avviene nella disposizione in esame, al comma 2, ove, invece, se ne individuano i compiti.

Si ricorda che l'Italia è uno Stato parte della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, conosciuta come

---

[138] L. 7 febbraio 1992, n. 150, *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*.

[139] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[140] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248

Convenzione di Washington o CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874. L'Unione europea ha attuato la Convenzione con il Regolamento CEE 338/97 del Consiglio e con quello della Commissione CEE 865/2006. Ai sensi dell'articolo IX della Convenzione e dell'articolo 13, comma 2l, del citato Regolamento CEE 338/97, ogni Stato parte della Convenzione ed ogni Stato membro dell'Unione europea si deve dotare di una apposita autorità scientifica che svolga le funzioni previste dalla Convenzione stessa e dai Regolamenti comunitari. L'autorità scientifica italiana denominata Commissione scientifica CITES è prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 150 del 1992, e dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 2 del 1993[141], La Commissione CITES, istituita con decreto 27 aprile 1993 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico; della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome; di associazioni ambientaliste.

L'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 2 del 1993 disciplina la composizione[142] della Commissione scientifica CITES e stabilisce, al comma 2, che ai componenti spetta un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Il successivo comma 3 prevede che si applichino talune disposizioni in materia di Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. *Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione di cui al secondo periodo del comma in esame introducendo la nuova disciplina riguardante i compensi dei componenti mediante una novella al citato articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 1993.*

Si ricorda che l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica – anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso regolamenti di delegificazione ovvero decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti debbono tener conto di vari criteri criteri e fra questi alla lettera e-*bis*) si stabilisce l'indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso. Il comma 2-*bis*, in particolare, prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi

[141] D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, *Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione*, Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59.

[142] L'articolo 12-*bis* prevede che la Commissione sia composta da 15 membri, ma il successivo articolo 4, comma 15 della legge n.426 del 1998 ha previsto che essa possa essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

individuati dai provvedimenti poc'anzi indicati, proporre le iniziative per l'eventuale proroga della durata dell'organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest'ultimo prevedendo il concerto dell'amministrazione competente.

L'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali.

In ordine a quanto sopra esposto, l'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008 fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:

- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;
- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

Si ricorda altresì che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010[143] ha stabilito che, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Il comma prosegue stabilendo che la disposizione non si applichi, tra l'altro agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente.

[143] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 12, commi 24-30

(Messa in liquidazione di ARCUS S.p.A. e quota del 3 per cento del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali)

24. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n.291, e successive modificazioni, è posta in liquidazione.

25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.

26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.

27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016».
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.

I **commi da 24 a 28** dispongono in merito alla messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandatele.

I **commi 29 e 30** recano disposizioni relative alla quota del 3 per cento del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali.

Il **comma 24** pone il liquidazione la società ARCUS.

Si ricorda che ARCUS è stata costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352[144], come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291[145], con il compito di fornire promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

La società è stata costituita nel mese di febbraio 2004, con atto del Ministro per i beni e le attività culturali (MBAC). Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), mentre l'operatività aziendale deriva

[144] *Disposizioni sui beni culturali.*

[145] *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a..*

dai programmi di indirizzo che sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali– che esercita altresì i diritti dell'azionista – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il 13 giugno 2012 il ministro Ornaghi, in un'audizione presso la 7ª Commissione permanente del Senato, ha ripercorso le tappe dell'attività di ARCUS S.p.A. che ha svolto un ruolo importante nella promozione di interventi di tutela del patrimonio culturale e di sostegno alle attività culturali, in linea con la sua missione istituzionale e statutaria, gestendo investimenti per circa 600 milioni di euro. (...) Le ipotesi di possibile riordino nascono dalla comune consapevolezza che l'adozione di modelli aziendalistici o societari al fine di "svecchiare" il sistema e far affluire nuovi soldi alla cultura non ha funzionato. La realtà delle cose si è rivelata infatti più complessa, perché la creazione di nuovi organismi formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, ai quali demandare compiti già propri della struttura ministeriale ha finito per duplicare gli apparati amministrativi. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, seguita da quella nazionale, ha visto nelle società pubbliche rischi anticoncorrenziali. (...) La natura "anfibia" di ARCUS ha generato invece una serie di difficoltà.

Il Ministro ha evidenziato altresì che la ragion d'essere originaria della Società, rappresentata dalla possibilità, altrimenti preclusa allo Stato, di attivare la leva creditizia dei limiti d'impegno per l'acquisizione del 3 per cento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, è venuta meno con la riforma introdotta dall'articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha ridefinito il meccanismo di finanziamento facendo riferimento al 3 per cento del nuovo Fondo infrastrutture e attribuendo direttamente al Ministero questa contribuzione. (...)

Per la messa in liquidazione di ARCUS, ai sensi del **comma 25**, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commissario liquidatore, che durerà in carica fino al 31 dicembre 2013, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o siano già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e siano già stati contratti i relativi mutui.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario si avvarrà della struttura e del personale della società attuale. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società (**comma 26**).

Il **comma 27** prevede che tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società siano trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al sucessivo comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

Il **comma 28** stabilisce che alla procedura di liquidazione si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.

Si osserva che il testo del decreto-legge, al comma 28, si riferisce alla "procedura di liquidazione di cui al presente articolo", mentre presumibilmente è da intendersi che il riferimento sia alle disposizioni di cui ai commi da 24 a 27; sarebbe pertanto opportuno sostituire le parole: "al presente articolo" con le seguenti: "ai commi da 24 a 27".

Il **comma 29** novella l'art. 32, comma 16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[146], disponendo che la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali sia assegnata "fino al 2016" con le modalità di cui al citato comma 16.

Si ricorda che il suddetto comma 16 prevede che, dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo infrastrutture sia assegnata, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità.

Il **comma 30** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui al predetto comma 16 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta

[146] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

rilevanza nazionale e internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri e indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al comma in commento.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400[147]*, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

[147] *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Articolo 12, commi 31-38

(Soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e istituzione del Centro sperimentale di cinematografia)

31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n.426 e successive modificazioni, di seguito denominata: «Fondazione», è soppressa. Al fine di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale nell'ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233 e successive modificazioni, di seguito denominato: «Istituto». L'Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, successive modificazioni. L'incarico di direzione dell'Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell'Istituto, il Direttore generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.

32. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia.».

33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni. Presso la medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema, l'Istituto e l'Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell'Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali.

36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n.426, e successive modificazioni.

38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.

I **commi da 31 a 38** dispongono la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Quanto alla Cineteca nazionale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla società istituto Luce di Cinecittà. Contestualmente è soppresso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi presso il medesimo Ministero.

Il **comma 31** prevede la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'incarico di direzione dell'Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, che assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica e a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.

Il D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, ha trasformato l'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia», già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»; successivamente l'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32[148], ha cambiato la denominazione della fondazione in «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia», con personalità giuridica di diritto privato. Lo statuto della Fondazione disciplina le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

Il medesimo d.lgs. n. 32 del 2004 ha disposto - novellando il citato d.lgs. n. 426 del 1997 - che la Fondazione si articoli in due distinti settori: la Scuola nazionale di cinema, con compiti di formazione di eccellenza in campo cinematografico, e la Cineteca nazionale con compiti di raccolta, conservazione e restauro delle opere della cinematografia nazionale.

L'art. 15, comma 1, del DPR n. 233 del 2007[149] riguarda gli istituti centrali del MBAC, che sono:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi;

[148] *Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia».*

[149] *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede che l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale siano definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988.

Il comma 6 stabilisce che gli incarichi di direzione degli istituti siano conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

Il **comma 32** aggiunge ai citati istituti centrali il Centro sperimentale di cinematografia, mentre il **comma 38** sopprime l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, trasferendone funzioni, compiti, risorse di personale, finanziarie e strumentali, alla competente Direzione generale del Ministero.

Ai sensi del **comma 33**, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali, sono trasferiti alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, alla quale si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2004[150]. Sono trasferiti alla medesima società anche i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (**comma 34**).

Si ricorda che il DL n. 98 del 2011 (articolo 14, commi da 6 a 14) ha introdotto una serie di disposizioni volte al riordino della società per azioni *Cinecittà Luce*[151],

[150] *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.*

[151] Nata nel maggio 2009 dalla fusione fra *Cinecittà Holding S.p.A.* e *Istituto Luce S.p.A.*

interamente partecipata dallo Stato, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce – Cinecittà*[152].

L'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, prevede che le imprese di produzione cinematografica depositino presso la Cineteca nazionale una copia dei film. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Il **comma 35** prevede che, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l.. La Direzione generale per il cinema, l'Istituto - *si presume il nuovo istituto Centro sperimentale di cinematografia; si valuti l'opportunità di specificarlo* - e l'Istituto Luce Cinecittà s.r.l., con una convenzione, definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell'Istituto *(si presume si ci riferisca sempre al Centro sperimentale di cinematografia; si valuti l'opportunità di specificarlo)* nei propri programmi formativi, didattici e culturali.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400[153]*, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

Il **comma 36** stabilisce che tutte le operazioni compiute siano esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Sarebbe opportuno sostituire le parole: "del presente articolo" con le seguenti: "dei commi da 31 a 35".

A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni (**comma 37**).

[152] Sull'argomento, si veda l'intervista del Ministro per i beni e le attività culturali: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_2117446243.html.

[153] *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Articolo 12, commi 39 e 40

(Durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici)

39. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L’incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l’amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.

I **commi 39 e 40** dettano disposizioni in materia di *commissariamento di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa*.

Più precisamente, essi dispongono circa la *durata dell'incarico del commissario liquidatore.*

Il **comma 39** prevede che la durata dell'incarico del commissario non possa protrarsi per più di tre anni, prorogabili una sola volta, per ulteriori due anni, solo per "motivate esigenze".

Decorso tale termine, le attività liquidatorie ancora da condurre sono trasferite al ministero vigilante.

Il **comma 40** ha riguardo agli incarichi in corso, qualora essi si siano protratti per più di cinque anni.

Ebbene, in tali casi l'incarico cessa (e le attività ancora da intraprendere sono trasferite all'amministrazione competente) decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 12, commi 41-77

(Soppressione di enti e società)

41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di

soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
48. È abrogato l'articolo 8, comma 4-*bi*s del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziaIe, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
59. La Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n.51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre

2003, n.350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale

trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n.311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n.51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, le parole «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono

sostituite, rispettivamente, dalle parole «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri».
75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n.30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto».

In virtù del **comma 41**, l'Ente nazionale per il microcredito è soppresso e i relativi organi decadono; anche la disposizione recante l'istituzione dell'ente segue la stessa sorte, in virtù del **comma 48** che abroga l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative conseguenti (e quindi la contribuzione da parte del bilancio dello Stato, pari a 1.800.000 euro annui).

Con l'articolo 8, comma 4-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, venne disposto il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito: esso fu costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e si dispose che svolgesse funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti micro-finanziari promossi in sede europea. Erano previste norme sulla formazione e modifica dello statuto, sui componenti degli organi e sul personale; in particolare, erano fissati limiti

agli emolumenti spettanti ai predetti componenti degli organi dell'ente, in coerenza con le disposizioni del DL 78/2010. Le norme in questione trasferivano al costituito ente gli stanziamenti di bilancio già attribuiti al Comitato nazionale per il microcredito.

Gli adempimenti di cui al **comma 43** - che sono fatti salvi anche nelle disposizioni contenute nei due commi precedenti - consistono (sotto il controllo del collegio dei revisori in carica) nella deliberazione del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall'organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 42** un decreto (per la cui asserita natura non regolamentare v. quanto detto *supra*, anche in ordine all'ordine del giorno 9/4357-A/55 della Camera dei deputati, XVI legislatura) è adottato dal Ministro dello sviluppo economico per la nomina di un dirigente delegato (individuato tra i dirigenti MiSE) che eserciti i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente soppresso: in questo caso non appaiono giustificati i rilievi formulati in merito ad altri enti soppressi (v. il caso dell'INRAN), essendo contemplate espressamente attività di liquidazione delle attività, di estinzione delle passività e di definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il bilancio - evidentemente sempre nell'ottica della ricognizione delle poste attive e passive da liquidare - darà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati: nel primo caso, il Ministro dello sviluppo economico (anche qui con decreto asseritamente di natura non regolamentare), su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede europea; nel secondo caso, le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono dichiarate risolte (**comma 44**).

Ciò comporta l'individuazione di un referente per la definizione delle pendenze finanziarie, che la norma pone in capo al dirigente delegato: esso opera nei confronti di amministrazioni ed enti interessati, ma è evidente che in caso di diritti soggettivi la determinazione soffrirà di ambiti incomprimibili se non con apposite previsioni di legge. In alcuni casi esse sono espressamente contenute nelle norme in questione:

- compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal comma 43 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione;
- le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica (**comma 45**);
- i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo

determinato cessano di avere effetto, salvo che il dirigente delegato ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 46**).

A valle di tutta l'attività ricognitiva, le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del **comma 47**: è presumibile che ciò avverrà solo dopo la chiusura della gestione del dirigente delegato perché, correttamente, la relazione tecnica al disegno di legge di conversione precisa che "eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo". In tal caso, l'eventuale attivo netto risultante e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le stesse risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiranno economie del bilancio dello Stato.

In virtù del **comma 49**, l'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" è soppressa e i relativi organi decadono; anche la disposizione recante l'istituzione dell'ente segue la stessa sorte, in virtù del **comma 58** che abroga l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

La disposizione citata trasformava, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti[154] nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti, avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicurava la vigilanza ed a supporto del quale l'ente operava, seguendo le direttive impartite. La norma specificava quindi che i mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione erano costituiti: 1) dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione; 2) da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'art. 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, prevedendosi che l'entità della predetta quota fosse stabilita ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

Gli adempimenti di cui al **comma 51** - che sono fatti salvi anche nelle disposizioni contenute nei due commi precedenti - consistono (sotto il controllo

[154] La prima proposta di intitolare il preesistente Istituto Superiore della Cooperazione, delle Assicurazioni, del Lavoro e della Previdenza Sociale - che con regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764 fu eretto Ente Morale - alla memoria del giurista ed economista Luigi Luzzatti (Venezia, 1º marzo 1841 – Roma, 29 marzo 1927), risale al 1949, quando il Commissario, professor Domenidò, propose al Ministero che all'Istituto venisse data la denominazione di Istituto di Studi Sociali "Luigi Luzzatti", essendo stata già acquisita l'autorizzazione degli eredi dell'illustre statista, che fu anche Presidente del Consiglio dei ministri dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911.

del collegio dei revisori in carica) nella deliberazione del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall'organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 50** un decreto (per la cui asserita natura non regolamentare v. quanto detto *supra*, anche in ordine all'ordine del giorno 9/4357-A/55 della Camera dei deputati, XVI legislatura) è adottato dal Ministro dello sviluppo economico per la nomina di un dirigente delegato (individuato tra i dirigenti MiSE) che eserciti i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente soppresso: sono contemplate espressamente attività di liquidazione delle attività, di estinzione delle passività e di definizione delle pendenze dell'ente soppresso, tanto che anche qui il **comma 57** prevede che l'eventuale attivo netto - risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato - è versato all'entrata del bilancio dello Stato (fatta salva l'acquisizione delle risorse strumentali dell'associazione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico). Eppure, il **comma 52** prevede che il trasferimento delle funzioni al MiSE avviene "senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale", secondo il modello seguito un anno fa per la soppressione dell'ICE: anzi, il Ministero è anche intestato della valutazione "della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività" e, solo in caso di accertamento positivo, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici, mediante utilizzo delle risorse di cui al **comma 53** (si tratta delle somme corrispondenti alle convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero, che la disposizione risolve di diritto e che, individuate con apposito decreto interministeriale, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

Il **comma 54** disciplina il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente soppresso (*che, stante la* sedes materiae, *deve ritenersi essere ancora l'Associazione nazionale italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" e non l'ente nazionale per il microcredito cui, per un probabile refuso, la disposizione allude*). Con decreto interministeriale è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito mentre, con regolamento ministeriale, si adegua la organizzazione e la dotazione organica del MiSe in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite. Per il **comma 55** il personale trasferito - che già mantiene il trattamento previdenziale in godimento - conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento: secondo il modello ICE ed AGEA, nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di

avere effetto, salvo che il dirigente delegato ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 56**).

In virtù del **comma 59**, la Fondazione Valore Italia è soppressa e i relativi organi decadono; rispetto alle altre disposizioni consimili, la specificità è qui è che la decadenza degli organi fa seguito al loro scioglimento disposto, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico che, in data 19 aprile 2012, nominava un commissario. La Fondazione fu costituita dal MiSe per la gestione dell'Esposizione permanente del design italiano e del *made in Italy*, di cui ai commi 68 e 69 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: tali disposizioni, al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, prevedevano che la gestione operasse in collaborazione con la società EUR Spa ed avesse obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità. Le risorse, già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 dal comma 70 dell'articolo 4 citato, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituivano il patrimonio della Fondazione e furono ad esse trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operatività. Si tratta di norme che, unitamente a quelle conseguenti e contrastanti con la nuova disciplina, sono oggetto di abrogazione ai sensi del **comma 70**.

Il **comma 60** attribuisce al commissario - che, sotto il controllo del collegio dei revisori in carica e con la loro attestazione, presenta il bilancio di chiusura per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia - i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione, consentendogli di provvedere alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. Parrebbe quindi essere rispettato il modello liquidatorio "puro" (tant'è vero che nello stato di previsione del MiSE si prevede un Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, in cui convergono anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione): eppure, per il **comma 61** entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto "senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata", nel caso in cui il commissario non riscontri la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente "senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato". È ben vero che, in caso di disponibilità, si potrebbe provvedere "se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere"; ma è altrettanto vero che, in caso contrario, nessun affidamento dei privati sarebbe tutelato, tanto più che, per il **comma 63**, le convenzioni in essere tra il Ministero

e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, devono intendersi risolte in ogni caso.

Oltre al caso di esito favorevole alla disponibilità dei privati, un margine residuo di operatività ha - ai sensi del **comma 62** - la specifica convenzione con la Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali": per essa il MiSE provvede alla gestione diretta del programma, utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato. Anche a tal fine il bilancio di chiusura, per il **comma 64**, darà evidenza all'apposita contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione.

Le norme di salvaguardia del lavoro e delle risorse umane e professionali coinvolte nella gestione vanno dal decreto ministeriale sul compenso del commissario, alla corresponsione di compensi, indennità o emolumenti al collegio dei revisori (corrisposti comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), fino alla disciplina del **comma 65** in ordine al personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione (trasferito al Ministero dello sviluppo economico, che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica e che, ai sensi del **comma 66**, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario). Anche in tal caso vi è - al **comma 67** - una disciplina trattamentale simile a quella accordata al personale ex ICE o AGEA (mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento, con attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, in caso di differenza in eccesso). Invece, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto, salvo che il commissario ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 68**).

A valle di tutta l'attività ricognitiva, le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del **comma 69**: è presumibile che ciò avverrà solo dopo la chiusura della gestione del commissario, essendo disposto che l'eventuale attivo netto risultante (e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente) sia versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In virtù del **comma 71**, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.a.)[155] è conferito (in prima persona o mediante società dalla stessa interamente partecipata), a titolo gratuito e previa stipula di un accordo, il coacervo degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa stipulate. All'altra società *in house* del MiSE sono quindi trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi conseguenti: tra di essi vi sono, per il **comma 72**, i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere.

La stipula dell'accordo di cui al **comma 73** - per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici - avviene entro sessanta giorni e lo schema relativo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge finanziaria 2007.

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato la denominazione della Società Sviluppo Italia Spa in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di definirne, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi e di approvarne le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Il successivo comma 461 ha inoltre previsto che, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia predisponesse, entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività: in particolare, il piano doveva prevedere entro il 30 giugno 2007, la riduzione del numero di società controllate a non più di tre, la cessione delle partecipazioni di minoranza acquisite e, per le società regionali, procedendo d'intesa con le regioni interessate, l'eventuale cessione a titolo gratuito alle regioni stesse o ad altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione, la società Promuovi Italia - al netto delle funzioni e dei rapporti trasferiti ad Invitalia - resterà in vita "quale ente *in house* della Presidenza del consiglio dei ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico". A tal fine il **comma 74** modifica il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.

[155] L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri**;** sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo**;** valorizzare le potenzialità dei territori**.**

35[156] (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) sostituendo, al Ministero delle attività produttive, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del potere di avvalimento nei confronti dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo "e delle società da essa controllate". In effetti, Promuovi Italia è una società posseduta al 100% da ENIT ma l'Agenzia anche di recente si è dichiarata "estranea ad ogni attività della stessa, come previsto dall'art. 4, comma 2 dello Statuto, che attribuisce i poteri dell'azionista al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, il cui responsabile (...) è anche componente del consiglio di amministrazione della Società"[157]. Nella nuova versione della disposizione, la Presidenza (e quindi il citato Dipartimento) potrà assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi ai compiti inerenti alle attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali.

Il **comma 75** rende obbligatoriamente monocratici e personali[158] una serie di incarichi di commissario: si tratta di quello per la gestione delle società cooperative, quello di commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità, e quello di commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa. In quest'ultimo caso il **comma 76** intesta espressamente ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si rammenta, però, che in dottrina è stato sostenuto che "la liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-*terdecies* c.c., è disposta non già per inosservanza dei requisiti strutturali e funzionali della cooperativa (ovvero, essenzialmente, del suo diritto societario), bensì per insolvenza dell'impresa (commerciale o non commerciale) esercitata dalla cooperativa (...) la quale deve essere accertata – o prima (ex art. 195 l.fall., nel nostro caso su richiesta del Ministero dello sviluppo economico) o dopo (ex art. 202 l.fall.) il provvedimento ministeriale di cui all'art. 2545-terdecies c.c. (anche se tale provvedimento abbia decretato la liquidazione da più di un anno, non determinando esso la cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 10 l.fall.) – dal tribunale ai sensi dell'art. 202 l. fall., verificando se sia sussumibile la fattispecie concreta in quella astratta tratteggiata dall'art. 5 l.fall."[159].

---

[156] *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*

[157] Turismo, la replica dell'Enit (27 febbraio 2012), consultabile alla URL ((http://espresso.repubblica.it/dettaglio/turismo-la-replica-dellenit/2175390)).

[158] Con conseguente detrazione dell'onere dal compenso del commissario, nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni.

[159] Emanuele Cusa, *Il controllo amministrativo sulle cooperative*, consultabile alla URL ((www.associazionepreite.it/scritti/cusa010.php)), secondo cui "non è condivisibile la tesi di teorici (BONFATTI, in Bonfatti - Censoni, *Manuale di diritto fallimentare3*, Padova, 2009, 589) e di pratici

Anche la previsione del **comma 77** impatta sulla (sola)[160] liquidazione coatta amministrativa delle citate cooperative, rimettendo ad un decreto interministeriale (per la cui asserita natura non regolamentare v. quanto detto *supra*, anche in ordine all'ordine del giorno 9/4357-A/55 della Camera dei deputati, XVI legislatura) la determinazione dell'ammontare del compenso dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione (entro il tetto insuperabile della normativa previgente): i criteri predeterminati sono quelli di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo".

(SERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: due profili del suo regime sostanziale*, in Riv. coop., 2004/4, 18 ss. e DI RIENZO, *La crisi nelle società cooperative e le procedure concorsuali: presupposto soggettivo e presupposto oggettivo*, ivi, 34 ss.), secondo la quale il provvedimento di cui all'art. 2545-terdecies c.c. potrebbe essere adottato anche qualora «le attività della società (…) risultino insufficienti per il pagamento dei debiti» ai sensi del previgente art. 2540 c.c., essendo quest'ultima disposizione stata abrogata per sostituzione dall'art. 2545-terdecies c.c. Semmai l'insufficienza dell'attivo potrebbe diventare il presupposto del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies c.c., se tale insufficienza potesse ricondursi all'ipotesi in cui la cooperativa non sia più «in condizione di raggiungere gli scopi per cui» è stata costituita".

[160] Peraltro, anche nel caso della sanzione dello scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* - caso in cui il Ministero non può «normalmente» nominare il commissario liquidatore quando «accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive» - ai sensi dell'art. 2 l. n. 400/1975, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento senza nomina dei commissari, i creditori sociali (o altri interessati) possono presentare all'autorità competente una motivata domanda di nomina di un commissario e, se viene accolta, il conseguente decreto costituisce un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Emanuele Cusa, *Il controllo amministrativo sulle cooperative*, cit., ricorda che "lo stesso Dicastero non deve nominare il commissario quando «il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00» (art. 1 d.m. 17 gennaio 2007)" e che "la prassi del Ministero è quella di non nominare mai il commissario nella fattispecie in esame, anche in ragione del fatto che, se lo facesse, il relativo compenso sarebbe certamente a carico dell'erario. Leggendo DI RIENZO, *Lo scioglimento per atto d'autorità delle società cooperative all'esito delle riforme e nuove disposizioni*, in *Riv. coop*., 2007/4, 24, pare che il Ministero dello sviluppo economico consideri integrata la suddetta fattispecie, quando «la cooperativa non sia titolare di beni immobili e di mobili registrati e di attività mobiliari di valore superiore alla soglia patrimoniale stabilita dalle circolari ministeriali [fino al 2010 pari a 25.000 euro]»".

Articolo 12, commi 78-79

(Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e società partecipate da ANAS S.p.A.)

78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1º ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

Il **comma 78** novella l'articolo 11 del decreto-legge 216/2011[161] relativamente all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Il **comma 78, lettera a),** novella il comma 5, prorogando dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, il termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i relativi compiti continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas S.p.a..

Viene, inoltre, aggiunto un periodo al medesimo comma 5, prevedendo che in caso di mancata adozione, entro il predetto termine del 30 settembre 2012, dello

[161] Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*".

statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito (articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 98/2011[162]) l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1º ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse per le predette unità di personale, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali.

Il **comma 78, lettera b),** novella il comma 6, prorogando dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012 il termine entro il quale l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari autostradali.

Il **comma 79** novella l'articolo 36 del citato decreto-legge 98/2011.

Il **comma 79, lettera a),** novella il comma 5, secondo periodo, differendo il termine per l'individuazione del personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e gli altri uffici di Anas s.p.a. ovvero uffici di amministrazioni dello Stato che dovrebbero transitare presso l'Agenzia; il termine previgente (la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 98/2011) viene ora differito al 31 maggio 2012.

Il **comma 79, lettera b),** novella il comma 7, prorogando dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, il termine entro il quale la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti.

Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali ed Autorità per la regolazione dei trasporti

Il citato decreto-legge 98/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'art. 36, commi da 1 a 10, ha introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d'ora in poi "Agenzia") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'altro, la ridefinizione delle funzioni di ANAS S.p.A. La relazione illustrativa del

[162] Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*".

decreto precisa che tale nuovo assetto si giustifica con la necessità di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario *ex lege* della rete stradale di interesse nazionale. Il comma 1, in particolare, attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2, lett. b), specifica i compiti dell'Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell'affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MIT), a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. Il comma 4, come novellato dal'articolo 11, comma 6, del citato decreto-legge 216/2011 (proroga termini), dispone che entro il 31 luglio 2012 avvenga il subentro dell'Agenzia ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data.

L'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge 216/2011 ha fissato alla medesima data (31 luglio 2012) il termine ultimo per l'adozione dello statuto dell'Agenzia ed ha disposto che, fino ad allora, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

In tale contesto si inserisce inoltre l'istituzione dell'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di cui i commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto-legge 201/2011[163], come modificati dall'art. 36 del decreto-legge 1/2012[164], provvedono a specificare le funzioni anche nel settore autostradale; in proposito, la lettera g) del comma 2 dell'art. 37 dispone che l'Autorità è competente a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni, gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.

[163] Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

[164] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*".

Articolo 12, comma 80

(Contratti di autotrasporto di cose per conto terzi)

80. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-*bis* consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.».

Il **comma 80** novella l'articolo 83-*bis* del decreto-legge 112/2008[165] relativo ai contratti di trasporto di cose per conto di terzi.

Il **comma 80, lettera a),** aggiunge un periodo al comma 6, il quale prevede che qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. Il nuovo periodo dispone che, a tale fine, nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.

[165] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

Il **comma 80, lettera b),** sostituisce il comma 14 che, nel testo previgente, sanziona la violazione delle previsioni in materia di forma del contratto di trasporto con l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. Il nuovo testo prevede, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi, mentre alla violazione delle norme sui termini di pagamento del corrispettivo pattuito, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.

Il **comma 80, lettera c),** sostituisce il comma 15, che nel testo previgente affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle previsioni in materia di forma del contratto di trasporto. Il nuovo testo, invece, dispone che le sanzioni sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.

Articolo 12, commi 81-86

(Albo nazionale degli autotrasportatori)

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211»;

c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1º gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

Il **comma 81** prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori operi quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 9 del decreto legislativo 284/2005[166] dispone che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori operi in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Decreto del Presidente della Repubblica 182/2007 reca il Regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Il **comma 82** sopprime le seguenti previsioni del citato articolo 9 del decreto legislativo 284/2005, relative alle attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Si rileva che il riferimento dovrebbe essere al comma 2 dell'articolo 9.

Comma 2, lettera c): decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali.

Comma 2, lettera g): verificare, in collaborazione con la Consulta generale dell'autotrasporto, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, sulle attribuzioni della predetta consulta.

Comma 2, lettera l): proporre alla Consulta generale dell'autotrasporto iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.

Il **comma 83** novella l'articolo 10 del citato decreto legislativo 284/2005 sulla composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

In particolare, il **comma 83, lettera a),** sostituisce la lettera a) del comma 1, ove era previsto che il comitato è composto da un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente; il nuovo testo, invece, prevede un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211, "*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*", con funzioni di Presidente.

Il **comma 83, lettera b),** novella la lettera b) del comma 1, specificando che il Vice presidente nominato fra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del predetto "*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*".

Il **comma 83, lettera c),** novella il comma 1, lettera g), che nel testo previgente prevede quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente

[166] Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 "*Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori*".

riconosciute dal Ministero competente, il nuovo testo riduce da quattro ad uno i rappresentanti del movimento cooperativo.

Il **comma 84** prevede che le disposizioni di cui al comma 3 (*rectius 83)* entrano in vigore dal 1º gennaio 2013.

Il **comma 85** riduce di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 86 individua un particolare compito affidato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori:

- con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

Articolo 12, comma 87
(Nomina di un commissario ad acta *per l'INPDAP)*

87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

Il **comma 87** dell'**articolo 12** prevede la nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP, al "fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione" del medesimo Istituto ed alla sua confluenza nell'INPS (soppressione e confluenza già stabilite dall'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201[167], convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni).

La relazione illustrativa osserva che gli organi dell'INPDAP sono cessati dalla carica senza aver provveduto a tale adempimento.

[167] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Articolo 12, comma 88

(Armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici)

88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n.201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».

Il **comma 88** dell'**articolo 12** differisce dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 il termine per l'emanazione del regolamento governativo per la definizione delle misure di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli generali, quali i lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA (e delle altre società del gruppo).

Si ricorda che tale regolamento è previsto dal comma 18 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201[168], convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - articolo che reca una riforma dei requisiti per il trattamento pensionistico.

[168] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Articolo 12, comma 89
(Comitato amministratore di FONDINPS)

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il **comma 89** dell'**articolo 12** dispone che il comitato amministratore della forma pensionistica complementare (cosiddetta residuale) costituita presso l'INPS e denominata FONDINPS[169] continui ad operare in regime di proroga fino alla ricostituzione dello stesso e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012. Il **comma 89** richiama la norma di riduzione - in misura non inferiore al trenta per cento - dei membri di alcuni organi dell'INPS (tra cui il comitato in oggetto), riduzione che dovrebbe operare a decorrere dal rinnovo del comitato medesimo. *Sembra opportuna una formulazione più chiara del richiamo di tale norma, in quanto, almeno letteralmente, si potrebbe intendere che la riduzione operi già durante il periodo di proroga in esame.*

[169] Cfr., in merito, il D.M. 30 gennaio 2007.

Articolo 12, comma 90
(Regime di commissariamento dell'ISFOL)

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Il **comma 90** dell'**articolo 12** dispone la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'ISFOL fino all'approvazione del nuovo statuto - "volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa" - e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.

ENTI E SOCIETÀ MENZIONATI NELL'ARTICOLO 12		
AGEA (*Agenzia per le erogazioni in agricoltura*)	Commi 7-18	Riordino
ARCUS S.p.a (*Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo*)	Commi 24-30	Soppressione
Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti"	Commi 49-58 e 57-58	Soppressione e trasferimento delle funzioni al MISE
Cineteca nazionale	Commi 34-37	Trasferimento delle funzioni e delle risorse all'Istituto Luce Cinecittà s.r.l.
Comitato amministratore FONDINPS	Comma 89	Riduzione dei costi
Commissione scientifica CITES (*commissione per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*)	Comma 23	Riduzione dei costi di funzionamento
CRA (*Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura*)	Commi 1-6	Attribuzioni delle funzioni ex INRAN

ENTI E SOCIETÀ MENZIONATI NELL'ARTICOLO 12		
Ente nazionale per il microcredito	Commi 41-48 e 54	Soppressione
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia	Commi 31-33	Soppressione e trasferimento di funzioni al Centro sperimentale di cinematografia presso il MIBAC
Fondazione Valore Italia	Commi 59-70	Soppressione e trasferimento di alcune funzioni al MISE
INPDAP e INPS	Comma 87	Nomina di un commissario *ad acta* per la fusione con l'Inps.
INRAN (*Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione*)	Commi 1-6	Soppressione
Invitalia S.p.a (*Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa*)	Commi 71-74	Trasferimento di alcune funzioni ex-Promuovi Italia
ISFOL (*Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori*)	Comma 90	Proroga del regime di commissariamento
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	Comma 38	Soppressione e trasferimento delle funzioni al MIBAC
Istituto Luce Cinecittà Srl	Commi 34-37	Trasferimento di funzioni e risorse ex-Cineteca nazionale
ODI (*Organismo*	Commi 21-22	Soppressione

ENTI E SOCIETÀ MENZIONATI NELL'ARTICOLO 12		
di indirizzo per il concorso delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà)		
Promuovi Italia	Commi 71-74	Trasferimento di alcune funzioni funzioni ad Invitalia S.p.a

Articolo 13

(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

2. L'IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n.124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive integrazioni.

4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVARP può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

6. L'IVARP svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209.

7. Sono altresì attribuite all'IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

10. Sono organi dell'IVARP:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante

nella composizione integrata di cui al comma 17.

11. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

12. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.

13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP.

In particolare il Consiglio:
– adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP;
– delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
– adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
– conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
– approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
– provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
– esamina ed approva il bilancio;
– esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVARP in materia assicurativa e previdenziale, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.

18. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVARP e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.

19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.

20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e

delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARP sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione deIl'Istituto.

24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVARP e in particolare:

– stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;

– prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;

– disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13;

– definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;

– definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;

– definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP o dall'IVARP alla Banca d'Italia;

– definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP e dalla COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP.

31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari

decadono automaticamente dalle funzioni.

32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.

33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP, fermo restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.

34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.

35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVARP, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

38. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

39. La contabilità dell'IVARP viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto1982, n.576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n.209, e dell’art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

40. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto dell’IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n.576, l’art. 18 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l’art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335. All’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.52, le parole «In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e» sono soppresse. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all’IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 4, comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall’art. 4, comma 3, lett. *b)*, ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.

42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall’ISVAP e dalla COVIP nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’IVARP restano in vigore fino all’eventuale adozione, da parte dell’IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

L'**articolo 13** prevede la soppressione della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

Il nuovo Istituto - avente personalità giuridica di diritto pubblico e con sede legale in Roma - ha la finalità di "assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria" (**commi 1 e 2**).

L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e di trasparenza e di economicità (**comma 3**) e, nell'esercizio delle funzioni, non è sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici o privati (**comma 4**).

L’IVARP può fornire dati, esclusivamente in forma aggregata, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze e trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività (**commi 4 e 5**).

Al nuovo Istituto sono attribuite (**commi 6 e 7**) tutte le funzioni già spettanti ai due enti soppressi, ad eccezione:

- dei compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base (nonché degli altri enti di diritto privato - che gestiscono ulteriori forme di previdenza ed assistenza - compresi nell'àmbito di applicazione di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509[170]). Tali compiti (spettanti alla COVIP) vengono ora attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**comma 8**), il quale può stipulare appositi accordi con l'IVARP per l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di verifica e controllo (anche mediante ispezione) sugli enti di diritto privato summenzionati (**comma 9**). *Occorrerebbe forse chiarire quale sia il termine di decorrenza dell'attribuzione dei compiti in oggetto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali*;
- della tenuta del ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza dell'ISVAP in materia, nonché della gestione del Centro di informazione italiano - Centro di informazione concernente i risarcimenti per i sinistri (derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore) avvenuti all'estero - (**commi da 35 a 37**). Tali compiti vengono attribuiti alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A; il trasferimento decorre dalla data di subentro, da parte dell'IVARP, nelle funzioni svolte dall'ISVAP (cfr. *infra*).

A decorrere dalla medesima data, all'IVARP sono altresì attribuiti alcuni dei poteri normativi spettanti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di fondi pensione (**comma 41**); in particolare, il trasferimento concerne i poteri normativi inerenti a: i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio; i requisiti per l'esercizio dell'attività, ad eccezione dei profili inerenti all'onorabilità ed alla professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile della forma pensionistica complementare - profili che restano tra quelli di competenza normativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali -.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia (**comma 27**).

Gli organi dell'IVARP sono (**commi 10, 11, 13, 14 e 17**): il Presidente, che è individuato nel Direttore generale della Banca d'Italia; il Consiglio; il Direttorio della Banca d'Italia, il quale, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVARP, è integrato con i due consiglieri che (insieme con il Presidente) compongono il Consiglio summenzionato.

Le funzioni degli organi sono definite dai **commi 12**, **15 e 16** e dai **commi da 18 a 23**.

[170] *Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.*

I **commi da 24 a 26** disciplinano l'adozione dello statuto del nuovo Istituto. Dalla data di entrata in vigore dello statuto, la COVIP e l'ISVAP sono soppressi, con il contestuale trasferimento all'IVARP della titolarità di tutti i loro rapporti giuridici, attivi e passivi, delle risorse finanziarie e strumentali e del personale (**comma 32**).

La fase transitoria - precedente l'approvazione dello statuto - è disciplinata dai **commi da 28 a 31**. In base ad essi, tra l'altro, gli organi della COVIP e dell'ISVAP sono decaduti dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i presidenti dei due enti hanno contestualmente assunto le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione (dei rispettivi enti), mantenendo il trattamento economico (connesso all'incarico precedentemente ricoperto), ridotto del 10 per cento. I Commissari decadono automaticamente dalle funzioni alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVARP.

La dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite delle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite (**comma 32**). Queste ultime conservano di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza; tuttavia, il Consiglio, entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni degli enti soppressi, definisce, sentite le organizzazioni sindacali, un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale, fermo restando il divieto di determinazione di oneri di bilancio aggiuntivi (**comma 33**). *Occorrerebbe forse chiarire se il diritto alla conservazione del trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza sia riconosciuto anche in questa fase a regime.*

Entro lo stesso termine di 120 giorni, il Consiglio adotta un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principii dettati dallo statuto; in ogni caso, il piano deve determinare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi (**comma 34**).

Il **comma 38** demanda ad un regolamento l'istituzione di un'associazione, avente personalità giuridica di diritto privato e sottoposta alla vigilanza dell'IVARP, a cui siano trasferite (dall'IVARP medesimo) le competenze in materia di tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la funzione di vigilanza sui soggetti iscritti nel registro; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principii di semplificazione e di proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro. *Occorrerebbe chiarire a quale tipologia di regolamento si faccia riferimento, dal momento che si fa rinvio all'intero art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400*[171]*, e successive modificazioni.*

Il **comma 39** concerne il controllo contabile sull'IVARP nonché il controllo da parte della Corte dei conti.

I **commi 40, 42 e 43** recano norme di abrogazione e disposizioni finali.

[171] *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Articolo 14, commi 1-2 e 7-10

(In materia di assunzioni - anche con riguardo ai corpi di polizia e di vigili del fuoco - e di mobilità)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:

a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;

b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2015»;

c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall'anno 2016».

2. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».

(...)

7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.

9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto.

L'articolo 14, **commi 1 e 2,** detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** protrae di un anno la limitazione alle assunzioni quali modulate dalle disposizioni vigenti.

A tal fine reca tre novelle, per effetto delle quali, nell'ordine:

- è protratto al 2014 (anziché il 2013) il limite di assunzioni (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) del 20 per cento (della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, e in ogni caso delle unità cessate);
- è disposto per il 2015 (anziché il 2014) il limite di assunzioni del 50 per cento;
- è posposta al 2016 (anziché il 2015) la decorrenza del limite del 100 per cento (ossia una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, per un numero di unità comunque non eccedente il numero di quelle cessazioni).

Ad essere interessate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per queste ultime v. *supra*, il commento all'articolo 2 del decreto-legge).

Le disposizioni previgenti novellate ponevano ad eccezione i Corpi di polizia e dei vigili del fuoco. Il **comma 2** prevede di contro che per essi si applichino i medesimi limiti, sopra indicati (dunque 20 per cento nel 2012-2014; 50 per cento nel 2015; 100 per cento dal 2016 *nonché nel 2011* - ove la percentuale è riferita così alla spesa relativa al personale cessato dal servizio come al numero di unità di personale cessato).

Da siffatta previsione la relazione tecnica stima possano giungere risparmi complessivamente pari a: 107,3 milioni di euro nel 2012; 319,4 milioni nel 2013; 527,4 milioni nel 2014; 694,6 milioni nel 2015; 758,5 milioni nel 2016.

Per far fronte alle limitazioni di assunzioni sopra indicate, il **comma 8** dispone il recupero al servizio attivo di unità di personale, in numero non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni.

A tal fine è prevista una revisione della nozione medesima di servizio operativo (entro linee guida da stabilirsi con decreto del Presidente del

Consiglio), ferma restandovi l'assegnazione del personale più giovane (sotto i trentadue anni d'età).

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere computate quale risparmio ai fini del '*budget'* assunzionale. Così dispone il **comma 7**.

Le assunzioni delle amministrazioni pubbliche sopra ricordate, entro quei limiti (di spesa e di numero) indicati, devono volgersi, in via prioritaria, al reclutamento dall'esterno di personale di livello non dirigenziale laureato. Così il **comma 9**.

Infine, il **comma 10** sospende fino a tutto il 2014 il transito del personale della Guardia di finanza - giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio - nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale personale è posto in mobilità, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 2, comma 11 del decreto-legge.

Il novero di disposizioni sopra sunteggiate è da leggere in raccordo con le previsioni recate dal decreto-legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche.

In particolare l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge (v. supra) dispone che le amministrazioni per le quali non sia stata condotta la rideterminazione (entro il 31 ottobre 2012) delle dotazioni organiche, non possano procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

L'articolo 2, comma 9, indi mantiene ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

Articolo 14, commi 3 e 4

(Limiti alle assunzioni per le università e gli enti di ricerca)

3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 2005.»

4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».

I **commi 3 e 4**, novellando l'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008, dispongono in merito ai limiti assunzionali per le università e gli enti di ricerca, che potranno procedere al ricambio del *turn-over* nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016.

I limiti assunzionali vigenti prima del decreto-legge in esame, come specificano le relazioni illustrativa e tecnica erano - sempre in relazione al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente -:

- del 50 % nell'anno 2012 e del 100 % a decorrere dall'anno 2013 per le università statali;
- del 50 % nel 2014 e del 100% nel 2015 per gli enti di ricerca.

Il **comma 3** dispone - con l'aggiunta di un comma 13-*bis* all'art. 66 del citato DL n. 112 - in merito al sistema delle università, che può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dal 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012[172]. Il MIUR procederà annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano ai seguenti istituti ad ordinamento speciale[173]: IUSS Parma, Istituto di scienze umane di Firenze, IMT di Lucca.

Il richiamato art. 7 (*Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento*) del decreto legislativo n. 49 del 2012 prevede:

"1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede che:

a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

---

[172] D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, *Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.*

[173] Dm 8 luglio 2005, *Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto*; Dm 18 novembre 2005, *Istituzione dell'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto;* Dm 18 novembre 2005, *Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.*

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:

a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;

b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale".

Il **comma 4,** con ulteriori novelle all'art. 66, comma 14, del DL n. 112, stabilisce che gli enti di ricerca, per il quadriennio 2011-2014, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Per la quantificazione delle economie lorde derivanti dalle disposizioni in commento si rimanda al prospetto presente nella relazione tecnica.

Anno	Università		Enti di ricerca	
	Art. 66 previgente	Art. 66 come modificato dal presente DL	Art. 66 previgente	Art. 66 come modificato dal presente DL
2012	50 %	20 %	20 %	20 %
2013	100 %	20 %	20 %	20 %
2014	100 %	20 %	50 %	20 %
2015	100 %	50 %	100 %	50 %
2016	100 %	100 %	100 %	100 %

Articolo 14, comma 5
(Riduzione delle spese di personale)

5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono soppresse le parole «e 2012».

Il **comma 5** fa venir meno la disciplina vincolistica speciale[174], in merito alle assunzioni delle camere di commercio (CCIAA), dettata anche per il 2012 dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191[175]. In compenso, la nuova norma prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni dalle norme sopraggiunte.

La scelta di riprodurre tali norme piuttosto che farvi rinvio ("nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016") potrebbe derivare dall'esigenza di far salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto. Piuttosto, l'avvenuta abrogazione dell'orizzonte temporale 2012, in riferimento anche alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Unioncamere (comma 118 dell'art. 3,

[174] Essa, dal 2008, prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70/35/25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti, rispettivamente, inferiore a 35, compreso tra 36 e 45, ovvero superiore a 45). L'indice di equilibrio economico-finanziario è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006.

[175] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*

legge 24 dicembre 2007, n. 244[176]), potrebbe ingenerare il dubbio che tale fattispecie - non espressamente richiamata nei nuovi limiti, dettati solo per le CCIAA - sia sottratta alla disciplina vincolistica.

[176] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

Articolo 14, comma 6
(Assunzioni di segretari comunali e provinciali)

6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Il **comma 6** dell'art. 14 dispone che, già dall'anno in corso, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del d.l. n. 112/2008[177] per un numero di unità non superiore all'80% a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Come evidenziato nella relazione governativa, le relative spese sono a carico dei rispettivi enti locali e ricomprese nel "Patto di stabilità".

Il citato comma 10 richiede, per le assunzioni delle varie categorie di personale cui si riferisce (commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso art. 66) l'utilizzo delle modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d. l.vo n. 165/2001[178] (riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e - per lo Stato - deliberazione del Consiglio dei ministri) previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

[177] *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*
[178] *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

Articolo 14, commi 11 e 12

(Personale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca presso il Ministero degli affari esteri e presso le scuole all'estero)

11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;

b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera *b)*, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

I **commi 11 e 12** riducono il contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri e quello impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere.

Il **comma 11** reca due novelle al Testo unico dell'istruzione[179].

La **lettera *a)* del comma 11** comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico, sia amministrativo che docente, comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; conseguentemente, come specificato nella relazione tecnica, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della stessa provincia.

La **lettera *b)* del comma 11** reca una riduzione di 776 unità (dal limite massimo di 1.400 a quello di 624) del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere. Ai sensi del **comma 12**, tale decremento avverrà gradualmente a partire dal 2012 non potendosi più indire nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del citato Testo unico dell'istruzione, né potendosi più rinnovare i relativi comandi o fuori ruolo.

Il citato art. 639 del Testo unico dispone che, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle

[179] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, A*pprovazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa. I contingenti sono soggetti a revisione annuale.

Il successivo art. 640 stabilisce che il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato. La destinazione alle istituzioni scolastiche per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento (mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali) dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

Si ricorda che l'art. 9 della legge n. 147 del 2000[180] prevede che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

Il comma 3 stabilisce che il citato personale , fatto salvo quanto previsto al comma 5, non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

Infine il comma 5 dispone che per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

Per la quantificazione dei risparmi derivanti dalle disposizioni in commento si rimanda al prospetto presente nella relazione tecnica.

---

[180] L. 26 maggio 2000, n. 147, *Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri*.

Articolo 14, commi 13-15

(Personale docente inidoneo all'insegnamento e personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555)

13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n.196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge n. 112 del 2008.

Il **comma 13** reca disposizioni relative al personale docente, sia permanentemente che temporaneamente, inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.

Il **comma 14** dispone che il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici transitati nel 2005 dagli enti locali allo Stato) e C555(esercitazioni di pratica professionale) transiti nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto.

Il **comma 15** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione dei commi 13 e 14.

In particolare, il **comma 13** stabilisce che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transiti nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale sarà immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e manterrà il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Si ricorda che l'art. 19, comma 12 e segg., del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[181], consente ai soggetti in questione di transitare, a domanda, nei ruoli del personale ATA. Secondo la relazione tecnica, solo 600 unità di personale si sono avvalse di questa possibilità su 3.565 unità.

La disposizione in commento, dunque, non subordina più il passaggio nei ruoli ATA all'istanza dell'interessato, ma lo immette senz'altro nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico e - secondo la relazione tecnica - avrà l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che transiteranno nei predetti ruoli.

Si osserva che il termine indicato per l'adozione del decreto del direttore generale, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non considera la possibilità di modificazioni al testo in sede di conversione. Inoltre la disposizione ha carattere puntuale (in quanto appare applicabile solo al personale docente dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), mentre il citato art. 19 reca una disciplina organica e

[181] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

.

permanente. Si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento con tale normativa, eventualmente riformulando il comma in esame in forma di novella a quest'ultima. Inoltre il comma reca errori testuali da correggere.

Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo (circa 800 unità secondo la relazione tecnica) alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, sarà utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

Secondo la relazione tecnica, per costoro non essendo possibile l'immissione nei ruoli in quanto temporaneamente inidonei, è previsto l'utilizzo su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, riducendo il fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che saranno utilizzati nei predetti ruoli.

Ai sensi del **comma 14**, il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555 (circa 900 unità secondo la relazione tecnica) transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale sarà immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e manterrà il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Circa il termine indicato per l'adozione del decreto del direttore generale, cfr. quanto osservato supra.

Il **comma 15** dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14.

Circa il termine indicato per l'adozione del decreto ministeriale, cfr. quanto osservato supra.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla

copertura finanziaria, del fondo (cosiddetto del 30 %) previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008[182].

L'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009[183], stabilisce che la legge di stabilità può contenere norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi che rechino pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede che una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo sia destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

[182] *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,* convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[183] *Legge di contabilità e finanza pubblica*.

Articolo 14, comma 16
(Aree geografiche con specificità linguistica)

16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n.183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.

Il **comma 16** stabilisce che per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica" si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.

L'articolo 19, comma 5, del DL n. 98 del 2011[184] stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

[184] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 14, commi 17-21
(Docenti in esubero)

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere *a)* e *b)* anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera *e)*, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

I **commi da 17 a 21** recano una disciplina a regime, riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero. Essi saranno utilizzati nella medesima provincia:

- su posti esistenti, in altre classi di concorso, anche in altri gradi di istruzione,
- su posti di sostegno,
- su frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
- su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico,
- per la copertura di supplenze brevi e saltuarie.

Più in dettaglio, il **comma 17** stabilisce che al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia[185] in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

[185] Secondo la relazione tecnica tale personale ammonta a circa 10.000 unità.

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere *a)* e *b)* anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

Le assegnazioni di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* sono effettuate dai dirigenti scolastici (**comma 18**).

Dopo le parole " lettere c), d) ed e)" sarebbe opportuno inserire le seguenti:"del comma 17".

Ai sensi del **comma 19**, per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma 18 percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.

Sarebbe opportuno sostituire le parole:"comma precedente" con le seguenti:"comma 18".

Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici (**comma 20**).

Ai sensi del **comma 21**, i risparmi conseguenti all'applicazione dei commi precedenti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

Articolo 14, comma 22
(Mansioni superiori)

22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n.297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

Il **comma 22** reca una norma interpretativa in tema di mansioni superiori stabilendo che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165[186], si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero.

Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa.

L'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico possa avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

L'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 dispone che nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, possa essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base di determinati criteri.

[186] *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

Articolo 14, commi 23-26

(Riduzione delle spese di personale del Ministero degli Affari esteri)

23. Per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.

25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.

Il **comma 23** stabilisce che per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18[187] inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda che l'art. 31 del citato D.P.R. prevede che al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Sono ammesse eccezioni nel caso di missione temporanea o, ai sensi dell'art. 168, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici - in questo caso si può ricorrere ad esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno.

[187] Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.*

Complessivamente il contingente di esperti che l'Amministrazione degli Affari esteri può utilizzare a norma dell'art. 168 non può superare il numero di centosessantacinque (di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo) con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

Il **comma 24** stabilisce che per l'anno 2012 non si procede ad adeguamenti retributivi per il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura, di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, né si dà luogo alla sostituzione di 100 unità di personale cessato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 152, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio (la cui retribuzione è disciplinata dal successivo art. 157), previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità.

Il **comma 25** precisa che per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese per gli esperti di cui al comma 23 sono ridotti di euro 4.300.000 e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale a contratto di cui al comma 24 sono ridotti di euro 5.000.000.

In relazione al comma 23, la relazione tecnica evidenzia che la riduzione di 4,3 milioni di euro sul capitolo 1276 per l'anno 2012 (avente una dotazione di 336,5 milioni per il 2012) consegue alla mancata copertura di posti all'estero secondo il seguente schema:

- 13 esperti ex art. 168 (prevista riduzione di risorse sul capitolo pari a 1,3 mln euro)
- 10 diplomatici (prevista riduzione di risorse sul capitolo pari a 698.081 euro)
- 58 dipendenti di area funzionale (prevista riduzione di risorse sul capitolo pari a 2.310.430 euro)

In relazione al comma 24, la relazione tecnica evidenzia che il definanziamento dei capitoli 1275 e 1278 per l'anno 2012 (con una dotazione rispettivamente di 92,9 e 30 milioni di euro) consegue al:

a) contenimento della spesa per adeguamenti retributivi al personale a contratto ai sensi del D.P.R n. 18 del 1967: mancati adeguamenti retributivi per una spesa pari a 2.350.000 euro;
b) rinvio dell'assunzione di 100 unità a contratto in sostituzione di impiegati cessati dal servizio, per una riduzione pari a 2,5 milioni;
c) sostituzione del personale a contratto con legge italiana con personale a contratto locale, ulteriori riduzioni di spesa pari a 100.000 euro;

d) sistema di finanziamento delle retribuzioni del personale a contratto, incentrato sul mandato diretto anziché sulla rimessa valutaria, che determina la riduzione dei residui di finanziamento con conseguente riduzione di spese sul capitolo pari a 50.000 euro.

Il **comma 26** dispone la riduzione di 2,8 milioni di euro per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della PESC (cap. 3425 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, recante una dotazione di 6,5 milioni) di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299[188].

Si ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC (politica estera e di sicurezza comune - politica di sicurezza e di difesa comune) dell'Unione Europea attraverso il meccanismo europeo (Athena) istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

Come risulta dalla relazione illustrativa alla legge di stabilità 2012 , sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Si può qui ricordare in via di estrema sintesi che dal 1° gennaio 2003 l'UE ha avviato 25 operazioni PESD (sia civili che militari) nei Balcani, nel Caucaso, in Medio Oriente, in Africa ed in Asia. Le operazioni in corso attualmente sono: EU Somalia training mission, EUNAVFOR Somalia, EUJUST LEX Iraq, EUSEC e EUPOL RD Congo, EULEX Kosovo, EUPOL Afghanistan, Althea e EUPM per la Bosnia Erzegovina, EUMM Georgia, EUBAM Rafah, EUPOL COPPS Territori Palestinesi, EUFOR Libia, Missione di frontiera per il confine tra Moldova e Ucraina.

In base alla legge n. 299 del 1998 era autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. Per gli anni successivi la determinazione della spesa è stata affidata alla tabella C della legge finanziaria. Ai sensi della nuova normativa contabile - e quindi dalla legge di stabilità 2011 -la voce di spesa relativa al finanziamento della PESC non è più presente nella Tabella C del ddl di stabilità, in quanto spesa obbligatoria.

Per il 2012 nello stato di previsione degli Affari Esteri, al capitolo 3425 risulta uno stanziamento di 6,5 milioni. La legge di stabilità 2012, all'art. 4, comma 5, aveva già operato una riduzione di 12,39 milioni di euro relativamente all'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC per il 2012.

[188] Recante *Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.*

Articolo 14, comma 27

(Somme per le visite fiscali al personale scolastico ed educativo)

27. All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Il **comma 27,** inserendo il comma 5-*bis* all'art. 17 del DL n. 98 del 2011, prevede che a partire dal 2012, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda a ripartire il fondo (per il rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali) tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Conseguentemente dal 2012 le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per i citati accertamenti medico-legali.

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinante al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 20l0 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.

3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si

applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.

5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere *c)* e *c*-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.

6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;

b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata *(payment by results, risk sharing* e *cost sharing)* sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere *g), h)* e *i);* dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del

budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;

b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; 1'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera *b)*, deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera *b)*, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei

rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere *a) b)* e *c)*, dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera *b)* contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo».

12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si

procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.»;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime

ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo l, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *a),* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di *global service* e *facility management* in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) è la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;

g) all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«*1*-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato».

14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano

della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.

16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

«*3*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli armi 2013, 2014 e 2015.

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».

22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.

24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge

15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

Il **comma 1** enuncia le finalità del presente articolo, costituite dal conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e dall'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il **primo periodo** del **comma 2** incrementa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, da 1,82 a 3,65 punti percentuali - sempre commisurati sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA[189] - l'ulteriore quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto, a valere sulla percentuale di spettanza del farmacista. Si ricorda che la misura base dello sconto varia a seconda della fascia di prezzo in cui si collochi il medicinale e a seconda che la farmacia superi o meno determinati limiti di fatturato annuo (in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA)[190]. La quota ulteriore - oggetto dell'elevamento in esame - è stata introdotta a decorrere dal 31 maggio 2010[191]; essa - così come, quindi, l'elevamento - non concerne "le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67" e "le altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45".

Il **secondo periodo** del **comma 2** incrementa, limitatamente al periodo compreso tra la decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2012, da 1,83 a 6,5 punti la misura percentuale delle somme che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e definite per regione e per singola azienda, devono corrispondere alle regioni medesime, in rapporto al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale[192].

Il **terzo periodo** del **comma 2** riduce, per l'anno 2012, il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (a livello nazionale ed in ogni regione) da 13,3 a 13,1 punti percentuali. Si ricorda che: la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie; l'assistenza farmaceutica territoriale comprende sia la

[189] Si tiene qui conto del prezzo al lordo dell'eventuale *ticket*.

[190] Cfr. l'art. 1, comma 40, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[191] Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

[192] Tale obbligo è previsto dal citato art. 11, comma 6, del D.L. n. 78 del 2010, e successive modificazioni.

somministrazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti) sia la distribuzione diretta (da parte del Servizio sanitario nazionale), incluse la distribuzione per conto[193] e la distribuzione in dimissione ospedaliera. Il successivo **comma 3** riduce, a decorrere dal 2013, il limite di spesa summenzionato per l'assistenza farmaceutica territoriale alla misura dell'11,5 per cento; tale valore (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente) si calcola al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo superiore rispetto a quello massimo di rimborso - livello massimo stabilito dall'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi della disciplina[194] sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti (aventi, cioè, uguale composizione in principii attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali) -. In caso di mancato rispetto del limite di spesa suddetto, restano fermi i meccanismi correttivi vigenti[195] - con oneri a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti -; tuttavia, il **comma 3** prevede, sempre a decorrere dal 2013, che gli importi derivanti dalla procedura di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche[196] non siano più integralmente assegnati in proporzione all'eventuale quota eccedente, registrata nelle singole regioni, ma che tale criterio si applichi con riferimento esclusivo al 25 per cento della misura degli importi, e che la restante quota del 75 per cento sia attribuita in base alla percentuale delle singole regioni nel riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. *Non appare chiaro se quest'ultimo criterio faccia riferimento anche alle regioni non interessate dal superamento del limite.*

I **commi da 4 a 8** concernono la spesa farmaceutica ospedaliera.

Si ricorda che, a decorrere dal 2008, tale spesa, così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta[197], non può superare, a livello di ciascuna regione, la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie[198]. L'eventuale superamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

---

[193] Cioè, la distribuzione effettuata, per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale, da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

[194] Di cui all'art. 11, comma 9, del citato D.L. n. 78 del 2010, e successive modificazioni.

[195] Di cui all'art. 5 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

[196] Il ripiano a carico dei grossisti e dei farmacisti è operato mediante rideterminazione provvisoria (per sei mesi e su scala nazionale) - da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco - delle relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e della percentuale di sconto in favore del Servizio sanitario nazionale.

[197] Cfr. *infra*.

[198] Ai sensi del comma 5 del citato art. 5 del D.L. n. 159 del 2007.

Il **comma 4** incrementa il limite percentuale (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera, a decorrere dal 2013, da 2,4 a 3,2 punti. I **commi 5 e 6** confermano che nella nozione di tale spesa non rientrano la distribuzione per conto[199] e la distribuzione in dimissione ospedaliera - le quali, come detto, sono comprese nella definizione di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale - ed escludono dalla nozione di spesa farmaceutica ospedaliera ulteriori componenti (tra cui la spesa ospedaliera per i farmaci non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale). *Sembra opportuno chiarire se le nuove esclusioni operino soltanto a decorrere dal 2013.*

I **commi 7 e 8** riguardano i casi di superamento del limite percentuale suddetto. Si prevede che, a decorrere dal 2013, sia a carico delle aziende farmaceutiche (secondo i criteri e le modalità di cui al **comma 8**) una quota pari al 50 per cento del valore eccedente a livello nazionale e che il restante 50 per cento sia a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti. Resta fermo che, come detto, non è tenuta a quest'ultimo ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Riguardo alla disciplina vigente in merito, cfr. *supra*. Si ricorda altresì che, per gli anni 2013 e successivi, era già contemplata un'ipotesi di attribuzione parziale degli oneri a carico delle aziende farmaceutiche - limitatamente ad una quota pari al 35 per cento del valore eccedente a livello nazionale -; tale meccanismo doveva essere introdotto con regolamento governativo entro il 30 giugno 2012 (il regolamento non è stato emanato), in caso di mancata stipulazione della nuova Intesa tra Stato, regioni e province autonome in materia di spesa sanitaria (Intesa non stipulata)[200].

Ai sensi del **comma 9**, l'Agenzia Italiana del Farmaco segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono impiegati e dell'entità numerica dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 10** prevede che il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[201] controllino annualmente che le regioni abbiano provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro (cioè, sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco) e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale

[199] Cioè, la distribuzione effettuata, per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale, da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

[200] Cfr. il comma 1 dell'art. 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[201] Riguardo al Comitato ed al Tavolo suddetti, cfr. gli artt. 9 e 12 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 23 marzo 2005 ("Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311").

rimborso (a carico delle aziende farmaceutiche interessate ed in favore del paziente).

Il **comma 11** reca una norma di coordinamento formale.

Il **comma 12** specifica che le misure di cui ai successivi **commi 13 e 14** si applicano in via immediata per il 2012 e continuano ad applicarsi per gli anni successivi, fatte salve, per questi ultimi, rimodulazioni contemplate da un'eventuale intesa (relativa ad un patto per la salute 2013-2015) tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente entro il 31 luglio 2012[202]. Tali rimodulazioni devono salvaguardare l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. La medesima intesa prevede il monitoraggio dell'attuazione delle misure intese "all'accelerazione del pagamento dei crediti" delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. *Sembra opportuno esplicitare se si faccia riferimento ai crediti in favore oppure di quelli a carico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.*

Le misure stabilite dal **comma 13** sono le seguenti (cfr. *sub* il comma 12 per l'orizzonte temporale di applicazione):

- gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci -, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (**lettera *a)***); la riduzione opera per l'intera durata dei contratti medesimi o, nel caso di fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012, fermo restando - *si dovrebbe ritenere* - che la riduzione opera fino alla durata del contratto, qualora esso abbia una durata inferiore rispetto alla suddetta data;
- si conferma (**lettere *a), b), d)* ed *e)***), con alcune integrazioni, la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[203], convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in materia di acquisto di beni e di servizi nel settore sanitario.
  La normativa vigente prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati, da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. La formulazione dei prezzi di riferimento è, tuttavia, contemplata esclusivamente nelle more del perfezionamento delle attività riguardanti la determinazione annuale - da parte del medesimo Osservatorio - di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura.

[202] Per l'intesa in oggetto viene escluso l'intervento sostitutivo da parte del Governo.
[203] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

In base alle integrazioni di cui alla **lettera *b)*** del presente **comma 13**, qualora sulla base dell'attività di rilevazione summenzionata, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti, emergano differenze superiori al venti per cento tra i prezzi unitari e quelli di riferimento, l'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale è tenuto a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti, intesa a ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza modifiche della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro i 30 giorni successivi alla trasmissione della proposta, l'azienda o ente ha il diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere a suo carico. In merito, la norma pone un'esplicita deroga alla disciplina civilistica del contratto di appalto; *sarebbe opportuno che la deroga fosse esplicitamente formulata anche con riferimento al contratto di somministrazione*.

In base alla successiva **lettera *d)***, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome devono impiegare per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento[204]. I contratti stipulati in violazione di tale procedura sono nulli; tale violazione costituisce altresì illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

La **lettera *e)*** prevede che la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di *global service* e *facility management* in termini tali da specificare sia l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (di lavori, di servizi o di forniture) sia la loro incidenza percentuale - in rapporto all'ammontare complessivo dell'appalto - rientri tra gli adempimenti a cui è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario a carico dello Stato (in favore delle regioni). Il summenzionato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti provvede alla verifica dell'adempimento in oggetto, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. *Sotto il profilo letterale, occorrerebbe far riferimento, oltre che al contratto di appalto, anche al contratto di somministrazione e far riferimento alla denominazione esatta dell'Autorità;*

- la **lettera *c)*** del presente **comma 13** dispone che le regioni e le province autonome adottino, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri, accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, fino ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti - la normativa

[204] Centrali di cui all'art. 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

vigente prevede un limite di 4 posti letto per mille abitanti[205] -; resta ferma (anche nell'àmbito del nuovo livello) una quota di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Il nuovo livello è determinato "assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni". Tale rideterminazione deve essere accompagnata da una coerente revisione delle dotazioni organiche dei presidii ospedalieri pubblici. A carico di questi ultimi, la norma prevede una riduzione dei posti letto per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti da ridurre (nell'àmbito della regione o della provincia autonoma); la riduzione nei medesimi presidii pubblici può avvenire esclusivamente mediante la soppressione di unità operative complesse[206].

Fino al completamento del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, sono vietati, nella singola regione, la stipulazione ed il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502[207], e successive modificazioni.

Nell'àmbito del suddetto processo di riduzione, le regioni e le province autonome "operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare".

La **lettera *c)*** demanda, inoltre, ad un regolamento ministeriale la ridefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, relativi all'assistenza ospedaliera. Il regolamento è emanato entro il 28 febbraio 2013, secondo la procedura ivi stabilita o richiamata - la procedura contempla, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome -.

*Si osserva che la presente **lettera c)** non specifica quali siano le conseguenze dell'ipotesi di mancata attuazione delle norme in esame da parte delle regioni e delle province autonome - ad eccezione del divieto di stipulazione e di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato*

---

[205] Cfr. l'art. 6 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 3 dicembre 2009 (Intesa "concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012").

[206] Le unità operative complesse rientrano nella nozione più ampia di struttura complessa; riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 15-*quinquies*, commi 5 e 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

[207] *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*

summenzionati e fermo restando che i risparmi di spesa derivanti dalla lettera c) *(come stimati dalla relazione tecnica) sono compresi nella riduzione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al* ***comma 22*** *-. In particolare, occorrerebbe esplicitare se l'attuazione delle norme in oggetto rientri tra gli adempimenti a cui è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario a carico dello Stato;*

- la **lettera *f)*** del presente **comma 13** riduce il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici.
  La normativa vigente[208], che ha introdotto tale limite a decorrere dal 2013, prevede che esso, a livello nazionale e in ciascuna regione, sia pari al 5,2 per cento, rispettivamente, del fabbisogno sanitario nazionale standard e di quello regionale[209]. Il valore in termini assoluti del limite nazionale e di quello della singola regione è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il superamento del limite regionale è recuperato interamente a carico della regione; è escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni che abbiano fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
  La **lettera *f)*** in esame riduce il valore percentuale da 5,2 a 4,9 punti per il 2013 e a 4,8 punti a decorrere dal 2014;
- la successiva **lettera *g)*** dispone che il valore complessivo della remunerazione - a carico del Servizio sanitario nazionale - delle funzioni di una struttura sanitaria non possa superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (il quale comprende anche la remunerazione delle prestazioni, oltre che delle funzioni[210]).

Il **comma 14** opera una riduzione della spesa relativa alle remunerazioni delle prestazioni sanitarie erogate, mediante contratti ed accordi, da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Si prevede, con riferimento a tutti i contratti ed accordi vigenti nell'esercizio 2012, una riduzione in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto (volumi, cioè, di prestazioni remunerate), in misura tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa risultante a consuntivo per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014 - riguardo all'orizzonte temporale di applicazione, cfr. anche *sub* il precedente **comma 12** -. In caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, la misura si applica con riferimento agli atti di programmazione regionale o delle province autonome.

[208] Di cui all'art. 17, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, del citato D.L. n. 98 del 2011.
[209] Riguardo a tali fabbisogni, cfr. gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
[210] Cfr. l'art. 8-*sexies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La misura di riduzione in esame è aggiuntiva rispetto a quelle eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome.

I **commi da 15 a 19** prevedono la determinazione di nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale. Le nuove tariffe sono valide per gli anni 2012-2014 e sono adottate secondo una procedura stabilita in esplicita deroga a quella vigente - la procedura vigente contempla, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome -. Gli importi fissati dalle singole regioni ed eccedenti le nuove tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. In ogni caso, queste ultime si intendono rispettate dalle regioni per le quali sia stata verificata la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il **comma 19** reca una novella di coordinamento formale. *Occorrerebbe, tuttavia, che essa venisse riformulata, dal momento che fa riferimento al "presente" decreto-legge (riferimento che naturalmente non può essere inserito, in tali termini, all'interno di un'altro atto di legge).*

Il **comma 20** concerne le regioni per le quali, al termine del periodo di riferimento del piano di rientro dal disavanzo sanitario - ovvero al termine della sua prosecuzione -, non venga riscontrato, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione, e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale[211] di cui all'art. 2, comma 77, della L. 23 dicembre 2009, n. 191[212], e non siano sottoposte a commissariamento. Si prevede che, a decorrere dal 2013 (per gli anni precedenti sono già operanti norme simili[213]), tali regioni possano chiedere la prosecuzione del piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso. La prosecuzione ed il completamento del piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e subordinate alla piena attuazione del piano.

La novella di cui al **comma 21** conferma per gli anni 2013 e 2014 ed estende all'anno 2015 l'applicazione delle norme di cui all'art. 2, commi 71, 72 e 73, della citata L. n. 191 del 2009; tali commi recano disposizioni, originariamente per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale, ponendo misure di contenimento di tali spese, ai fini del concorso al

---

[211] Tale standard è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento ovvero al valore, inferiore a 5 punti percentuali, per il quale gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione garantiscano la copertura integrale del disavanzo medesimo.

[212] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*

[213] Cfr. l'art. 11, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei livelli di finanziamento previsti per il Servizio sanitario nazionale[214].

La novella di cui al **comma 21** reca altresì alcune modifiche ed integrazioni della disciplina in esame.

Il **primo periodo** del **comma 22** specifica che, in relazione alle misure di cui al presente **articolo 15**, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento è ridotto di 900 milioni di euro per il 2012, di 1.800 milioni di euro per il 2013 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Il **secondo** e il **terzo periodo** del **comma 22** concernono i criteri, i termini temporali e le procedure per la ripartizione delle risorse complessive (per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale). Il **quarto** ed il **quinto periodo** concernono le modalità finanziarie del concorso ai risparmi suddetti da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il **comma 23** definisce la quota di risorse destinate a forme premiali[215] in favore delle regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato, e in favore delle

---

[214] Il citato comma 71 dell'art. 2 della legge n. 191 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti, per il triennio 2007-2009, dall'articolo 1, comma 565, della legge finanziaria per il 2007, il comma 71 dispone che tali enti adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Quanto alle modalità di calcolo viene stabilito che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

- per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;
- per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati.

Il comma 72 prevede, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti:

- programma annuale di riduzione della spesa per il personale e conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa;
- individuazione *standard* delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, secondo la disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa.

La verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti dai commi 71 e 72 è, ai sensi del comma 73, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti, previsto dall'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La Regione è considerata adempiente in caso di conseguimento degli obiettivi ed è comunque giudicata adempiente ove abbia, in ogni modo, assicurato l'equilibrio economico.

[215] Di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

regioni che introducano misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Tale quota di risorse è determinata dal presente **comma 23**, per ogni anno e a decorrere dal 2013, nella misura dello 0,25 per cento delle risorse stabilite per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La norma sembra così implicitamente rinviare di un anno le misure premiali, che la disciplina finora vigente - la quale fa rinvio per l'attuazione ad un decreto ministeriale (non ancora emanato)[216] *- prevede a decorrere dal 2012.*

Il **comma 24** dispone l'applicazione a regime, per gli anni 2013 e successivi, delle norme di cui all'art. 2, comma 68, della citata L. n. 191 del 2009, concernenti l'erogazione in via anticipata del finanziamento del Servizio sanitario nazionale - norme finora operanti per gli anni 2010, 2011 e 2012 -[217].

Il **comma 25** reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -. Essa chiarisce che l'applicazione al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di alcune norme (in quanto compatibili) di limitazione della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni decorre dall'entrata in vigore delle medesime norme.

[216] La procedura per l'emanazione del decreto ministeriale in oggetto contempla, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[217] In particolare, la disciplina riguarda le anticipazioni di tesoreria e le altre modalità di erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia.

La misura delle erogazioni è pari, in prima istanza, al 97% delle somme spettanti alla regione a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, ovvero al 98% qualora la regione abbia, nell'ultimo triennio, adempiuto gli obblighi previsti dalla normativa in materia di spesa sanitaria (tale quota del 98% può essere elevata, compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica).

L'erogazione della restante quota di finanziamento è subordinata all'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla medesima normativa.

Articolo 16
(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.

3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi

derivanti dalle predette procedure.

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: «*12*-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al comma 10 del presente articolo;

b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo,

come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.

9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto

periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».

11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'ambito di assunzione del nuovo indebitamento 12. All'articolo 4-*ter*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «10 settembre»;

b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse»

c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».

L'articolo 16 contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

E' il **comma 1** a prevedere che gli enti territoriali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo in esame, che vengono (auto)definiti "*principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*".

È affermazione costante della Corte costituzionale (sentt. nn. 85 del 1990, 219 del 1984, 192 del 1987 e 1002 del 1988) che la qualificazione di una legge o di alcune sue disposizioni come - tra l'altro - principi fondamentali della legislazione statale non può discendere soltanto da apodittiche affermazioni del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati.

La riduzione delle spese per consumi intermedi è indicata come mezzo, tra gli altri, del concorso.

Finalità esplicita del disposto è la tutela dell'unità economica della Repubblica.

Il **comma 2** riduce le risorse (salvo il finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale) a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario di:

- 700 milioni di euro per il 2012;
- 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e successivi.

La ripartizione delle riduzioni tra le Regioni viene effettuata dalla Conferenza Stato-Regioni e recepita con decreto del Ministero dell'economia entro il 30 settembre 2012. Nella ripartizione si tiene conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario, c.d. per la "*spending-review*"[218].

Se la Conferenza non delibera, il Ministero dell'economia adotta comunque il decreto entro il 15 ottobre 2012, e la ripartizione avviene proporzionalmente alle spese per consumi intermedi per il 2011, "desunte" dai dati SIOPE.

Gli obiettivi del patto di stabilità delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati tenendo conto degli importi delle riduzioni.

Il **comma 3** concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono anch'esse chiamate al concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo pari a:

- 600 milioni di euro per il 2012;
- 1.200 milioni di euro per il 2013;
- 1.500 milioni di euro dal 2014.

Si adottano, a tal fine, le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42[219] che definisce il coordinamento finanziario per il concorso – tra l'altro - agli obiettivi di perequazione e di solidarietà delle Autonomie differenziate, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica.

Analogamente a quanto previsto per le Regioni ordinarie, e fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, gli importi sono annualmente accantonati, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di un apposito accordo - sancito tra le Autonomie speciali - in sede di Conferenza Stato-regioni, recepito con decreto del Ministero dell'economia entro il 30 settembre 2012.

---

[218] Art. 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*".

[219] *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*

I commi 2 e 3 - che prevedono la sede della Conferenza sia per le Regioni a statuto ordinario che per quelle ad autonomia speciale - sembra contenere un'asimmetria, nel senso che, nel caso delle seconde, viene correlato specificamente l'ambito di incidenza finanziaria e quello deliberativo (si prevede un accordo tra le Autonomie speciali), per le prime non c'è altrettanta correlazione e la sede collegiale della Conferenza sembra conferire ai rappresentanti delle Autonomie speciali di poter potenzialmente incidere in decisioni riguardanti le Regioni a statuto ordinario.

In caso di mancato accordo, l'accantonamento è effettuato**,** con decreto del Ministero dell'economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

Anche per le Autonomie speciali gli obiettivi del patto di stabilità interno sono conseguentemente rideterminati (fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27).

Il **comma 4** modifica la disciplina stabilita dalla legge di stabilità 2012 per il Patto di stabilità regionale 2012, aggiungendo un comma 12-*bis* all'art.32 della legge n. 183/2011[220], relativamente alle Autonomie speciali.

Il comma opera sugli accordi che – per gli anni 2012, 2013 e successivi – devono intercorrere tra Stato ed Autonomie speciali per determinare il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti (comma 11 dell'art. 32 cit.) ed il saldo programmatico in termini di competenza mista (comma 12 dell'art. 32 cit.), quest'ultimo determinato migliorando il saldo programmatico del 2011 degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10 dell'art. 32 cit. (v. nota 2 in calce).

Ai sensi della norma qui in esame, in caso di mancato accordo di cui ai citati commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle Autonomie differenziate sono determinati applicando - agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo - il miglioramento di cui:

a) al comma 10 dell'art. 32[221];

---

[220] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).*

[221]

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)						
	2012			2013 e successivi		
Autonomie speciali	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545

b) all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, nel testo da ultimo modificato[222], che riguarda il concorso alla manovra degli enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spese;

c) all'articolo 35, comma 4[223], del d.l. n. 1/2012, che incrementa il concorso previsto dal primo periodo del citato art. 28, comma 3, di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, ridotti per 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012.

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il **comma 5** abroga l'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 più volte citato, che applicavano alle Autonomie speciali, in caso di mancato accordo per il 2012, le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario.

Il **comma 6** riduce il fondo sperimentale di riequilibrio (relativo alla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare)[224], il fondo perequativo per gli

Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
	2012			2013 e successivi		
Autonomie speciali	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
Sicilia	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.345	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
Totale	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

[222] Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

[223] 4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

[224] Come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*).

enti locali[225] ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di:

- 500 milioni di euro per il 2012;
- 2.000 milioni di euro a per gli anni 2013 e successivi.

Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate dalla Conferenza Stato-città, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012.

Nella determinazione si deve tener conto, tra l'altro:

- delle analisi della spesa effettuate dal già ricordato commissario straordinario;
- degli elementi di costo nei singoli settori merceologici;
- dei dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard;
- dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, il Ministero dell'interno comunque ripartisce le riduzioni entro il 15 ottobre 2012 in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi per il 2011 desunte dal SIOPE.

In caso di incapienza l'Agenzia delle entrate recupera le somme nei confronti dei comuni all'atto del pagamento dell'IMU propria (art. 13 del d.l. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota dell'IMU riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incapienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'IMU propria spettante ai comuni.

Il **comma 7** riduce il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (art. 21 del d. l.vo n. 68/2011), il fondo perequativo per le province e le città metropolitane (art.23 del medesimo decreto n. 68/2011), ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di:

- 500 milioni di euro per il 2012
- di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. E' previsto che si tenga conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario.

[225] Come determinato ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*).

.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, (art. 60 del d. l.vo n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino incapienti per l'effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 ""Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio"" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta.

Il **comma 8** prevede la determinazione dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente.

A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art. 76, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 112/2008[226].

Si tratta delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Alla determinazione dei parametri si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con la Conferenza Stato-città.

Gli enti che risultino collocati, rispetto alla media nazionale:

- oltre il 20 per cento, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo;
- oltre il 40 per cento applicano le misure di gestione delle situazioni di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti. *In questo caso sembrerebbe cumularsi anche la misura precedente.*

Restano fermi i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del d.l. n. 112/2008.

[226] *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

L'art. 76 prevede - tra l'altro - che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Il comma 6 prevede altresì la definizione di parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento)) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento.

Il **comma 9** vieta alle Province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province.

Il **comma 10** sostituisce il quarto periodo dell'articolo 28-*quater*, comma 1, del D.P.R. 602/1973[227], modificando il procedimento che segue l'agente della riscossione nel caso in cui la regione, l'ente territoriale o del Servizio sanitario nazionale (il comma in esame, peraltro, esclude le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale) non versi l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato. Secondo la disciplina in esame, l'agente ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto 602 citato.

Il periodo sostituito prevedeva un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, una disposizione in base alla quale è stato emanato un D.M. 25 giugno 2012.

Il **comma 11** contiene una norma definibile come di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 204[228] del T.U.E.L. (d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267), che

[227] *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*
[228] 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui.

contiene regole particolari per l'assunzione di mutui; la norma in esame autorizza l'ente locale ad assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Le norme interpretative, come noto, sono ritenute dotate di efficacia retroattiva, capaci - in quanto tali - di disciplinare anche situazioni pregresse, già regolate dalla precedente interpretazione.

Non appare univocamente individuabile il grado di novità della norma in esame rispetto alla previsione dei complessivi limiti contenuta nell'art. 204 (che fa tra l'altro riferimento al precedente art. 203), al fine di inquadrare la continuità dell'attività interpretativa rispetto alla norma interpretata.

Il **comma 12** modifica l'articolo 4-*ter*, del d.l. 16/2012[229], che disciplina, tra l'altro, il Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale». In particolare:

- **la lettera a)** - incidendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 4-*ter* – sposta dal 30 giugno al 10 settembre il termine entro cui i comuni comunicano la volontà di mettere a disposizione – o, rispettivamente, di utilizzare – spazi di disponibilità finanziaria nell'ambito del meccanismo del Patto «orizzontale nazionale», con il quale i secondi possono operare grazie ai primi.
- **la lettera b)** – che aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 4-*ter* – consente che, entro lo stesso termine del 10 settembre, i comuni possano anche variare le comunicazioni già trasmesse.
- **la lettera c)** sposta dal 30 luglio al 30 settembre il termine – di cui al comma 5 dell'articolo 4-*ter* – entro cui il la Ragioneria generale aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

"1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art icolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione."

[229] *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

Articolo 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.

4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di

coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

L’articolo 17 prevede la soppressione o l’accorpamento delle province.

L'art. 133, comma 1, della Costituzione prevede che "il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione".

Si legge nella relazione governativa: "anche a voler prescindere dalla considerazione che, trattandosi di un riordino complessivo, non trova applicazione l'art. 133 della Costituzione, va rilevato in ogni caso che detto articolo è, nella sostanza, rispettato, visto che i comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle autonomie locali".

L'art. 21, comma 3, del TUEL contiene norme sulla revisione delle circoscrizioni provinciali[230].

Nella sentenza 347/1994, pronunciata su ricorso incidentale, in relazione all'istituzione della nuova Provincia di Lodi, la Corte costituzionale ebbe - tra l'altro - occasione di affermare (nella fattispecie risultavano le iniziative comunali, sia pure risalenti, tanto che il giudice *a quo* ne dubitava sotto il profilo dell'attualità) :

- che l'istituzione di una nuova Provincia (o la modifica della circoscrizione di una Provincia esistente) possa essere effettuata, oltre che con legge formale

[230] Art. 21:

1 e 2: *commi abrogati dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal d.l. 5 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42*

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

delle Camere, anche mediante il ricorso ad una delega legislativa, nel rispetto dei limiti richiamati nell'art. 76 della Costituzione;

- che il parere formulato dalla Regione oltre il termine previsto non determina illegittimità dal momento che il termine di cui è causa, per la stessa natura del procedimento in esame, va ragionevolmente qualificato come sollecitatorio e non perentorio;
- che la neo Provincia, nella sua configurazione finale, abbia incluso molti, ma non tutti, tra i Comuni che all'inizio avevano avanzato domanda non inficia la legittimità dell'atto, posto che le singole iniziative comunali, per quanto coordinate allo stesso fine, mantengono una reciproca autonomia, mentre spetta soltanto al potere legislativo valutare, nella fase conclusiva dello stesso procedimento, l'idoneità e l'adeguatezza dell'ambito territoriale destinato a costituire la base della nuova Provincia.

Il **comma 1** prevede che le province siano soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai successivi commi 2 e 3. Finalità esplicita è il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio.

I **commi 2 e 3** contengono la “procedura” di soppressione o accorpamento.

Può essere preliminarmente notato che molti termini previsti sono interni a quello previsto per la conversione.

- proposta dei Ministri dell’interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  l’oggetto della proposta è definibile sulla base del contenuto della conseguente deliberazione;

- deliberazione del Consiglio dei ministri (entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) sui relativi criteri, direttamente individuati dal testo in esame nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;
  la lettera della disposizione non sembra lasciare significativi margini ad un eventuale contenuto ulteriore della deliberazione, oltre alla dimensione territoriale ed alla popolazione residente;

- trasmissione della deliberazione al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali;

Il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.) è previsto dal novellato art. 123, quarto comma Cost.:*"in ogni Regione*[231]*, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*, ed è stato più volte previsto nella legislazione ordinaria che disciplina a vario titolo le autonomie locali.

Il coinvolgimento dei "comuni" - che l'art. 133 Cost. richiede - potrebbe essere ritenuto solo parzialmente sostanziato dall'intervento del CAL, per la sua composizione generalmente rappresentativa e mista (non comprende solo i comuni). Sulla nozione di "iniziativa" cfr. infra*. Il CAL, peraltro agisce prevalentemente come organo di consulenza.*

- deliberazione, da parte del CAL (o dell'organo regionale di raccordo) di un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel rispettivo territorio regionale (entro quaranta giorni dalla data di trasmissione). Le deliberazioni sui piani sono definite "iniziative".
  Lo spazio deliberativo del CAL (o dell'organo) appare apprezzabilmente ridotto sia dagli obiettivi di riduzione/accorpamento che dai parametri quantitativi relativi al territorio e alla popolazione. Peraltro le delibere di iniziativa sono solo "base" per la successiva determinazione governativa (cfr.).

- trasmissione dei piani (entro cinque giorni) al Governo, che acquisisce (entro i successivi dieci) giorni il parere di ciascuna Regione interessata.
  Il parere della Regione sembra disegnato nell'ambito del tipo obbligatorio, ma non vincolante.

- (eventuale) parere della Conferenza unificata (entro dieci giorni) esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni che non abbiano (entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) assunto le deliberazioni.

- atto legislativo di iniziativa governativa (entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) con cui "sono soppresse o accorpate" le province, "sulla base" delle iniziative deliberate;

[231] Secondo i dati dell'*Osservatorio legislativo interregionale* (Roma, 9 maggio 2011) non in tutte le Regioni in cui il CAL risulta istituito è anche insediato. Il CAL è stato insediato recentemente nel Piemonte (settembre 2011) e il suo insediamento è preannunciato in Campania. I C.A.L. non risultavano istituiti nelle Regioni Basilicata, Molise e Veneto. Alcune sono dotate - per taluni aspetti - di altri organi di collaborazione infraterritoriale (Conferenze). Taluni Statuti regionali differenziati hanno propri organi e procedure di collaborazione tra regione ed enti locali.

non appare univocamente definibile:

- *se l'espressione "atto legislativo di iniziativa governativa" sia tale da indicare un disegno di legge di iniziativa governativa o un decreto-legge; l'espressione "atto ...(con cui)... sono soppresse o accorpate.. " può apparire tale da potersi ritenere operativamente efficace, e meglio riferibile pertanto ad un decreto-legge; tuttavia la singolarità di un decreto-legge che configuri l'urgenza (oltre che la necessità) di un successivo decreto-legge può far ritenere preferibile l'ipotesi del disegno di legge;*

- *quale sia l'eventuale spazio per una soppressione/accorpamento diversa da quella risultanti dalle "iniziative", che costituiscono la "base" - ma non il contenuto necessario - del conseguente atto governativo; secondo la sentenza 347/1994 - sopra citata - spetta soltanto al potere legislativo valutare, nella fase conclusiva dello stesso procedimento, l'idoneità e l'adeguatezza dell'ambito territoriale destinato a costituire la base della nuova Provincia.*

I commi 2 e 3 contengono, peraltro, anche importanti norme sostanziali, oltre che procedimentali. In particolare:

- per "popolazione residente" la norma impone il riferimento ai dati ISTAT relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della conversione del decreto in esame.
- i piani di riduzioni e accorpamenti costituiscono – per espressa disposizione del comma 3 in esame – "iniziative di riordino" delle province;

La normativa potrebbe essere ritenuta complessivamente da valutare sotto il profilo della compatibilità costituzionale, con riferimento all'art. 133 che richiede "iniziative dei comuni", considerato tra l'altro che:

- *il termine "*iniziativa*" può essere ritenuto tale da configurare un* quid novi*, o un evento che scaturisca* ex novo*;*
- *i limiti all'iniziativa posti dalla norma in esame possono essere ritenuti tali da negare la sostanza semantica del termine (l'iniziativa non può porsi in contrasto con i parametri di popolazione e territorio, né con l'indicazione delle province da salvare);*
- *l'iniziativa è solo eventuale e, se mancante, il procedimento continua.*
- *la giurisprudenza costituzionale non sembra assegnare rango ultralegislativo alle autoqualificazioni normative, che pertanto possono*

o meno sostanziare un determinato parametro costituzionale, in questo caso "l'iniziativa"[232].

Sono "fatte salve" dal comma 2 (indipendentemente dunque dai parametri di territorio e popolazione):

- le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione (*alcune delle quali peraltro interessate alla contestuale soppressione e reistituzione come Città metropolitane ex art. 18:* cfr.);
- le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province (di cui all'articolo 18, comma 1) su cui insistono Città metropolitane. Sarebbero pertanto "salvate" le province senza "punti di contatto" con Province "ordinarie" (non Città metropolitane) della stessa Regione.

Il **comma 5** riguarda le Regioni a statuto speciale che devono (*per il valore del modo verbale indicativo*[233]) adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, come attuate ai sensi del citato comma 2, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Le Regioni a statuto speciale, seppure con diverse formulazioni, hanno competenza primaria in materia di enti locali, ai sensi dei propri statuti di autonomia (che hanno, come noto, rango costituzionale[234]*); i principi*

---

[232] È affermazione costante della Corte (sentt. nn. 85 del 1990, 219 del 1984, 192 del 1987 e 1002 del 1988) che la qualificazione di una legge o di alcune sue disposizioni come principi fondamentali della legislazione statale o come norme fondamentali di riforma economico-sociale non può discendere soltanto da apodittiche affermazioni del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati. Una norma, pertanto, può o meno essere ciò che si autoqualifica: così nella sentenza 322 del 2009 la Corte ritiene corretta la autoqualificazione in easame, sebbene priva di efficacia vincolante, così come nella sentenza 16/2010 ritiene l'autoqualificazione "non decisiva".

[233] Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, contenuto nella sentenza 95/2007 dove la Corte ha osservato - in relazione alla norma allora in esame - come fosse utilizzato l'indicativo presente ("procedono"), modo e tempo verbale idonei ad esprimere il comando secondo il consueto uso linguistico del legislatore, sicuro indice della prescrizione di un obbligo ("devono ... ") piuttosto che dell'attribuzione di una facoltà ("possono ...").

[234] Estratto dalla sentenza della Corte costituzionale 203/2011 relativa all'istituzione di province nella Regione Sardegna: "Con la legge costituzionale n. 2 del 1993 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale indicate nel titolo, è stata riconosciuta uguale competenza in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", al fine dichiarato non solo di "rimuovere-l'originaria diversità di regime giuridico delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali" (v. sentenza n. 415 del 1994) ma anche di equiparare, sul punto in questione, la loro autonomia a quella già riconosciuta alla Regione siciliana (Camera dei deputati, XI legislatura - Discussioni - Resoconto seduta del 6 agosto 1992, p. 2838). Quest'ultima Regione, infatti, secondo l'art. 15, terzo comma, del suo statuto, è titolare della potestà legislativa esclusiva "in materia di

(fondamentali) dell'ordinamento giuridico della Repubblica costituiscono limite alla potestà legislativa.

La Corte costituzionale (sentenze n. 286 del 2007, 238 del 2007, n. 5 del Considerato in diritto, sentenze n. 48 del 2003, n. 230 e 229 del 2001, e n. 415 del 1994) ha riconosciuto al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali).

Si è già detto del valore non decisivo che la giurisprudenza costituzionale attribuisce all'autoqualificazione legislativa. Nel contesto della competenza legislativa delle Autonomie a statuto differenziato la Corte costituzionale, con sentenza n. 349 del 1991, ha negato che il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale potesse discendere dalla mera autoqualificazione.

---

circoscrizione, ordinamento [e controllo] degli enti locali" e in tale potestà è pacificamente compresa quella di istituire, con proprie leggi (v. art. 6 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17), i "liberi consorzi comunali" che, nella Regione siciliana, sotto la denominazione di "province regionali" (art. 3 della medesima legge regionale n. 9 del 1986), hanno preso il posto delle province (art. 15, primo e secondo comma, dello statuto siciliano).

Dall'identità di formulazioni normative e dall'intento di omologazione che esplicitamente ha mosso il legislatore costituzionale, deriva la conseguenza che l'ampiezza della potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale diverse dalla Sicilia in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" debba essere ricostruita in conformità a quella che caratterizza la potestà legislativa di quest'ultima regione, scontando la diversa configurazione che l'"ente intermedio" tra comuni e regione (provincia o libero consorzio comunale) riceve nelle diverse situazioni.

(...)

3.2. - È da considerare che, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1993, in ambedue le regioni ad autonomia differenziata in cui concretamente era prospettabile un problema di rideterminazione numerica delle articolazioni provinciali - vale a dire il Friuli-Venezia Giulia e, per l'appunto, la Sardegna (escluse restando, per diverse ed evidenti ragioni, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige) - è stata affrontata la questione sul piano normativo, dando per scontata la portata più pregnante dell'innovazione statutaria derivante dalla previsione della legge costituzionale.

Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, contenente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", all'art. 8, comma 1, stabilisce che "nella materia di cui all'art. 4, numero 1-bis dello statuto speciale [cioè, per l'appunto, in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"] è ricompresa [...] l'istituzione di nuove province [...], su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate".

A sua volta, la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 4 del 1997, ha dettato una disciplina volta a ridefinire l'ordinamento provinciale nel suo territorio, in attuazione dell'art. 3, lettera b), dello statuto, nella formulazione risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1993. Questa legge della regione, all'art. 1, comma 2, prevede che "l'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni", secondo vari procedimenti, aperti alla necessaria partecipazione delle comunità locali interessate, previsti dagli articoli successivi della legge.

Gli sviluppi normativi anzidetti, non contraddetti fino al presente giudizio di legittimità costituzionale da atti di segno contrario, risultano così coerenti con l'interpretazione più ampia che all'innovazione contenuta nella legge costituzionale n. 2 del 1993 e all'art. 3, lettera b), dello statuto della Regione Sardegna deve essere data, cioè col riconoscimento che la competenza a essa attribuita in materia di ordinamento degli enti locali e delle loro circoscrizioni comprende anche l'istituzione di nuove province: istituzione che - contrariamente a quanto adombrato col secondo motivo del ricorso - non comporta alcuna conseguenza sull'organizzazione amministrativa dello Stato."

Analogamente, nella sentenza 170/2001 la Corte ha ricordato di aver "ripetutamente escluso qualsiasi rilievo decisivo alla autoqualificazione operata dal legislatore, occorrendo, invece, far riferimento alla obbiettiva natura della norma in discussione" (cfr. anche sentenze n. 355 del 1994 e n. 151 del 1986).

Nella sentenza 230 del 2001 la Corte costituzionale ha ritenuto lo statuto speciale (nella fattispecie, della Sardegna) dotato di capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina in tema di istituzione di nuove province contenuta nell'art. 133, primo comma, della Costituzione; rientra quindi nelle competenze della Regione (Sardegna) l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati nell'*incipit* dell'art. 3 dello statuto stesso e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principî dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Ai sensi del **comma 5** le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

Tra le Regioni a statuto speciale - cui invece si applicano - è inclusa anche la Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste - che ha una peculiare struttura di articolazione territoriale.

Il **comma 6** trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, della Costituzione) e conferite dalla legge statale alle province fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quanto disposto è:

- nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione;
- in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 23 del d.l. 201/2011, a norma del quale - fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni - lo Stato e le Regioni provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva.

Inoltre:

- resta fermo quanto disposto dal comma 10 *(cfr.)* dell'articolo in esame, che determina, all'esito della procedura di accorpamento, le funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta;

- sono fatte salve le funzioni provinciali di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, di cui all'art. 23 citato, comma 14.

I **commi 7 e 8** prevedono:

- l'individuazione delle funzioni amministrative ex-provinciali, trasferite ai comuni;
- la conseguente e puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.

All'individuazione delle funzioni si provvede con d. P.C.M., su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa intesa con la Conferenza Stato–Città ed autonomie locali.

All'individuazione delle risorse si provvede con uno o più d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa intesa con la Conferenza Stato–città ed autonomie locali,

Ai sensi del successivo **comma 9**, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dall'art.10 della legge n.42/2009 e concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni.

Il **comma 10** individua – con decorrenza dall'esito della procedura di accorpamento – talune funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

Le funzioni non sono espressamente definite come "fondamentali", pur se il riferimento costituzionale sembra aiutare a identificare il titolo statale di intervento.

Seguono alcuni indicazioni enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di funzioni delle province.

Nella sentenza 238 del 2007 la Corte costituzionale ha occasione - sia pure in un contesto caratterizzato dall'intervento legislativo di un'Autonomia speciale - di disegnare lo spazio proprio delle funzioni provinciali, tra l'esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali sancito dall'art. 5 Cost, la innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell'ambito della propria potestà legislativa e la relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate, non potendosi - in tale contesto - parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari enti locali (addirittura immodificabili da parte del legislatore).

La Corte ha riassunto il proprio indirizzo nel senso che il legislatore (regionale) può (nei differenziati ambiti lasciati dalle disposizioni costituzionali o statutarie), in presenza di esigenze di carattere generale, articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza di almeno una sfera adeguata di funzioni (sentenze n. 378 del 2000, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997).

Nella sentenza 286 del 2007 la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della verifica del rispetto dell'autonomia degli enti locali, non la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto, ma la complessiva configurazione da parte della legislazione regionale del ruolo della Provincia in termini effettivamente adeguati alla sua natura di ente locale necessario di secondo livello: valutazione, che può essere operata solo avendo riguardo al complesso della legislazione sull'amministrazione locale per accertare la sua coerenza con il principio di autonomia.

Il **comma 11** lascia ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie concorrenti e "residuali" (art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione), e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione (esercitate per il livello adeguato).

Il **comma 12** lascia fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, secondo quanto disposto ai sensi dell'art.23, comma 15, del citato d.l. 201/2011 (che prevede una durata in carica di cinque anni).

Il **comma 13** prevede che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione dell'articolo in esame, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Normativa e iniziative, in tema di soppressione e razionalizzazione delle Province[235]

Il 19 maggio 2009 la Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di sei proposte di legge di modifica costituzionale (A.C. 1990 e abbinate) intese a sopprimere l'ente Provincia, espungendolo dall'ordinamento territoriale della Repubblica. Le sei proposte, tutte di iniziativa parlamentare, modificano vari articoli della Costituzione sopprimendo in essi i riferimenti alla provincia. A seguito dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione (8 ottobre 2009) ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea (A.C. 1990-A, presentata dai deputati Donadi ed altri). Nella seduta del 13 ottobre 2009, l'Assemblea della Camera ha approvato una questione sospensiva: la discussione del provvedimento è stata conseguentemente rinviata fino alla presentazione e all'esame del disegno di legge del Governo sulla Carta delle autonomie locali. Nella successiva seduta del 18 gennaio 2011, l'Assemblea ha deliberato un nuovo rinvio in Commissione delle proposte di legge costituzionali n. 1990 e abbinate (n. 1989 e n. 2264). I lavori della Commissione hanno consentito di abbinare un'ulteriore proposta (A.C. 2579) e di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale n. 1990 (25 gennaio 2011); sugli emendamenti si è svolto un approfondimento preliminare in comitato ristretto, che non ha tuttavia concluso i propri lavori a seguito di una ulteriore iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Dopo che il 25 maggio 2011 la Commissione aveva concluso l'esame conferendo al relatore il mandato a riferire in senso contrario sul provvedimento, l'Assemblea della Camera lo ha respinto il 5 luglio 2011.

La "regionalizzazione" delle province

Pochi giorni dopo che l'Assemblea della Camera aveva respinto la proposta di legge di soppressione delle province, la I Commissione Affari costituzionali ha iniziato l'esame di alcune proposte di legge costituzionale (A.C.1242, 4439, 4493, 4499, 4506, 4887, nonché 4682 di iniziativa popolare) la maggior parte delle quali trasferiscono dallo Stato alle regioni la competenza in materia di istituzione di nuove province e di mutamento dei confini delle province esistenti.

Il 10 gennaio 2012 la I Commissione ha deliberato l'istituzione di un comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge che prosegue i suoi lavori (ultima seduta del 21 giugno 2012).

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[236] ha previsto, tra le diverse misure volte al contenimento delle spesa pubblica, una profonda riforma del sistema delle province (art. 23, co. 14-21). Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Inoltre si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali. Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati - a differenza degli altri enti indicati dall'art. 114 Cost. - come organi ad elezione indiretta, eletto il primo dagli organi elettivi dei

[235] Estratto da: http://www.camera.it/522?tema=199&Province

[236] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti. Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri, e del presidente della provincia sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

Il Governo ha trasmesso alla Camera il disegno di legge A.C. 5210 che attua (e in alcuni punti modifica) quanto disposto dal D.L. 201/2011 (art. 23, co. 16 e 17) che ha previsto l'elezione degli organi provinciali da parte degli amministratori locali e non più dagli elettori della provincia, con modalità da stabilire con legge dello Stato.

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1º gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma l, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;

c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo

1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel

territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

L'articolo 18 istituisce 10 Città metropolitane, sopprimendo le relative province.

Una scheda riassuntiva della previgente disciplina è riprodotto in fine di questa scheda.

Il **comma 1** sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce contestualmente le "relative" città metropolitane; la decorrenza temporale è fissata in modo articolato:

- dal 1° gennaio 2014,
- ovvero "precedentemente", qualora abbia luogo entro il 31 dicembre 2013:
  - la cessazione o lo scioglimento del relativo consiglio provinciale,
  - la scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi del TUEL[237], qualora abbia luogo entro il 31 dicembre 2013.

La norma abroga altresì le disposizioni gli articoli 22 e 23 del citato TUEL nonché gli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge n. 42/2009 (c.d. sul "federalismo fiscale").

Le norme citate contenevano:

- la disciplina delle Aree metropolitane (le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni con rapporti di stretta integrazione territoriale ex art. 22 del TUEL),
- la disciplina delle città metropolitane (che potevano istituirsi nelle aree metropolitane tra il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione: art. 23 TUEL)

[237] D.l.vo n. 267/2000.

- la disciplina transitoria delle città metropolitane nell'ambito del c.d. "federalismo fiscale" (le città metropolitane potevano essere istituite nelle aree metropolitane comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria: art. 23 l. 42/2009)
- la disciplina di Roma capitale, in relazione allo *status* di città metropolitana (art. 24, commi 9 e 10 legge 42/2009).

Finalità esplicita è la garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

L'art. 114 elenca anche le Città metropolitane tra gli enti costitutivi della Repubblica, la citata lettera b) assegna allo Stato la competenza in tema di elezioni, organi e funzioni fondamentali degli enti locali, comprese le Città metropolitane.

Il **comma 2** chiarisce che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

La soppressione – sia pure a scadenza non immediata e con contestuale istituzione di Città metropolitane – di talune province anche in (eventuale) assenza dell'iniziativa di cui all'art. 133 Cost. (che pure resta ferma), sono elementi che potrebbero far ritenere la norma meritevole di approfondimento sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Il **comma 3** individua, al primo periodo, gli organi della città metropolitana in:

- il consiglio metropolitano;
- il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Delle ulteriori disposizioni del comma 3 si dirà di qui a breve.

Il **comma 4** prevede - in materia di organi delle città metropolitane - che:

- resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, del TUEL (limite del "doppio mandato" per il sindaco e per il presidente del consiglio provinciale); *la norma non specifica espressamente che resta ferma l'applicazione nei confronti del sindaco metropolitano.*
- in sede di prima applicazione, il sindaco del comune capoluogo è di diritto sindaco metropolitano.
- lo Statuto della città metropolitana può stabilire diverse modalità di designazione del sindaco metropolitano, e in particolare che:

  a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; *questa ipotesi sembra costituire un rinvio "mobile" - a differenza del successivo rinvio "fisso" - alle modalità nel tempo stabilite per l'elezione del presidente della provincia (attualmente art. 23, commi 14 - 21 del d.l. 201/2011che prevede una legge dello Stato)*

c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del TUEL, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame; il richiamo di cui al comma 1 del citato art. 75 alle disposizioni di cui alla legge n. 122/1951, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. *Le norme citate riguardano il sistema elettorale del presidente della provincia e del consiglio provinciale la cui disciplina - nella formulazione utilizzata - appare "congelata" (così come pure la correlata norma del 1951 sulle candidature).*

La lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost. assegna allo Stato la competenza sul sistema elettorale - tra l'altro - delle Città metropolitane. La norma in esame sembra "cedere" la competenza (almeno in parte) allo statuto metropolitano. Potrebbe essere ritenuto dubbio che tale competenza, assegnata con rango costituzionale, sia cedibile.

E' ancora il **comma 3** a prevedere, inoltre, nei periodi successivi al primo, che gli organi metropolitani durano in carica cinque anni (art. 51, comma 1 del TUEL), oppure secondo la disciplina degli eventi considerati dagli artt. 52 e 53 del TUEL (mozione di sfiducia, nonché dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso).

Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano (l'ipotesi sembra prevista sia come eventuale scelta statutaria sia in caso di prima applicazione), non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53.

Si tratta, come visto in precedenza, della disciplina della mozione di sfiducia, nonché di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione.

La norma prosegue prevedendo che - in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo - si dà luogo a supplenza delle funzioni del sindaco metropolitano da parte del vicesindaco - se nominato - o del consigliere metropolitano più anziano.

Il terzo periodo del comma 3 in esame potrebbe essere ritenuto tale da comportare possibili questioni applicative in relazione a talune ipotesi di cui agli artt. 52 e 53, in relazione alla lett. a) del comma 4. Mentre infatti sembrerebbe pacifico che la conseguenza principale della disposizione sia che, in caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune capoluogo - che è anche sindaco

metropolitano - nelle ipotesi di cui ai commi del 51.2, 51.3 e 51.4. il consiglio metropolitano - che è eletto in secondo grado (comma 6) - non si scioglie, meno chiara appare la sorte di disposizioni come la sostituzione temporanea del sindaco (art. 53.2) o la conseguenze del voto contrario del consiglio (52.1 che sembrerebbero ragionevolmente applicabili, ma la cui applicabilità appare invece esclusa; in tale contesto, l'incertezza potrebbe riverberare sulla stessa applicabilità della mozione di sfiducia (art. 52.2) del consiglio.

Il **comma 5** disciplina il consiglio metropolitano che è composto da:

a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

Segue un elenco non ufficiale delle 10 Province interessate per numero di abitanti:

1.Roma: 4.194.068
2.Milano: 3.156.694
3.Napoli: 3.080.873
4.Torino: 2.302.353
5.Bari: 1.258.706
6.Firenze: 998.098
7.Bologna: 991.924
8.Genova: 882.718
9. Venezia: 863.133
10. Reggio Calabria 566.977

Il **comma 6** prevede che consiglieri metropolitani siano eletti, in secondo grado, tra i sindaci dei comuni del territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.
L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso in cui sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia (comma 4, lett. *b*), contestualmente alla sua elezione.

A prima lettura, la norma non appare di immediata ed univoca leggibilità quanto alle conseguenze.
L'elezione del consiglio metropolitano - che è elezione di secondo grado da parte di consiglieri comunali - appare evidentemente scandita dalla sorte della sua componente preminente, identificata nelle vicende elettorali (del sindaco) del comune capoluogo e del relativo consiglio comunale.

Tuttavia, nel caso in cui il sindaco metropolitano sia eletto con le modalità proprie della legge statale sull'elezione degli organi provinciali (allo stato in secondo grado dal consiglio metropolitano), il consiglio metropolitano è eletto "contestualmente alla sua elezione", ergo *all'elezione del sindaco del comune capoluogo; essendo l'elezione indiretta, non appare agevole ipotizzare la contestualità di elezione tra l'eligendo consiglio metropolitano e il consiglio comunale che esprime diversi suoi componenti.*

Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

Il **comma 7** individua le funzioni fondamentali delle città metropolitana in:

a) le funzioni fondamentali delle province (*cfr. comma 10 dell'art 17)*;

b) le seguenti funzioni fondamentali (*non viene specificato, come altrove nel testo - cfr. art. 17 - l'ambito territoriale proprio*):

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Nella sentenza 238 del 2007 la Corte costituzionale, a proposito della presunta illegittimità della attribuzione alle città metropolitane della «funzione di pianificazione di area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle province», osserva che la infondatezza di tale censura "deriva, prima ancora che dalla sostanziale analogia fra quanto previsto nella legge regionale n. 1 del 2006 e quanto previsto dall'art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alle Città metropolitane, dal fatto che nel sistema di entrambi questi testi legislativi, la Città metropolitana corrisponde all'ente locale di area vasta, tanto che nel territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia".

Il **comma 8** dispone che ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della provincia soppressa e individua le risorse della città metropolitana in:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 (che regola il fondo perequativo delle città metropolitane) e 24 (che prevede articolatamente il sistema finanziario delle città metropolitane) del d.l.vo n. 68/2011; il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 quello con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio) è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 9** disciplina lo statuto metropolitano (su cui v. anche comma 11), da adottarsi da parte del consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta, entro sei mesi dalla prima convocazione.

Lo statuto:

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Il comma rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni; la competenza a disciplinare la titolarità di funzioni – quantomeno non fondamentali – spetta allo Stato o alle Regioni in funzione della relativa competenza legislativa (art. 118: "con legge statale o regionale…..").
Pertanto l'attribuzione da parte della legge statale alla Città metropolitana di tale possibilità di delega potrebbe essere ritenuta da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale, specie per quanto riguarda funzioni eventualmente attribuite dalla legge regionale.

Il **comma 10** dispone che la titolarità delle cariche metropolitane sia a titolo esclusivamente onorifico e non comporti la spettanza di alcuna forma di remunerazione.

Il **comma 11** dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del TUEL e dell'articolo 4 della n. 131/2003.

L'art. 4 citato disciplina la potestà normativa, tra l'altro, delle Città metropolitane prescrivendo che questa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

Dispone altresì che lo statuto (su cui v. anche comma 9 del testo in esame) stabilisca i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni - tra l'altro - delle Città metropolitane e' riservata alla potestà regolamentare dell'ente, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

Il comma contiene anche una disposizione - *eterogenea rispetto alla precedente* - a norma della quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Sulle competenze (e sui relativi limiti) delle Regioni a statuto speciale in materia di enti locali e sul valore relativo dell'autoqualificazione legislativa, si rinvia a quanto osservato a commento del comma 5 dell'art. 17.

(Aree e) Citta' Metropolitane

Per quanto concerne l'identificazione delle "aree metropolitane" - al cui interno sono circoscritte le Città metropolitane - l'art. 22 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, sito nel capo III (Aree metropolitane), a sua volta intitolato alle aree metropolitane disponeva, al comma 1, che fossero considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti avessero con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

Il comma 2 prevedeva che fosse la Regione, entro centottanta giorni dalla conforme proposta degli enti locali interessati, a procedere alla relativa delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provvedesse entro tale termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata, invitava la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale la delimitazione dell'area sarebbe stata effettuata dal Governo.

Il successivo art. 23 regolava - nell'ambito delle aree metropolitane - l'istituzione delle Città metropolitane[238], prevedendola come facoltativa: *ergo*, le aree metropolitane

[238] Il successivo art. 23, intitolato alle aree metropolitane così recita:

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

sussistevano anche indipendentemente dalla corrispondente area metropolitana.

La (pre)vigente disciplina[239], inoltre, lasciava ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale (l'istituzione delle aree metropolitane regionali in Sicilia ha preceduto quella da parte dello Stato: artt. 19-20-21 della l.r. 9/1986 e quindi Decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 concernenti Palermo, Catania e Messina).

Le aree e città metropolitane potevano essere complessivamente intese nel numero di 14: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari[240].

Nelle aree metropolitane previste, ma non pervenute alla fase istitutiva formale, si sono registrate iniziative di studio[241] o di carattere operativo più circoscritto[242] .

---

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

[239] Si ricorda che l'art. 26 - Norma transitoria - ha fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la legge istitutiva della città metropolitana stabilisca i termini per il conferimento, da parte della Regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai princìpi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

[240] La normativa vigente ricorre alla nozione di aree metropolitane, pur se non tutte risultano istituite: così, l'art. 2, comma 3, L. 9.12.1998, n. 431 prevede che il canone dei contratti di locazione di natura transitoria può essere - tra l'altro - fissato sulla base di Accordi territoriali nei comuni sono così individuati dall'art. 2, comma 2, del D.M. Infrastrutture-Economia 30.12.2002: "*I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania....*".

[241] Nel contesto della istituzione della nuova Provincia di Lodi, con delibera del 5 giugno 1991, la Giunta regionale della Lombardia aveva approvato alcune determinazioni in ordine all'istituzione dell'area metropolitana milanese, recependo uno studio elaborato in proposito da un istituto di ricerca ed adottando una proposta di delimitazione articolata in due ipotesi, nessuna della quali veniva a interessare quell'ambito territoriale. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del parere di cui al quarto comma dell'art. 63 della legge 142 (delibera 20 dicembre 1991, n. 425), rilevava che "l'istituzione della nuova Provincia di Lodi e l'istituzione della città metropolitana sono, in concreto, assolutamente indipendenti l'una dall'altra", avendo la Giunta regionale "in vista della delimitazione dell'area metropolitana di

Le aree metropolitane delimitate[243] (Bologna, Firenze, Genova, Venezia) presentano situazioni diverse dal punto di vista della perimetrazione rispetto alla provincia: nel caso di Bologna l'area metropolitana corrisponde alla Provincia omonima, nel caso di Firenze l'area metropolitana corrisponde alle Province di Firenze, Prato e Pistoia, nel caso di Genova l'area metropolitana corrisponde al Comune di Genova più numerosi altri comuni della stessa Provincia, nel caso di Venezia l'area metropolitana corrisponde al Comune di Venezia più altri 4 comuni della stessa Provincia.

L'articolo 23 della legge n. 42 del 2009 (c.d. sul "federalismo fiscale") ha introdotto una disciplina transitoria che consente, in via facoltativa, una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Tale disciplina rimarrà in vigore fino all'approvazione di una apposita legge ordinaria che stabilirà le modalità per la definitiva istituzione delle città metropolitane. Oggetto della futura legge è la definizione delle funzioni fondamentali, degli organi e del sistema elettorale delle città metropolitane.

Milano, adottato un procedimento che esclude il territorio dell'istituenda Provincia di Lodi dall'area metropolitana" (cfr. sentenza della Corte costituzionale 347/1994).

[242] In Puglia è attivo un "Patto per l'area metropolitana di Bari"; la legge statale (articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67) cita l'area metropolitana di Cagliari nell'ambito di iniziative di tutela ambientale

[243] Venezia: Legge regionale 12 agosto 1993 n. 36. Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia. Art. 1 - Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Venezia. 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio dell'area metropolitana di Venezia comprende gli attuali Comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d'Altino (...).

Genova: legge regionale n. 12 del 22/07/1991 Liguria. Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17 secondo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142. articolo 1: Ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nella planimetria allegata alla presente legge è delimitata sentiti i Comuni e le Province interessate l'area metropolitana di Genova della quale fanno parte i seguenti Comuni: Genova, Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi Cogoleto, Davagna, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra, Riccò, Sori, Tiglieto, Uscio, Crocefieschi, Montoggio, Torriglia, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Valbrevenna, Vobbia.

Bologna: Legge regionale n. 33 del 12 04 1995 "delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni" articolo 1: (...) 2. L'area metropolitana di Bologna è costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.

Firenze: delibera del consiglio regionale n° 130 del 29.03.2000:" Delimitazione dell'Area Metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia."

Articolo 19

(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente: «*27.* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«*28.* I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera *l)*. Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.»;
c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:
«*28*-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera *a)*, dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

d) il comma 30 è sostituito dal seguente: «*30*. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.»;

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: «*31*. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-*ter*.

31-*bis*. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-*ter*. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1º gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1º gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.».

2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà

impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo

restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.».

3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 32 *(Unione di comuni)* 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite

convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale .
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle

disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.

7. Sono abrogati i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 19, coerentemente con la rubrica, concerne le funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato da parte dei comuni di funzioni e servizi.

A partire dall'attribuzione alle comunità montane della natura giuridica di ente autonomo, quale «proiezione dei comuni che ad essa fanno capo» o di «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (sentenza n. 244/2005) la Corte costituzionale ha stabilito che spetta alle Regioni in via residuale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., la competenza legislativa in ordine alla loro disciplina, salva la possibilità di ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il contenimento della spesa pubblica (da ultimo, sentenza 27/2010).

L'art. 19 in esame si muove peraltro in un ambito di riferimento per molti aspetti riconducibile alla competenza statale in tema di funzioni fondamentali (art. 117, comma secondo, lettera *p)*).

Il **comma 1** dell'art. 19 apporta plurime modifiche – articolate nelle lettere da *a*) ad *e*) - all'art. 14 del d.l. n. 78/2010[244].

La **lettera *a*) del comma 1** sostituisce il testo del vigente comma 27 dell'art. 14.

Il nuovo testo individua le funzioni fondamentali dei comuni (nell'esercizio della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione), ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie concorrenti e "residuali" (art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione), e le funzioni esercitate (in quanto "adeguate") ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

A meri fini conoscitivi si evidenziano nel seguente testo a fronte le funzioni fondamentali così identificate (prima colonna) con quelle - previgenti - risultanti dall'art. 21, comma 3 della legge 42/2009 (quarta colonna), nonché con quelle (terza colonna) risultanti dall'A.S. 2259 (c.d. "Carta delle Autonomie") e quelle risultanti (seconda colonna) dall'emendamento 2.1000 depositato dai relatori nel corso dell'esame in sede referente presso la 1^ Commissione del Senato (seduta dell'11 aprile 2012, allegato).

[244] *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

Sono riportate solo le funzioni degli altri testi che hanno corrispondenza con quelle del testo in esame, mentre sono omesse le funzioni relative a materie non considerate da tale testo.

Testo in esame	**Emendamento 2.1000 all'art. 2 A.S. 2259**	**Art. 2 A.S. 2259**	**art. 21, comma 3 Legge 42 del 2009**
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;	c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale; d) il controllo interno; e) la gestione finanziaria e contabile;	a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;	g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale; q) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché ´ le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;	d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;	d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;	l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;	
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;	e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;	n) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché ´ la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;	e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione	f) attività, in ambito comunale, di	o) l'attuazione, in ambito comunale, delle	

Testo in esame	Emendamento 2.1000 all'art. 2 A.S. 2259	Art. 2 A.S. 2259	art. 21, comma 3 Legge 42 del 2009
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;	pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;	attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;	
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;			
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;	h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;	r) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;	f) funzioni del settore sociale.
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;	*i)* edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;	s) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;	c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;	o) polizia municipale e polizia amministrativa locale;	z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;	b) funzioni di polizia locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."	p) tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.	aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.	

La **lettera *b*) del comma 1** sostituisce il testo del vigente comma 28 dell'art. 14.

Il nuovo testo prevede che le funzioni fondamentali sopra indicate, ad esclusione della tenuta dei registri di stato civile e i compiti anagrafici, elettorali e statistici (funzioni di competenza statale) siano obbligatoriamente esercitate in forma associata dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 abitanti se sono o sono stati parte di comunità montane), mediante:

- unione di comuni o
- convenzione.

Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

Il comma 28 così sostituito riguarda i comuni fino a 5.000 abitanti ma sopra i 1.000.

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo (si intende: l'art. 14 novellato), fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Al riguardo si anticipa qui che il **comma 7** dell'articolo in esame abroga i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, (d. l.vo n. 82/2005).

I commi in questione riguardano la discplina dell'esercizio in forma associata delle funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, denominate «funzioni ICT» e comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo che la regione individui la dimensione territoriale ottimale per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Per le funzioni e i relativi tempi di attuazione veniva previsto un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La **lettera *c*) del comma 1** aggiunge un nuovo comma 28-*bis* all'art. 14.

Il nuovo testo applica alle unioni dei comuni (di cui al novellato comma 28, sopra esaminato) l'art. 32 del TUEL (anch'esso novellato dal **comma 3**: *cfr.* più oltre).

Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'art. 16 del d.l. n. 138/2011, a norma del quale per i

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri.

Potrebbe ritenersi non agevolmente identificabile il quid novi *della disposizione.*

La **lettera *d*) del comma 1** sostituisce il comma 30 dell'art. 14.

Il nuovo testo dispone che la regione, nelle materie concorrenti e "residuali" (art.117, commi terzo e quarto, Cost.), individui, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 (del novellato art. 14; si tratta – come sopra esaminato – delle nove funzioni fondamentali di cui comma 27, che escludono quelle relative allo stato civile), secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

Il comma 30 dell'art. 14 così novellato non riproduce la norma, previgente, che esonerava i comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni in forma associata.

La **lettera *e*) del comma 1** sostituisce il comma 31 dell'art. 14 con tre nuovi commi, numerati da 31 a 31-*ter*.

Il nuovo testo del comma 31 fissa a 10.000 abitanti il limite demografico minimo delle unioni, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro il 1° ottobre 2012 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al novellato, e già esaminato, comma 28 (che richiama il 27), ed entro il 1° ottobre 2013 per le altre (*cfr.* comma 31-*ter*).

Il neointrodotto comma 31-*bis* dispone che le convenzioni (*cfr.* comma 28) abbiano una durata almeno triennale; se alla scadenza del triennio, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli gestionali di efficacia ed efficienza, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni**.** Le modalità saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città. Alle convenzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del TUEL, che le disciplina.

Il neointrodotto comma 31-*ter* fissa dei termini temporali entro cui i comuni interessati devono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al complesso dell'art.14:

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (*cfr.* comma 28);

- entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

Il **comma 2** sostituisce i commi da 1 a 16 dell'art. 16 del d.l. n. 138/ 2011[245].

Il novellato comma 1 disegna, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, una specifica disciplina - alternativa a quanto previsto dal testo novellato dell'art.14 sopra esaminato - per l'esercizio esercizio in forma associata di tutte le funzioni e i servizi spettanti, mediante un'unione[246] di comuni cui si applica la disciplina di cui al novellato art. 16 e non quella di cui all'art. 32, commi 3 e 6, del TUEL.

Condizione esplicita dell'esercizio facoltativo associato mediante unione dei comuni è quella "di non pregiudicarne l'applicazione" del citato art. 14, *condizione le cui conseguenze operative non sembrano univocamente individuabili.*

I successivi commi novellati, da 2 ad 11, contengono la disciplina di dette unioni di comuni.

Il novellato comma 2 (che corrisponde al comma 4 del testo previgente dell'art. 16) affida all'unione, per conto dei comuni associati e con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione, non solo la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del TUEL, ma anche la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché di quella patrimoniale (una novità, rispetto al testo previgente).

Analogamente a quanto disposto nel previgente regime, i comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre.

Il novellato comma 3 corrisponde sostanzialmente al comma 5 del testo previgente dell'art. 16; si prevede che l'unione succeda nei rapporti giuridici in essere, inerenti alle funzioni e ai servizi affidati, fermo restando l'art. 111 del c.p.c. Alle unioni sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi, nonché i rapporti finanziari. Dal 2014, le unioni sono soggette al patto di stabilità. La successione non è più prevista "automaticamente" (comma 9 previgente, non riprodotto) al momento della prima elezione di un comune parte dell'unione, ma dalla data di costituzione dell'unione.

---

[245] "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*".

[246] Unione che ha, come alternativa, ex comma 12 novellato (*cfr.)* la convenzione regolata dall'art. 30 del TUEL.

Il novellato comma 4 corrisponde sostanzialmente al comma 6 del testo previgente dell'art. 16, prescrivendo che le unioni siano istituite in modo che la popolazione sia di norma superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i comuni che sono o sono stati parte di comunità montane).

Il **comma 5** dell'articolo in esame conferisce alle regioni **–** come già la non riprodotta parte del previgente comma 6 - facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui al citato comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il novellato comma 5, nel testo introdotto dal **comma 2** dell'articolo in esame, corrisponde sostanzialmente al comma 8 del testo previgente dell'art. 16 e prevede il procedimento con cui i comuni - che intendono istituire l'unione - avanzano alla regione una proposta di aggregazione (v. sotto). Il termine entro cui la regione provvede comunque a sancire l'istituzione - già fissato al 31 dicembre 2012 - viene spostato di un anno (31 dicembre 2013).

La norma va letta alla luce del successivo **comma 6** dell'articolo 19 in esame, che fissa un termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame perché i comuni dell'unione, con deliberazione del consiglio a maggioranza, conforme ai parametri demografici (art. 16, comma 4), avanzino alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione, a fini di cui al citato art. 16, in particolare al comma 5.

Al termine di sei mesi posto ai Comuni sembrerebbero dunque far fronte un termine di circa diciotto mesi (dodici, considerando i sei) a disposizione della Regione.

Non è riprodotta - nel testo in esame - la disciplina delle unioni di comuni già costituite (ex comma 7), che quindi viene meno (*cfr*. **comma 4**). *Idem*, come si è già detto, per il comma 9, relativo agli effetti sugli organi comunali dell'unione della prima elezione in un comune che ne era parte.

Il novellato comma 6, nel testo introdotto dal **comma 2** dell'articolo in esame, è identico al previgente comma 10 dell'art. 16, nel sancire che gli organi dell'unione sono il consiglio, il presidente e la giunta.

Il novellato comma 7 nel testo introdotto dal **comma 2** dell'articolo in esame, corrisponde al previgente comma 11 dell'art. 16, nel disciplinare la composizione del consiglio dell'unione, differenziandosene perché non prevede più la possibilità che la legge dello Stato possa stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni.

Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8**,** primo periodo, il sindaco

del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal TUEL al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal novellato comma 2.

Il novellato comma 8 corrisponde al previgente comma 12 e dispone che, entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci – e non tra i componenti - dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'art.50 del TUEL, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni dell'unione le attribuzioni di cui all'art. 54 del medesimo TUEL.

I novellati commi 9, 10 e 11 sono sostanzialmente identici ai previgente commi 13, 14 e 15.

La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'art. 48 del TUEL; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 ed 86 del TUEL, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Innova invece la disposizione, la cui formulazione differisce da quella previgente, che vieta agli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, di continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'art. 77, comma 2, del TUEL.

Il comma 12 consente l'esercizio in forma associata anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL, con durata almeno triennale. Con formulazione analoga a quella del neo-introdotto comma 31-*bis* dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010, e ricorrendo alla relativa normativa di attuazione (*cfr. supra*), si prevede che, se alla fine del periodo non siano comprovati significativi livelli di efficacia ed efficienza gestionale, si applica la disciplina dell'unione.

Il **comma 3** sostituisce l'art. 32 del TUEL. Rispetto al testo vigente emergono, tra le altre, le seguenti norme:

- Viene istituita l'unione di comuni montani che, costituita in prevalenza da comuni montani, può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna (ex art. 44, secondo comma, Cost.) e delle leggi in favore dei territori montani.
- Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

- Gli organi dell'unione sono formati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati.
- E' prevista, con la formula "ove possibile", la rappresentanza di ogni comune dell'unione nei suoi organi.
- L'unione ha autonomia statutaria.
- All'unione sono conferite dai comuni le risorse umane e strumentali necessarie; la spesa sostenuta per il personale non può comportare, in prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti. A regime, devono essere assicurati risparmi di spesa.
- Alle unioni competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi.
- Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del TUEL.

Il comma 4 prevede che i comuni fino a 5.000 abitanti già parte di un'unione di comuni già costituita optino, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina delle unioni (di cui all'art. 14 d.l. 78/2010 o delle unioni di cui all'art. 16 d.l. 138/2011.

La precedente disciplina era contenuta nel comma 7 dell'art. 16 novellato.

La fattispecie non appare configurata come possibilità, ma piuttosto come obbligo, secondo il valore assegnato al modo indicativo del verbo ("optano").

Dei **commi 5** , **6** e **7** si è già detto in precedenza.

Articolo 20

(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.

4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1º settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

L'articolo 20 contiene disposizioni per favorire la fusione di comuni realizzate a partire dal 2012.

Il **comma 1** commisura, a partire dal 2013, al 20% dei trasferimenti erariali per il 2010 il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'art. 15, comma 3, del TUEL negli anni 2012 e successivi (**comma 2**) nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e secondo le modalità e i termini che saranno disciplinati (**comma 3**) con un decreto del Ministro dell'interno che viene definito di natura non regolamentare.

A norma dell'art. 117, Cost. la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salva delega alle Regioni) e spetta alle Regioni in ogni altra materia.

Il comma 3 citato prevede che, al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroghi, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Il **comma 4** sopprime conseguentemente, dal 2013, le disposizioni del regolamento sul finanziamento delle fusioni tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con D. M. 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni precedenti.

Articolo 21
(Riduzione dell'IVA)

1. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter:

1) nel primo periodo, le parole: «1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013»;

2) il secondo periodo è abrogato; 3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per cento»;.

b) al comma 1-quater: 1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;

2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013»;

3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013».

2. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall’articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all’articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l’aumento, dal 1º luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

L'**articolo 21** al **comma 1** prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. "decreto Salva Italia"), dal 1° ottobre 2012 al 1º luglio 2013, e fino al 31 dicembre 2013 (anziché al 31 dicembre 2012); inoltre, dal 1º gennaio 2014 dette aliquote sono rideterminate con un incremento dell'1 per cento anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Il **comma 2** stabilisce che con la legge di stabilità 2013 siano indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale; i risparmi e le maggiori entrate così ottenute, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12, concorrono ad evitare l'aumento dal 1º luglio 2013 delle aliquote IVA.

Più in dettaglio, il **comma 1** novella l'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011[247], come modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011[248].

La **lettera a)** del comma 1 in particolare ne novella il comma 1-*ter* al fine di prevedere che:

- il previsto incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento decorra del 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012);
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'incremento delle suddette aliquote sia pari complessivamente all'1 per cento (anziché al 2,5 per cento). Da tale data, pertanto, le aliquote sono rideterminate, rispettivamente, nella misura dell'11 e del 22 per cento[249].

Si ricorda che con il citato articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 si sono voluti sterilizzare gli effetti dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, che aveva previsto la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-*bis* al medesimo decreto-legge n. 98.

A tal fine, il comma 1, lettera a), dell'articolo 18, mediante sostituzione del comma 1-*ter* del citato articolo 40, ha pertanto previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2012, che le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 18 citato, ha recato alcune modifiche al comma 1-*quater*, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale devono essere effettivamente entrati in vigore (e non solo adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione recata dal precedente comma. Sono stati altresì modificati gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall'articolo 40 citato, rideterminati in 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 e 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

---

[247] *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

[248] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

[249] Si ricorda che le aliquote IVA sono disciplinate dall'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all'aliquota normale (21 per cento, a seguito dell'incremento di un punto percentuale introdotto dai commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011), si prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento e un'aliquota "super-ridotta" del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

In particolare, nella parte III della Tabella A vi è l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento. La parte II della Tabella A reca invece l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 4 per cento. Si fa presente, inoltre, che l'ordinamento prevede anche alcuni specifici regimi agevolati e forfetari di applicazione dell'IVA.

La **lettera b)** novella il comma 1-*quater* dell'articolo 40 al fine di prevedere che:

- l'incremento delle aliquote IVA disposte dal precedente comma non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012, come disposto dal testo previgente) siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali;
- gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, disposti dalla predetta norma, sono rideterminati in 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013[250].

Il **comma 2** prevede che con la legge di stabilità per l'anno 2013 siano individuate:

- le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2012[251];

  Si ricorda che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 citato, introdotto in fase di conversione del decreto-legge n. 52 del 2012, dispone che il Governo presenti al Parlamento, entro il 30 settembre 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, nel quale sono specificati gli interventi e le misure adottati o in via di adozione nonché forme di monitoraggio sugli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Al programma è associata la indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento;

- le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dal già citato articolo 40, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 98 del 2011.

I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalle misure suddette - assieme ai risparmi provenienti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi statali o partecipati dallo Stato previsti dall'articolo 12 del decreto in esame - concorrono ad evitare l'aumento delle aliquote IVA disposto, a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi del comma 1.

[250] Nel testo previgente erano pari a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 e 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

[251] *Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.*

Articolo 22

(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del lº giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1º giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma l, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1º giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il

ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 20l del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

L'**articolo 22** concerne le deroghe ai fini dell'applicazione della disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201[252], convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle finestre (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento).

L'**articolo 22** demanda ad un decreto ministeriale la definizione di un nuovo contingente di soggetti, nel numero massimo di 55.000 unità, che rientrino nella disciplina previgente - in aggiunta al contingente di 65.000 unità già definito dal D.M. 1° giugno 2012, emanato sulla base dei commi 14 e 15 del citato art. 24 del D.L. n. 201, e successive modificazioni, e dell'art. 6, comma 2-*ter*, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

Riguardo all'àmbito delle categorie che possono rientrare nel nuovo contingente, si rilevano le seguenti differenze, rispetto alla disciplina - di fonte legislativa e di cui al suddetto D.M. 1° giugno 2012 - relativa al precedente contingente[253]:

- in merito ai lavoratori collocati in mobilità (o in mobilità lunga), possono rientrare nel nuovo beneficio i casi di collocamento derivanti

[252] *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*.

[253] Si ricorda che il nuovo contingente non fa riferimento ad alcune categorie del vecchio contingente (in quanto i relativi soggetti potevano rientrare integralmente nel medesimo).

da accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011. La summenzionata disciplina legislativa precedente faceva riferimento agli accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (senza il requisito della "sede governativa"); il citato D.M. 1° giugno 2012 poneva altresì la condizione che il rapporto di lavoro fosse cessato entro il 4 dicembre 2011. Resta fermo che, ai fini dell'accesso al contingente, il lavoratore deve maturare i requisiti (previgenti) per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (o di mobilità lunga);

- riguardo ai lavoratori per i quali sia stato previsto, da parte di accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011, il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662[254], si ammette l'applicazione della disciplina pensionistica previgente per un contingente ulteriore di 1.600 unità, con la permanenza nel fondo di solidarietà fino al compimento del sessantaduesimo anno di età. Il beneficio non concerne i soggetti già titolari alla data del 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico del fondo (i quali sono tutti rientrati nel precedente contingente). Si ricorda che, per i soggetti non titolari alla medesima data della prestazione straordinaria, già il D.M. 1° giugno 2012 ha previsto che l'inclusione nel contingente fosse accompagnata dalla permanenza nel fondo di solidarietà fino al compimento del sessantaduesimo anno di età;
- in merito ai soggetti autorizzati, prima del 4 dicembre 2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione, possono rientrare nel nuovo contingente quelli che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero potuto conseguire la decorrenza del trattamento nel periodo compreso tra il ventiquattresimo ed il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201. Si ricorda che il D.M. 1° giugno 2012 ha incluso nel beneficio solo i soggetti in esame che, in base alla previgente disciplina, avrebbero potuto conseguire la decorrenza del trattamento entro i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201;

[254] La normativa-quadro di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e il relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477, concernono la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.

- riguardo ai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011[255], in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono rientrare nel nuovo contingente i soggetti che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero potuto conseguire la decorrenza del trattamento nel periodo compreso tra il ventiquattresimo ed il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 - anziché, come nella disciplina relativa al precedente contingente, entro i 24 mesi successivi alla suddetta data.

Il **comma 2** dell'**articolo 22** - oltre a far rinvio, come accennato, ad un decreto ministeriale (da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) - prevede il monitoraggio da parte dell'INPS, al fine di garantire il rispetto del limite numerico del nuovo contingente.

[255] Ai fini in esame, la data di cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti.

Articolo 23, comma 1
(Sostegno al settore dell'autotrasporto merci)

1. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.

L'art. 33, comma 10, della legge 183/2011[256] autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci. L'autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 1/2012[257] di 26,3 milioni di euro.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, n. 55 ha ripartito i fondi disponibili per il 2012, per complessivi 373,6 milioni di euro nel seguente modo:

- riduzione dei premi INAIL (91 milioni);
- riduzione compensata dei pedaggi autostradali (102,6 milioni);
- formazione professionale (15 milioni);
- compensazione del contributo al servizio sanitario nazionale pagato sui premi assicurativi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e deduzione forfetaria spese non documentate (135 milioni);
- utilizzo di modalità di trasporto alternative a quello stradale (30 milioni).

[256] Legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

[257] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Articolo 23, comma 2
(Proroga del riparto della quota del cinque per mille IRPEF)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

L'**articolo 23** al **comma 2** proroga le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012; viene altresì indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della suddetta quota nell'anno 2013.

Più in dettaglio, il **comma 23** estende all'esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del decreto-legge n. 40 del 2010[258].

Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applichino anche all'esercizio finanziario 2013, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014).

Infine, il comma destina alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 la somma di 400 milioni di euro, prevedendo altresì il divieto di utilizzare nell'esercizio successivo le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

[258] *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

Si ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha disciplinato il 5 per mille dell'IRPEF stabilendo che esso sia destinato al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-*novies*):

- sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati[259];
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto legge n. 78 del 2010, all'articolo 38, comma 13-*quinquies*, ha specificato che per l'anno finanziario 2010 possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio finanziario 2009;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale[260].

Il decreto-legge n. 40 del 2010, all'articolo 2, comma 4-*undecies*, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Inoltre, il comma 4-*terdecies* del citato articolo 2, ha stabilito che all'attuazione della disciplina del 5 per mille 2010 si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 2-*quinquies*.

---

[259] Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

[260] Le finalità indicate per il riparto del 5 per mille IRPEF dell'anno finanziario 2010, elencate dal comma 4-*novies*, corrispondono a quelle già previste dalla disciplina vigente disposta per il 2009 dall'articolo 63-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008. E' peraltro introdotto un ulteriore requisito per l'ammissibilità delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali è previsto che l'attività svolta debba essere di rilevante interesse sociale.

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa delle disposizioni di cui sopra, stabilendo finalità e soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010[261].

[261] Si osserva che il comma 4-*terdecies* dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 40 del 2010 conferma l'applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche di "rilevante interesse sociale" delle disposizioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009 relativamente alle modalità di ammissione delle medesime associazioni, facendo salvi gli effetti del D.P.C.M. 23 aprile 2010 che individua specificamente i soggetti beneficiari e le procedure per la destinazione del 5 per mille.

Articolo 23, comma 3
(Università non statali)

3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

La legge n. 243 del 1991[262] stabilisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. *c)*, del DPR n. 25 del 1998[263], l'istituzione di atenei non statali e l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale è disposta con decreto del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo. Con riferimento al triennio 2010-2012, l'art. 6 del D.M. n. 50 del 2010[264] stabilisce che – previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla L. 243/1991 e del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[265] – può essere disposta l'istituzione di nuove Università non statali che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio[266], e l'istituzione come università non statali delle filiazioni italiane di università straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento da almeno un triennio[267].

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 243/1991 possono essere concessi contributi statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L'ateneo che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro i bilanci e la specifica documentazione relativa alla struttura e al

[262] *Università non statali legalmente riconosciute*.

[263] D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, *Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

[264] *Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012*.

[265] Fondo istituito dall'art. 5, c. 1, lett. *c)*, della L. n. 537 del 1993, e relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

[266] Le relative proposte possono essere avanzate da soggetti pubblici o privati.

[267] Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova università italiana.

funzionamento dell'università (numero di studenti, facoltà, scuole, patrimonio immobiliare, ecc.). Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi.

Successivamente, l'art. 9, c. 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262[268] ha stabilito, tra l'altro, che i contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 possono essere concessi alle università non statali solo dopo la positiva valutazione del CNVSU al termine del quinto anno di attività[269].

Con D.M. 16 settembre 2010, n. 426[270], sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle università non statali per il 2010 (€89,1 mln). Nella premessa del decreto è richiamato, tra gli altri, il "DM 152 del 2008 registrato alla Corte dei Conti, reg. 5 foglio 2005, in data 16/9/2008, che prevede per l'ulteriore triennio 2008-2010 l'applicazione, per una quota di risorse, del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc. 1/04), e successive modifiche, che risulta applicabile anche per le Università non statali con finalità di riequilibrio".

Da ultimo, si ricorda che l'art. 12 della L. n. 240 del 2010[271] ha stabilito che, al fine di incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali, una quota non superiore al 20 per cento dei contributi di cui alla L. 243/1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali dall'art. 2 del D.L. 180 del 2008 (L. n. 1 del 2009), sui quali peraltro interviene l'art. 13 della stessa L. 240/2010[272].

Si ricorda che l'art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo per le esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-*quinquies*, c. 1, del D.L. n. 5 del 2009), ha previsto l'assegnazione di 25 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla L. n. 243 del 2001. L'utilizzo di tale somma è stato disposto con DPCM 18 maggio 2011.

La legge di stabilità 2012, all'articolo 33, comma 17, ha autorizzato, per l'anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

---

[268] *Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.*

[269] Ai sensi della norma citata, il Comitato - cui ora è subentrata l'ANVUR - provvedeva ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle università.

[270] http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dm-16092010.aspx

[271] Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.*

[272] L'art. 2, comma 1, del D.L. 180/ 2008 – come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della L. 240/2010 – prevede che, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, della L. 244 del 2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione: a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualità della ricerca scientifica; c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche

Articolo 23, comma 4
(Fondo prestiti d'onore e borse di studio)

4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.

Il **comma 4** incrementa di 90 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992[273].

L'art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991[274], ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, ha istituito presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore[275], stabilendo che il medesimo è ripartito (fra le regioni che hanno attivato le procedure per la concessione dei prestiti) con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, in misura non superiore, per ogni regione, allo stanziamento destinato dalla stessa per i prestiti d'onore.

La legge n. 147 del 1992 ha poi esteso agli anni successivi l'applicabilità degli interventi previsti dall'art 16 della L. n. 390 del 1991, quantificando l'onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

Successivamente, il comma 89 dell'art. 1 della L. n. 662 del 1996[276] ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8[277] della medesima L. n. 390 del 1991, modificandone conseguentemente la denominazione.

---

[273] Legge 11 febbraio 1992, n. 147, *Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari*.

[274] Legge 2 dicembre 1991, n. 390, *Norme sul diritto agli studi universitari*.

[275] Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio dell'attività lavorativa. La disciplina delle modalità per la concessione dei prestiti d'onore è affidata alle regioni che, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi.

[276] L. 23 dicembre 1996, n. 662, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

[277] In base alla norma citata, le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'art. 4 della medesima legge e secondo procedure selettive.

Per l’anno 2010 la ripartizione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio – per un totale complessivo di circa 96,7 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 19 gennaio 2011, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM del 9 aprile 2001.

L’art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha disposto l’incremento della dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per il 2011.

La legge di stabilità 2012, all'articolo 33, comma 27, ha incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni.

Articolo 23, comma 5
(Gratuità dei libri di testo)

5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dall'anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

L'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448[278], stabilisce che i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109[279].

[278] *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.*

[279] *Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

Articolo 23, comma 6
(Rifinanziamento del fondo missioni internazionali)

6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Il **comma 6** provvede al rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Giova ricordare che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Da ultimo, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'articolo 10 dell'ultimo decreto di proroga missioni reca la norma di copertura finanziaria per il 2012 delle disposizioni del medesimo decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 (interventi per lo sviluppo tecnologico della difesa aeronautica) del medesimo, nonché dall'articolo 1, comma 16, secondo periodo (finanziamento per la formazione del personale militare in Libia per l'ultimo trimestre del 2011), valutandone l'onere complessivo per il 2012 in 1.403.430.465 euro: tale importo è reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Articolo 23, comma 7
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Il comma 7 in esame consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*, nell'ambito del piano di impiego di cui al all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*.

Il *piano di impiego*, ai sensi del richiamato articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

Si ricorda che il comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 dispone che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio il piano di impiego possa essere prorogato per due ulteriori semestri[280] per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il comma 75, stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

L'ultimo periodo del comma in titolo dispone che per la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate sia autorizzata per l'anno 2013 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale della Forze armate di cui al comma 74 del D.L. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.

[280] Proroghe del piano di impiego sono state disposte: dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* fino al 31 dicembre 2010, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)* fino al 30 giugno 2011, con un'autorizzazione di spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'art. 33, comma 19 della legge di stabilità 2012 fino al 31 dicembre 2012 con un'autorizzazione di spesa per il 2012 di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate di cui al comma 74 e 5,8 milioni a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75.

Articolo 23, comma 8

(Incremento del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)

8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 23** al **comma 8** incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009[281], di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

Se ne prevede altresì la ripartizione, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla legge n. 183 del 2011[282] (articolo 33, comma 1) con esclusione delle finalità già finanziate ai sensi dell'articolo 23 in esame, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006[283].

Si ricorda che le finalità indicate nell'elenco 3 citato a cui sono destinate le suddette risorse sono le seguenti:

- Fondo per le politiche giovanili;
- Investimenti Gruppo Ferrovie;
- Contratto di programma con RFI;

---

[281] *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.* Il comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* dello stesso decreto ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

[282] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).*

[283] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

- Professionalizzazione Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del «Codice dell'ordinamento militare»[284];
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali;
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;
- Ulteriori esigenze dei Ministeri;
- Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del1998;
- Unione italiana ciechi;
- Interventi di carattere sociale di cui all' articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all' articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007;
- Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione;
- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 2007 ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Si evidenzia che il comma 18 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame riduce la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

[284] Si tratta, rispettivamente, degli oneri derivanti dalla graduale riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) in ragione della progressiva professionalizzazione dello strumento militare e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583).

Articolo 23, commi 9-12

(Copertura finanziaria per alcune emergenze del 2011-2012)

9. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

I **commi 9-12** dell'articolo 23 recano disposizioni in merito ad alcune situazioni emergenziali.

La prima delle due situazioni considerate è la *'emergenza neve'* prodottasi nel febbraio 2012.

A copertura degli oneri conseguenti agli interventi resisi necessari, sono destinati 9 milioni di euro, attinti dall'introito dell'8 per mille e dal 5 per mille (rispettivamente, per 4,01 milioni e circa 4,9 milioni).

La seconda emergenza è quella *umanitaria per l'eccezionale afflusso di cittadini nordafricani*, dichiarata nel 2011 e ribadita nel 2012, per l'intero anno di riferimento.

L'autorizzazione di spesa è sino a 500 milioni di euro (utilizzabili nell'esercizio finanziario successivo, se non impiegate). Tale è l'importo ritenuto congruo per lo svolgimento delle attività di protezione civile e del Ministero dell'interno (la ripartizione della somma tra le due amministrazioni è rimessa a ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

La chiusura della stato di emergenza è previsto sia disposta con ordinanza del Ministro dell'interno (invero l'articolo 5, comma 4-*ter* della legge n. 225 del 1992, richiamato dalla disposizione del decreto-legge, attribuirebbe tale competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile).

Articolo 24
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

L'**articolo 24** prevede l'utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese che si rendono disponibili per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, destinando altresì al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa non utilizzati per la copertura.

Più in dettaglio, l'articolo 24 al **comma 1** prevede che agli oneri recati dagli articoli 2 (comma 11), 3 (comma 16), 5 (comma 1), 7 (comma 21), 21 (comma 1), 22 e 23 (ad esclusione del comma 9) del testo in esame si provveda mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento.

Detti oneri sono quantificati in:

- 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012;
- 10.544 milioni di euro per l'anno 2013;
- 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Tali oneri aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013 e a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Il **comma 2** destina i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure contenute nel decreto in esame, non utilizzati per la copertura, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 3** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto.

Ultimi dossier del Servizio Studi

363	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
364	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI**:** Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)
365	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)
366	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2642 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
367	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3349 Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
368	Testo a fronte	Cooperazione allo sviluppo. La legge n. 49 del 1987 e il disegno di legge A.S. n. 1744
369	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3372 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
370	Dossier	Riforma elettorale: in tema di 'ISPANO-TEDESCO'. Il sistema elettorale di Germania e Spagna
371	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2156-B “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” . Il testo modificato dalla Camera dei deputati
372	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3284-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”. Il testo modificato dalla Camera dei deputati - Edizione provvisoria
373	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3382 - Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"
374/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3396 “Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” Vol. I - Le novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it